

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

313° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 3
2 ^a - Giustizia	» 19
3 ^a - Affari esteri	» 50
4 ^a - Difesa	» 56
5 ^a - Bilancio	» 68
6 ^a - Finanze e tesoro	» 72
7 ^a - Istruzione	» 76
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 84
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 88
10 ^a - Industria	» 97
11 ^a - Lavoro	» 104
12 ^a - Igiene e sanità	» 111
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 135

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 141
-------------------------------	-----------------

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	<i>Pag.</i> 148
Sul ciclo dei rifiuti	» 149
Riforma fiscale	» 153
Anagrafe tributaria	» 171
Riforma amministrativa	» 175

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 182
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	» 183
6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i>	» 185
11 ^a - <i>Lavoro - Pareri</i>	» 186

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 187
---------------------------	-----------------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1998

259^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

(3090) Deputati GASPERONI ed altri. – *Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(134) MARINI. – *Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali*

(576) UCCHIELLI ed altri. – *Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali*

(866) DIANA Lino ed altri. – *Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti: riferiti al disegno di legge n. 3090, assunto come testo base. Il relatore BESOSTRI dà conto dell'emendamento 1.4, da lui elaborato al fine di chiarire e coordinare il testo normativo di riferimento. Sulla questione del rapporto tra condanne penali e procedimenti disciplinari per i pubblici dipendenti, egli ritiene invece preferibile omettere dal testo in esame ogni soluzione normativa, anche per la concomitanza di un'iniziativa apposita presso la Camera dei deputati. Si dichiara quindi contrario alla disposizione di cui al comma 2, che pertanto propone di sopprimere. In merito alla sospensione degli amministratori locali per effetto di condanne penali, ricorda che vi sono sindaci eletti da poco tempo, successivamente condannati e sospesi sostanzialmente *sine die*, a prescindere dalla natura e dalla gravità del

reato. Considerati i tempi dei procedimenti penali, tale misura sospensiva può coincidere perfino con l'intero mandato residuo: sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, prevedere una prima sospensione di sei mesi cui potrebbe seguire, a certe condizioni, un ulteriore eguale periodo di sospensione. Rimette quindi alla Commissione la valutazione sulla scelta di approvare immediatamente e senza modifiche il testo proveniente dalla Camera dei deputati, che anche con i limiti appena indicati risolve tuttavia alcuni dei problemi più urgenti.

Il senatore MUNDI dichiara di condividere pienamente gli emendamenti presentati dal relatore.

L'emendamento 1.8 è dato per illustrato dalla senatrice Pasquali.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12 e reputa opportuno considerare anche il caso delle misure di prevenzione adottate per l'appartenenza ad associazioni criminali.

All'emendamento 1.9, dato per illustrato dalla senatrice PASQUALI, aggiunge la propria firma la senatrice DENTAMARO.

Il presidente VILLONE chiede alla Commissione di riflettere sulla possibilità di approvare definitivamente il disegno di legge al fine di risolvere i problemi più urgenti.

Secondo la senatrice PASQUALI alcune modifiche al testo della Camera dei deputati sono da considerare necessarie. Quanto al comma 4, si dichiara propensa a una deliberazione di stralcio.

Su richiesta del senatore ANDREOLLI, il presidente VILLONE precisa che presso la Camera dei deputati è in stato di relazione all'Assemblea un testo normativo riguardante la stessa questione cui si riferisce il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

La senatrice DENTAMARO esclude l'opportunità di una successione di discipline diverse in un breve lasso di tempo, data la rilevanza critica della materia. Conviene pertanto sull'opportunità di stralciare il comma 4.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, quindi, osserva che il riferimento al giudizio di appello contenuto nel disegno di legge dovrebbe essere specificato in ordine allo stesso fatto piuttosto che alla stessa imputazione. Secondo il sottosegretario VIGNERI, è preferibile riferirsi al comportamento, mentre la senatrice PASQUALI considera più pertinente la considerazione della condotta.

Il sottosegretario VIGNERI, quindi, illustra e motiva gli emendamenti presentati dal Governo: si tratta di affermare l'equiparazione delle

pronunce di patteggiamento alle sentenze di condanna anche in riferimento alla decadenza dalla carica, evitando un possibile effetto estensivo realizzato in via interpretativa. Gli emendamenti 1.16 e 1.17, inoltre, considerano anche il delitto di peculato, mentre l'emendamento 1.15 consente di prevenire inopportune disparità di trattamento tra amministratori già eletti o nominati e quanti, trovandosi nella medesima posizione processuale prima dell'elezione o della nomina, potrebbero essere successivamente eletti o nominati e non incorrere nella successiva sospensione.

Accantonato su richiesta del RELATORE l'emendamento 1.4, lo stesso relatore si pronuncia positivamente sull'emendamento 1.8 e sugli emendamenti del Governo 1.14, 1.16 e 1.18 (purchè coordinato con l'emendamento 1.8); sull'emendamento 1.15 si rimette alla Commissione poichè la disparità di trattamento è indiscutibile, ma anche le situazioni di cui si tratta sono indubbiamente diverse; si dichiara contrario invece all'emendamento 1.7 e favorevole all'emendamento 1.10 come anche agli emendamenti 1.11, 1.17 e 1.19, subordinatamente tuttavia al mantenimento del comma 4 nel testo. Si dichiara contrario, quindi, all'emendamento 1.6 e favorevole all'emendamento 1.9, che peraltro dovrebbe essere chiarito circa il riferimento ai giudizi in corso. Infine si dichiara favorevole anche all'emendamento 1.12.

Sull'emendamento 1.9 interviene il presidente VILLONE, che lo considera superfluo se riferito ai provvedimenti di sospensione e di decadenza. Concorda il sottosegretario VIGNERI. Secondo il presidente VILLONE è comunque preferibile rimettere la questione al normale processo applicativo. La senatrice DENTAMARO ipotizza una riformulazione dell'emendamento, da riferire ai provvedimenti in ordine ai quali sia in corso un giudizio alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Il presidente VILLONE registra quindi un sostanziale consenso sull'ipotesi di proporre all'Assemblea di stralciare il comma 4 dell'articolo 1, al fine di non interferire con la soluzione normativa apposta in corso di discussione presso la Camera dei deputati. A nome del Governo, il sottosegretario VIGNERI si dichiara favorevole a tale soluzione.

Il relatore BESOSTRI ritira l'emendamento 1.4.

Il sottosegretario VIGNERI condivide i giudizi espressi dal relatore sugli emendamenti in esame ed esprime un parere favorevole sugli emendamenti dello stesso relatore.

Il senatore PASTORE solleva quindi la questione inerente alla situazione dell'organo cui appartiene l'amministratore o il consigliere che viene sospeso dalla carica. Il presidente VILLONE sottolinea l'importanza della questione e riassume le due possibili ipotesi risolutive finora considerate, che per i consigli consistono rispettivamente nella sostitu-

zione temporanea con il primo dei non eletti ovvero nello scomputo del consigliere sospeso dalla determinazione del *quorum* di validità delle sedute del collegio e delle relative deliberazioni. A suo avviso, la prima di tali soluzioni comporterebbe i maggiori problemi. Il relatore BESOSTRI conviene con il Presidente sulla rilevanza del problema per i consiglieri eletti, mentre osserva che per il sindaco e la giunta la nomina di un commissario rende l'evenienza meno grave dal punto di vista del funzionamento delle istituzioni. Il sottosegretario VIGNERI si riserva di far conoscere alla Commissione la valutazione del Governo sulla questione appena discussa.

Si conviene quindi di rinviare alla seduta successiva la votazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

(1388-bis) Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(1369) LUBBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il relatore VILLONE ricorda che nella seduta precedente sono stati illustrati gli emendamenti. Esprime quindi il suo parere sulle proposte di modifica inerenti all'articolo 1: dichiaratosi contrario all'emendamento 1.5, ritira anche a nome degli altri proponenti gli emendamenti 1.1 e 1.2 e si pronuncia negativamente sull'emendamento 1.4. Il suo parere è invece favorevole sull'emendamento 1.3, mentre sull'emendamento 1.0.4 si rimette alla Commissione. Favorevole agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.7, egli ritira anche a nome degli altri proponenti l'emendamento 1.0.2 e si dichiara favorevole all'emendamento 1.0.3. Quanto all'emendamento 1.0.5, chiede ai proponenti di ritirarlo e lo stesso invito rivolge a quanti hanno sottoscritto l'emendamento 1.0.6, di cui egli dichiara di comprendere la *ratio* ma critica l'effetto troppo radicale.

Il senatore ANDREOLLI ritira l'emendamento 1.0.5.

Il sottosegretario VIGNERI condivide i pareri espressi dal relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore ROTELLI chiede chiarimenti sull'emendamento 1.0.1, concernente la disciplina elettorale per le regioni, anche in riferimento alle possibili riforme costituzionali: gli risponde il relatore VILLONE, ritenendo non impropria la presenza della proposta integrativa nel conte-

sto in cui si discute. Concorda la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, che considera pertinente la modifica proposta, naturalmente a Costituzione vigente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3090**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

1. Alla legge 23 aprile 1981, n. 154, nell'articolo 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale comunale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie e ospedaliere locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane, consigliere di amministrazione, presidente e dirigente di società di capitali partecipate da enti locali, loro consorzi ed aziende:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione nonchè, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto e la detenzione di armi, munizione o materie esplodenti o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui) 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari),

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera *b)*;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per gli stessi reati ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato con provvedimento definitivo una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina sia di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o dei sindaco, di assessori regionali, provinciali e comunali.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Sono sospesi dalle cariche indicate ai commi precedenti:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale;

b) coloro che con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro che hanno riportato più condanne in primo grado, ciascuna delle quali alla pena della reclusione non inferiore a due anni, per delitti non colposi.

La sospensione opera di diritto per un periodo di sei mesi, decorso detto termine senza che sia intervenuta condanna definitiva la sospensione è disposta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di sei mesi,

sentito l'interessato ed acquisito il parere dell'organo cui l'interessato appartiene, dal Prefetto o dal Commissario di Governo ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni».

Art. 2.

1. Il primo periodo del comma 4-septies dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

“Si fa luogo alla immediata sospensione del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti indicati dal comma 1, qualora nei confronti di tale personale:

a) sia stata pronunciata sentenza non definitiva di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, e 320 del codice penale;

b) sia stata pronunciata una condanna con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) siano state pronunciate più condanne in primo grado, ciascuna delle quali alla pena di reclusione non inferiore a due anni, per delitti non colposi.

La sospensione di diritto di cui al precedente periodo opera per 12 mesi, entro tale termine deve essere iniziato il procedimento disciplinare all'esito del quale viene determinato il periodo di sospensione, ovvero la decadenza dell'impiego”.

Art. 3.

1. I commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 4.

1. All'articolo 2, primo comma, n. 8) della legge 23 aprile 1981 n. 154 sono aggiunte alla fine le parole: “dipendenti facenti parte dell'Ufficio di direzione e i coordinatori delle unità sanitarie pluricomunali, nonché i direttori generali ed amministrativi delle aziende sanitarie e ospedaliere locali”.

2. All'articolo 2, primo comma della legge 23 aprile 1981, n. 154, il numero 9 è sostituito dal seguente:

“9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i Consigli dei comuni e delle province il cui territorio coincide o

è ricompreso nel territorio o bacino di utenza delle unità sanitarie locali, aziende sanitarie o ospedaliere locali, con cui sono convenzionate”».

1.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), capoverso c), sostituire le parole: «a sei mesi» con le seguenti: «a un anno».

1.8

PASQUALI, LISI

Sopprimere il comma 2.

1.1

IL RELATORE

1.13 (Identico all'em. 1.1)

LISI, VALENTINO, BEVILACQUA

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente articolo,» con le seguenti: «Per gli effetti della presente legge».

1.14

IL GOVERNO

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «articoli» inserire la seguente cifra: «314».

1.16

IL GOVERNO

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, dopo l'elezione o la nomina;».

1.15

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) coloro che sono stati condannati con sentenza di primo grado, confermata in appello, alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti indicati al comma 1, lettera c);».

1.18

IL GOVERNO

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.7

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646».

1.10

LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione opera di diritto per un periodo di sei mesi; decorso detto termine senza che sia intervenuta condanna definitiva la sospensione può essere disposta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di sei mesi, sentito l'interessato ed acquisito il parere dell'organo cui l'interessato appartiene, dal Prefetto o dal Commissario di Governo, ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni».

1.2

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

1.5

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole da: «Si fa luogo» fino a: «personale» con il seguente periodo: «Il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti indicati al comma 1, è sospeso di diritto, qualora nei confronti di tale personale:».

1.11

LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: «articoli» inserire la seguente cifra: «314».

1.17

IL GOVERNO

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado, confermata in appello, alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti indicati al comma 1, lettera c);».

1.19

IL GOVERNO

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

1.6

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione di diritto di cui al precedente periodo opera per 12 mesi; entro tale termine deve essere iniziato il procedimento disciplinare all'esito del quale viene determinato il periodo di sospensione e, nei casi più gravi, la decadenza dall'impiego».

1.3

IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646».

1.12

LUBRANO DI RICCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; essa si applica anche ai giudizi in corso a tale data».

1.9

MAGNALBÒ, PASQUALI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388-BIS**Art. 1.**

Sopprimere il comma 1.

1.5

MARCHETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il primo e il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono sostituiti dal seguente: "Alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco eletto viene assegnato il 60 per cento dei seggi del consiglio, qualora non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi"».

1.1

BARBIERI, SALVI, VILLONE, BUCCIARELLI, BESOSTRI, MORANDO, PAPPALARDO, PARDINI, PASSIGLI

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole da: «semprechè» fino a: «voti validi,» con le seguenti: «semprechè alcuna altra lista o gruppo di liste collegate abbia riportato una percentuale di voti validi superiore».

1.4

SPERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono sostituiti dai seguenti: «Ciascun elettore può votare per una delle liste per l'elezione del consiglio comunale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, che per una lista per l'elezione del consiglio comunale a lui collegata, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco corrispondente al contrassegno votato sia alla lista collegata. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito alle liste per il consiglio comunale collegate al candidato sindaco in proporzione alla percentuale di voti validi da queste ottenuti».

1.2

VILLONE, SALVI, BARBIERI, GUERZONI, BESOSTRI, CARPINELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, MORANDO, PASSIGLI, PELELLA

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«1. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di Presidente di provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, che per uno dei candidati al consiglio provinciale a lui collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di Presidente di provincia corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di consigliere provinciale. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di Presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito ai gruppi di candidati per il consiglio provinciale collegati al candidato alla carica di Presidente di provincia in proporzione alla percentuale di voti validi da questi ottenuti».

1.3 VILLONE, SALVI, BARBIERI, GUERZONI, BESOSTRI, CARPINELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, MORANDO, PASSIGLI, PELELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. Dopo l'articolo 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

“Art. 7-bis. - (*Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti*). – 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 della presente legge”.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con decreto alla delimitazione dei collegi uninominali, secondo i criteri del minimo scostamento dalla media comunale della popolazione residente in ciascun collegio e del rispetto della delimitazione delle circoscrizioni.

3. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, per le elezioni dei sindaci e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, si continuano ad applicare le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81».

1.0.4 D'ALESSANDRO PRISCO, SALVI, GUERZONI, BESOSTRI, LARIZZA, MICELE, PASSIGLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

1. L'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è così sostituito:

“1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 4 per cento dei voti validi”».

1.0.1 GUERZONI, SALVI, VILLONE, BUCCIARELLI, BESOSTRI, CARPINELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, PASSIGLI, PELELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto il seguente:

“Art. 7-bis. 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi e che non appartengano – comunque – a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia”».

1.0.7 SCHIFANI, PASTORE, MAGGIORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

“Art. 7-bis. – 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi”».

1.0.2 BUCCIARELLI, SALVI, VILLONE, BESOSTRI, LARIZZA, MORANDO, PARDINI, PASSIGLI

c) all'articolo 37-*bis*, comma 1, dopo le parole: "decesso del sindaco o del presidente della provincia" sono aggiunte le seguenti: "essi sono sostituiti rispettivamente dal vice sindaco e dal vicepresidente della provincia. In caso di dimissioni contestuali del sindaco e del vice sindaco, ovvero del presidente e del vicepresidente della provincia,"».

1.0.5

ANDREOLLI, DIANA Lino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il sindaco e il presidente della provincia che intendano candidarsi per la medesima carica devono, entro 120 giorni dallo scadere del proprio mandato, rassegnare le dimissioni. L'effetto delle dimissioni è immediato, e si procede alla nomina di un commissario governativo ai sensi delle leggi vigenti"».

1.0.6

SCHIFANI, PASTORE, MAGGIORE, BETTAMIO, D'ALÌ

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1998

283^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri.- Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 12 maggio.

Si procede nell'esame degli emendamenti, riferiti al testo accolto in sede referente, assunto come testo base.

Il presidente ZECCHINO avverte che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, con osservazioni, sull'emendamento 15.2 (Nuovo testo), mentre, riguardo all'emendamento 20.0.12 (Nuovo testo) non ha ritenuto di formulare osservazioni.

Si passa, pertanto, all'esame degli emendamenti all'articolo 15, precedentemente accantonati.

Il senatore RUSSO ritira l'emendamento 15.1.

Il senatore CENTARO ritira gli emendamenti 15.3, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.17 e 15.18.

Il relatore BUCCIERO, ritira, da parte sua, gli emendamenti 15.4., 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.15 e 15.16.

Il relatore BUCCIERO propone alcune modifiche dell'emendamento 15.2 (Nuovo testo) chiarendo che le medesime si propongono di venire incontro alle osservazioni formulate dalla 1^a Commissione sull'emendamento stesso.

Il relatore riformula, pertanto, il capoverso 1 dell'articolo 171-ter, come introdotto, inserendo, dopo la parola «reclusione», le altre «da sei mesi». Al successivo capoverso 3 del medesimo articolo 171-ter, come introdotto, le parole «da uno» sono sostituite con le altre «da sei mesi» mentre, al capoverso 7, la parola «fino» è sostituita dalle parole «da sei mesi»; anche al capoverso 9 la parola «sino» è sostituita dalle altre «da sei mesi» ed, infine, il capoverso 10 viene dal relatore soppresso.

Il senatore CIRAMI osserva che, anche nella nuova formulazione, la proposta di modifica prevede pene di notevole entità e richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di un diverso orientamento che potrebbe eventualmente consistere nell'aumento delle pene pecuniarie previste, con il contestuale abbassamento delle pene detentive comminate.

Il presidente ZECCHINO, da parte sua, segnala un'esigenza di coordinamento derivante dalla precedente approvazione dell'emendamento 14.0.2 il quale, modificando l'espressione «a fini di lucro» contenuta nel vigente articolo 171-bis della legge n. 633 del 1941 con l'altra espressione «per trarne profitto» ha determinato – a suo giudizio – la necessità di un intervento di raccordo con l'emendamento 15.2 (Nuovo testo), oltrechè con alcuni articoli del disegno di legge già approvati, ogni volta che ivi ricorra l'espressione «per fini di lucro».

Il senatore RUSSO sostiene, peraltro, che il cambiamento che si dovrebbe effettuare, sostituendo alla consolidata espressione «fini di lucro», quella di «trarne profitto» non è certo questione di poco momento e involge aspetti sostanziali che difficilmente potrebbero definirsi di coordinamento.

Il PRESIDENTE chiarisce che senza dubbio una proposta in tal senso non potrebbe che essere sottoposta al voto della Commissione.

Segue un intervento di chiarimento del senatore GRECO.

Il presidente ZECCHINO, riprendendo la parola, segnala all'attenzione del relatore che, nonostante la riformulazione di lui proposta, il testo verrebbe ad equiparare, per effetto del richiamo al capoverso 3 effettuato dal successivo capoverso 4, le sanzioni antipirateria, comminate per le diverse fattispecie indicate, commesse a fini di lucro, con quelle realizzate senza il fine stesso. Inoltre rileva che viene parificata la tutela penale dei supporti audio e video non

contrassegnati dal marchio SIAE rispetto agli altri che rechino il contrassegno contraffatto o alterato.

Il RELATORE ritiene che tale scelta di politica legislativa spetta alla Commissione.

Il senatore RUSSO prospetta, conseguentemente, una riformulazione anche del capoverso 4 dell'articolo 171-ter come introdotto, la quale contenga l'espressione «fini di lucro» inserita dopo la parola «chiunque», riformulazione che viene accettata dal RELATORE che modifica in tal senso anche il capoverso 4 citato.

La senatrice SCOPELLITI esprime le più ampie riserve sull'emendamento 15.2 (Nuovo testo) che giudica mal formulato.

Il RELATORE precisa alla senatrice Scopelliti che le riserve da lei avanzate avrebbero dovuto concretizzarsi presentando apposite proposte emendative all'emendamento in esame: in tal modo, anzi, il relatore avrebbe potuto giovare di un apporto collaborativo che purtroppo non ha potuto riscontrare in molta parte della Commissione.

Il sottosegretario MIRONE esprime, a nome del Governo, parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento 15.2 (Nuovo testo) sottolineando che l'esigenza di inasprire le sanzioni penali contro la pirateria audiovisiva deriva da precisi accordi assunti dal nostro Governo in sede internazionale.

La senatrice SALVATO annuncia il voto contrario sull'emendamento 15.2 (Nuovo testo), come riformulato, giudicando non convincenti le argomentazioni svolte dal relatore e dal rappresentante del Governo e rilevando una grave contraddizione nell'atteggiamento della Commissione in generale e delle forze appartenenti al Polo per le libertà, in particolare che, mentre non esitano a proporre la depenalizzazione delle violazioni di alcune disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, scelgono la strada di un'estensione del tutto sproporzionata del ricorso alla sanzione penale quando si tratta di assicurare la tutela di concreti interessi economici.

Il senatore CIRAMI dichiara di condividere le osservazioni della senatrice SALVATO e rileva, inoltre, che l'assetto complessivo della normativa sanzionatoria proposta con l'emendamento in votazione appare in contrasto con il principio di ragionevolezza, sottolineando altresì che, nella materia in questione, il rafforzamento delle sanzioni penali pecuniarie sarebbe in grado di svolgere una funzione deterrente di gran lunga più efficace di quella di un innalzamento dei limiti previsti per le pene detentive che invece, a suo avviso, dovrebbero essere ridotti.

Il senatore MELONI annuncia il voto contrario sull'emendamento 15.2 (Nuovo testo), come riformulato.

Il senatore CENTARO annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 15.2 (Nuovo testo), come riformulato, evidenziando come l'inasprimento delle pene detentive previste per le condotte ivi considerate sia imposto da accordi internazionali stipulati dall'Italia ed appaia altresì coerente con l'esigenza di fornire una risposta alla sempre maggiore attenzione che la criminalità organizzata rivolge all'illecito sfruttamento del diritto d'autore.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo sull'emendamento 15.2 (Nuovo testo), sottolineando come l'emendamento in votazione si limiti più che altro ad elevare il trattamento sanzionatorio di ipotesi già punite dalla normativa vigente. Personalmente avrebbe poi preferito evitare tale inasprimento, ma ciò non è stato possibile a causa degli impegni derivanti dagli accordi internazionali stipulati dall'Italia.

Intervenendo a titolo personale, il senatore FOLLIERI annuncia la propria astensione sull'emendamento 15.2 (Nuovo testo), come riformulato.

La senatrice SCOPELLITI, in dissenso dal Gruppo Forza Italia, annuncia il voto contrario sull'emendamento 15.2 (Nuovo testo), come riformulato, che le appare ispirato da una logica emergenziale del tutto non condivisibile.

IL senatore GASPERINI annuncia il voto contrario sull'emendamento 15.2 (Nuovo testo), come riformulato.

Il senatore CALLEGARO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 15.2 (Nuovo testo), come riformulato.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 15.2 (Nuovo testo), come riformulato.

La senatrice SALVATO annuncia quindi il voto contrario sull'intero articolo 15.

Dopo che il senatore RUSSO ha prospettato l'opportunità di sospendere l'esame per consentire una breve pausa di riflessione, il presidente ZECCHINO rinvia il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,30.

284^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia Ayala e Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri. – Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Prima di passare al seguito della discussione dei provvedimenti in titolo, che si era interrotta nella seduta antimeridiana di oggi, il presidente ZECCHINO dà lettura di una lettera che il relatore Bucciero gli ha inviato, con la quale intende motivare le ragioni che lo inducono, a seguito della reiezione dell'emendamento 15.2 (Nuovo testo) e pur con notevole amarezza, per le conseguenze che ricadranno sull'Italia a livello internazionale; a rassegnare le dimissioni da relatore. Il Presidente, nel prendere atto di quanto espresso dal relatore, ritiene che l'andamento della discussione, che si è sviluppato in modo alquanto estemporaneo, ha avuto larga parte nelle conseguenze lamentate dal relatore. Lo invita quindi a soprassedere alla decisione esprimendogli il massimo dell'apprezzamento a titolo suo personale e a nome della Commissione, per l'impegno profuso e per le energie dispiagate. In considerazione della situazione procedurale in cui attualmente viene a trovarsi la discussione dell'articolo 15 – rispetto al quale, oltretutto, ogni altro emendamento era stato ritirato sulla aspettativa dell'approvazione dell'emendamento 15.2 (Nuovo testo) – il Presidente ritiene necessaria una pausa di riflessione.

La senatrice SALVATO conviene sugli apprezzamenti rivolti dal Presidente per l'opera svolta dal relatore Bucciero. Ritiene tuttavia di dover sottolineare – nel merito – che con la votazione svoltasi questa mattina la Commissione ha respinto in piena autonomia l'emendamento

15.2 (Nuovo testo) e preannuncia che la sua parte politica si opporrà ad ogni soluzione meno che corretta dal punto di vista procedurale.

Il PRESIDENTE rinvia, quindi, il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

– e delle petizioni nn. 85, 167 e 256 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 6 maggio scorso.

Si procede nell'esame dei subemendamenti all'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) a partire dal subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/30.

Il sottosegretario AYALA ritira la lettera e) di cui al n. 5 del comma 1 dell'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo).

Conseguentemente viene dichiarato precluso il subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/30.

I senatori GASPERINI e CIRAMI annunciano il voto contrario sull'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo). Il senatore BERTONI preannuncia la propria astensione. L'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo), nella formulazione risultante dalle modifiche ad esso apportate dal Governo e dall'approvazione dei subemendamenti in precedenza accolti dalla Commissione, risulta poi respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

Gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3 e 15.12 vengono ritirati dai rispettivi presentatori.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori dei restanti emendamenti all'articolo 15 hanno rinunciato ad illustrarli. Il presidente ricorda, inoltre, che l'emendamento 15.6 risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'articolo 1 e dell'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo), mentre l'emendamento 15.11 è assorbito per effetto dell'accoglimento dell'emendamento 5.21. Annunzia, infine, che il presentatore ha rinunciato ad illustrare i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2570, recante «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori»;

considerati gli articoli da 1 a 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – gli articoli 195 e da 200 a 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della Strada) – gli articoli da 383 a 393 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) – l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 – l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e gli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonchè la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

considerate le sentenze della Corte costituzionale nn. 255 e 311 del 1994, nn. 437 e 507 del 1995, n. 168 del 1996 e le ordinanze del 1994 n. 67 e n. 350;

in relazione al secondo periodo dell'articolo 1, ove si concede la delega al Governo per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed agli articoli 5 e 15;

in relazione alla circostanza che ai sensi degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) il giudizio di opposizione contro le ordinanze-ingiunzioni di pagamento del prefetto e contro le cartelle esattoriali emesse sulla base del titolo esecutivo formatosi ai sensi dell'articolo 203, comma 3, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 (ossia del verbale di accertamento di un'infrazione stradale che diviene titolo esecutivo per una somma maggiore riscuotibile coattivamente mediante i ruoli esattoriali qualora, nei termini previsti, non sia stato proposto il ricorso al prefetto e non sia avvenuto il pagamento spontaneo del minimo della sanzione) è regolato proprio dagli articoli 22 e 23 oltre che dall'articolo 27 (che richiama l'ultimo comma dell'articolo 22) della legge 24 novembre 1981, n. 689;

considerati i risultati della ricerca condotta dalla «Viapark» sul numero di contravvenzioni elevate per divieto di sosta e collegate alla mancanza di parcheggi (con picchi elevatissimi per le città di Roma, Milano e Napoli), le cui risultanze sono state sommariamente illustrate da alcuni quotidiani nazionali nei primi giorni del mese di giugno;

considerato che quando l'importo della cartella esattoriale non è superiore a 600 mila lire, il concessionario della riscossione non ha più l'obbligo di notificare la cartella esattoriale di pagamento con le forme previste dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, potendo procedere, in luogo di essa, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una semplice comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo, sempre restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva;

considerato che quasi tutti i cittadini ricevono ormai periodicamente non più le notificazioni, ma le comunicazioni di avvenuta iscrizione a ruolo di cartelle esattoriali emesse sulla base del titolo esecutivo formatosi ai sensi dell'articolo 203, comma 3, del nuovo codice della strada ma relative a verbali di accertamento di infrazioni stradali risalenti fino al 1992;

considerato che il diritto a riscuotere le somme dovute per le predette violazioni si prescrive in 5 anni dal giorno in cui sono state commesse e che soprattutto i grandi comuni lavorano al limite del rispetto di tale termine quinquennale;

considerato che l'articolo 389, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dispone che «L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, oltre alle spese del procedimento non dà luogo all'emissione del ruolo stesso»;

al fine di semplificare la vita al cittadino, migliorandone al contempo la qualità, risparmiandogli estenuanti procedure, lunghe attese e ripetute assenze dal lavoro con perdita di ore e ore impiegate per recarsi, ogni volta che riceve una cartella esattoriale, all'ufficio contravvenzioni del proprio Comune per sapere a quale contravvenzione essa si riferisca e per verificare la legittimità del ruolo che molte volte viene poi annullato d'ufficio;

al fine di agevolare ai comuni l'immediato incasso delle somme dovute ed al contempo il risparmio delle spese altrimenti sostenute per le procedure di recupero di tali crediti, nonché il cospicuo risparmio delle energie umane e delle risorse finanziarie attualmente investite nell'opera di informatizzazione del vecchio archivio cartaceo delle contravvenzioni risalenti nel tempo (con esiti di efficacia ed efficienza assai incerti a causa del termine quinquennale di prescrizione);

ed, altresì, al fine di permettere al cittadino di conoscere il numero di contravvenzioni al codice della strada risalenti nel tempo ma ancora pendenti e che lo riguardano, mettendolo in condizione di pagarle prima della formazione del ruolo e comunque a condizioni agevolate,

impegna il Governo:

ad emanare una disposizione di definizione agevolata delle pendenze in materia di violazioni al codice della strada, con la quale si preveda che le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (le fattispecie di minore gravità per numero, frequenza e diffusione, tanto da creare una categoria speciale), notificate o contestate fino al 30 novembre 1996 possono essere sanate mediante il versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dagli stessi articoli ed entro un massimo di lire (cinquecentomila) cinquecentomila.

ad emanare una disposizione integrativa del vigente articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni e integrazioni, volta a prevedere che unitamente all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo della cartella esattoriale emessa sulla base del titolo esecutivo formatosi ai sensi dell'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia altresì inviata copia del relativo verbale di accertamento dell'infrazione stradale.

0/2570/1/2

LUBRANO DI RICCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2570, recante «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori»;

in relazione al secondo periodo dell'articolo 1, ove si concede la delega al Governo per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed agli articoli 5 e 15;

in relazione alla circostanza che ai sensi degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) il giudizio di opposizione contro le ordinanze-ingiunzioni di pagamento del prefetto e contro le cartelle esattoriali emesse sulla base del titolo esecutivo formatosi ai sensi dell'articolo 203, comma 3, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 (ossia del verbale di accertamento di un'infrazione stradale che diviene titolo esecutivo per una somma maggiore riscuotibile coattivamente mediante i ruoli esattoriali qualora, nei termini previsti, non sia stato proposto il ricorso al prefetto e non sia avvenuto il pagamento spontaneo del minimo della sanzione) è regolato proprio dagli articoli 22 e 23 oltre che dall'articolo 27 (che richiama l'ultimo comma dell'articolo 22) della legge 24 novembre 1981, n. 689;

considerato che l'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) dispone che la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore con redazione di un verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite;

considerato che l'articolo 384 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) indica, a solo titolo esemplificativo, i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata (tra i quali «accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario»);

considerata la prassi, seguita dai vigili urbani soprattutto nelle grandi città, di interpretare troppo estensivamente le fattispecie che rendono impossibile contestare immediatamente al trasgressore la violazione;

considerato che la semplice annotazione della targa dell'autovettura per la successiva notificazione a domicilio della contravvenzione, pur se vissuta come una semplificazione che comporta risparmio di tempo e forse anche di discussioni, non può essere considerata operazione validamente alternativa al richiamato obbligo della contestazione e verbalizzazione immediata, quando possibile;

considerato infine che tale prassi ha come conseguenza anche il venir meno dei necessari elementi per valutare anche «l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione» come previsto dall'osservanza dei criteri dettati dall'articolo 195, comma 2, del codice della strada, - criteri che unitamente al completo apprezzamento delle risultanze processuali, la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 67 del 1994, ha posto a fondamento del sindacato del giudice dell'opposizione - nonchè l'inserimento di dichiarazioni dell'interessato nel verbale,

impegna il Governo:

ad emanare le opportune disposizioni finalizzate a ribadire il carattere di eccezionalità della deroga al principio posto dall'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che impone l'immediata contestazione al trasgressore della violazione rilevata, con redazione di un verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite, anche specificando meglio e circostanziando le fattispecie di «materiale impossibilità della contestazione immediata» e prevedendo che in tali casi sia data notizia dell'opera svolta dall'agente per ottemperare al disposto del richiamato articolo 200 e per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa.

0/2570/2/2

LUBRANO DI RICCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2570, recante «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori»;

in relazione al secondo periodo dell'articolo 1, ove si concede la delega al Governo per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed agli articoli 5 e 15;

in relazione alla circostanza che ai sensi degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) il giudizio di opposizione contro le ordinanze-ingiunzioni di pagamento del prefetto e contro le cartelle esattoriali emesse sulla base del titolo esecutivo formatosi ai sensi dell'articolo 203, comma 3, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 (ossia del verbale di accertamento di un'infrazione stradale che diviene titolo esecutivo per una somma maggiore riscuotibile coattivamente mediante i ruoli esattoriali qualora, nei termini previsti, non sia stato proposto il ricorso al prefetto e non sia avvenuto il pagamento spontaneo del minimo della sanzione) è regolato proprio

dagli articoli 22 e 23 oltre che dall'articolo 27 (che richiama l'ultimo comma dell'articolo 22) della legge 24 novembre 1981, n. 689;

considerato che gli articoli 203 e 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) regolamentano il ricorso al prefetto avverso la contestazione o la notificazione di un verbale di accertamento di un'infrazione stradale e l'emissione dei conseguenti provvedimenti del prefetto a seguito del suo accertamento;

considerato che il cittadino che riceve la notificazione di un verbale di accertamento di un'infrazione stradale – il 90 per cento delle volte elevato in assenza del trasgressore e del proprietario, o per materiale impossibilità della contestazione immediata e quindi in deroga all'articolo 200 del richiamato decreto legislativo – e che non ha potuto far inserire nel verbale alcuna dichiarazione, può, nel termine perentorio (dalla cui inosservanza discende la decadenza) di 60 giorni dalla notificazione, proporre ricorso al prefetto, con raccomandata avviso di ricevimento, presentando memorie, documenti e anche chiedendo l'audizione personale (articolo 203), al fine di ottenere – una volta considerate anche le sue dichiarazioni – l'eventuale conferma della fondatezza dell'accertamento dell'infrazione stradale (in tal caso il cittadino deve pagare il doppio) o in suo difetto l'annullamento dello stesso e l'archiviazione degli atti;

considerato che ai sensi del successivo articolo 204, il prefetto, esaminati il verbale, il ricorso, i documenti allegati e sentiti gli interessati che ne hanno fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro sessanta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma (pari al doppio) e ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti (di cui viene poi data notizia ai ricorrenti), e che quindi il cittadino che ha proposto ricorso al prefetto – al fine di verificare se l'accertamento di un'infrazione stradale sia fondato – nutre la fondata aspettativa di ottenere una decisione «certa» del proprio ricorso entro 60 giorni dalla data della propria raccomandata, al fine di non lasciare troppo a lungo nell'incertezza la situazione giuridica determinata dall'atto della pubblica amministrazione e per assumere le successive decisioni (ad esempio pagare) sulla base della determinazione del prefetto;

considerato che malgrado la richiamata «espressa» disposizione di legge, si ha notizia da un articolo apparso (nel mese di settembre, primi di ottobre) sul quotidiano «Il Messaggero» che un prefetto abbia emesso l'ordinanza motivata nel termine di cinque anni dalla proposizione del ricorso, e che quasi mai ciò avviene rispettando il termine di legge ossia entro sessanta giorni,

impegna il Governo:

ad emanare le opportune disposizioni finalizzate a disporre che il termine di cui all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è di natura perentoria e quindi previsto a pena di nullità.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2570, recante «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori»;

in relazione al secondo periodo dell'articolo 1, ove si concede la delega al Governo per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed agli articoli 5 e 15;

in relazione alla circostanza che ai sensi degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) il giudizio di opposizione contro le ordinanze-ingiunzioni di pagamento del prefetto e contro le cartelle esattoriali emesse sulla base del titolo esecutivo formatosi ai sensi dell'articolo 203, comma 3, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 (ossia del verbale di accertamento di un'infrazione stradale che diviene titolo esecutivo per una somma maggiore riscuotibile coattivamente mediante i ruoli esattoriali qualora, nei termini previsti, non sia stato proposto il ricorso al prefetto e non sia avvenuto il pagamento spontaneo del minimo della sanzione) è regolato proprio dagli articoli 22 e 23 oltre che dall'articolo 27 (che richiama l'ultimo comma dell'articolo 22) della legge 24 novembre 1981, n. 689;

considerate le sentenze della Corte costituzionale nn. 255 e 311 del 1994, nn. 437 e 507 del 1995, n. 168 del 1996 ed in particolare l'ordinanza n. 67 del 1994;

considerati gli articoli 203 e 204 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di ricorso al prefetto;

considerata la necessità di dare attuazione attraverso l'emanazione di specifiche disposizioni all'interpretazione adeguatrice contenuta nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 255 e 311 del 1994 secondo la quale «L'opposizione all'autorità giudiziaria avverso il verbale di accertamento o contestazione in tema di infrazione al codice della strada, non è subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo al prefetto, ed essendo il ricorso amministrativo un rimedio meramente facoltativo, il mancato preventivo esperimento del ricorso al prefetto non preclude la tutela giudiziaria nè la fa decadere», e nella sentenza della Corte costituzionale n. 437 del 1995 secondo la quale è «Ammessa la possibilità di ottenere la sospensione della riscossione, pretesa con la cartella esattoriale emessa sulla base del titolo esecutivo formatosi ai sensi dell'articolo 203, comma 3 del nuovo codice della strada»;

considerata altresì l'ordinanza della Corte costituzionale n. 67 del 1994, che tratta del giudizio di opposizione, previsto dal comma 3 dell'articolo 205 del codice della strada e regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che afferma che in base al comma 11 dell'articolo 23, il sindacato del giudice è esteso anche alla determinazione in concreto della misura della sanzione, e che il giudice è tenuto a determinare l'ammontare della sanzione in relazione ad un completo apprezzamento delle risultanze processuali e con l'osservanza dei criteri dettati dall'articolo 195, comma 2, dello stesso testo normativo (gravità della violazione, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità e condizioni economiche del trasgressore),

impegna il Governo:

in aderenza allo spirito delle richiamate sentenze ed al fine di mantenere pieno il sindacato del giudice dell'opposizione, a non limitare i motivi in base ai quali è possibile proporre l'opposizione innanzi all'autorità giudiziaria avverso il verbale di accertamento o contestazione di infrazione al codice della strada avverso la cartella esattoriale emessa sulla base del medesimo verbale divenuto titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, del nuovo codice della strada.

0/2570/4/2

LUBRANO DI RICCO

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sull'emendamento 15.4, solo relativamente alla lettera *c-bis*) dal medesimo introdotta, nonché sugli emendamenti 15.7, notando che esso, ancorchè alquanto innovativo rispetto alla sistematica, ottiene un effettivo beneficio per i cittadini, e 15.8. Esprime parere contrario sull'emendamento 15.4, limitatamente alla lettera *c-ter*) ivi introdotta, nonché sugli emendamenti 15.5, 15.9 e 15.10.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull'emendamento 15.4, solo relativamente alla parte introduttiva della lettera *c-bis*), si rimette alla Commissione sugli emendamenti 15.7 e 15.8 ed esprime parere contrario sull'emendamento 15.4, limitatamente alla lettera *c-ter*) da esso introdotta e sui restanti emendamenti all'articolo 15.

Posto in votazione l'emendamento 15.4 per parti separate, vengono rispettivamente approvate le lettere *c-bis*) e *c-ter*) e, infine, l'emendamento risulta, approvato nel suo complesso.

Senza discussione è approvato l'emendamento 15.5.

La Commissione approva, quindi, gli emendamenti 15.7 e 15.8, che, in assenza del presentatore, erano stati fatti propri dal senatore CIRAMI.

Gli emendamenti 15.9 e 15.10 vengono dichiarati decaduti per l'assenza del presentatore.

Si passa, quindi, all'esame degli ordini del giorno presentati.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 15.8, risulta assorbito il primo degli impegni contenuti nell'ordine del giorno 0/2570/1/2. Inoltre, a seguito dell'assorbimento dell'emendamento 15.11 per effetto dell'approvazione dell'emendamento 5.21, risulta anche precluso l'ordine del giorno 0/2570/3/2. In assenza del presentatore gli ordini del giorno vengono, poi, dichiarati decaduti per la parte non assorbita.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 15.

Il presidente ZECCHINO avverte che si passerà all'esame delle proposte di coordinamento, che dovranno intendersi riferite al testo del disegno di legge n.2570, come modificato per effetto degli emendamenti approvati dalla Commissione.

Il relatore FOLLIERI illustra le proposte di coordinamento Coord. 1.1 e Coord. 2.1 che, poste separatamente ai voti sono approvate.

Il relatore illustra quindi la proposta di coordinamento Coord. 8.1 sulla quale si apre un breve dibattito in cui prendono successivamente la parola il senatore CENTARO, il senatore BERTONI e il presidente ZECCHINO.

Il relatore, sulla base delle indicazioni emerse nel corso di tale dibattito, modifica la proposta di coordinamento Coord. 8.1, riformulandola nella proposta Coord. 8.1 (Nuovo testo).

Posta ai voti è quindi approvata la proposta Coord 8.1 (Nuovo testo).

Il relatore illustra quindi le proposte di coordinamento Coord. 11.5, Coord. 11.1, Coord. 11.2, Coord. 11.3 e Coord. 11.4.

Su tali proposte si svolge un breve dibattito nel quale intervengono i senatori BERTONI e CENTARO, il presidente ZECCHINO e il relatore FOLLIERI che, infine, ritira la proposta Coord. 11.1.

Poste separatamente ai voti, sono poi approvate le proposte di coordinamento Coord. 11.5, Coord. 11.2, Coord. 11.3 e Coord. 11.4.

Il relatore illustra successivamente la proposta di coordinamento Coord. 13.1, che viene posta ai voti e approvata, nonché la proposta Coord. 14.0.1 sulla quale prende la parola il senatore BERTONI che esprime alcune perplessità circa la riconducibilità della medesima all'ambito proprio del coordinamento.

Il relatore FOLLIERI ritira la proposta di coordinamento Coord. 14.0.1, riservandosi di ripresentarla eventualmente come emendamento in Assemblea.

Il relatore illustra successivamente le proposte di coordinamento Coord. 15.1, Coord. 15.2 e Coord. 15.3, sottolineando, con specifico riferimento a quest'ultima, come la soppressione del comma 2 dell'articolo 15 del testo in esame sia giustificata dal fatto che il rinvio ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge n.400 del 1988 appare del tutto pleonastico, mentre il rinvio al comma 3 dello stesso articolo 14 sarebbe in contrasto con la volontà, manifestata dalla Commissione più volte nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2570, che le deleghe in esso contenute siano esercitate dal Governo ciascuna con un unico decreto legislativo.

Sono separatamente poste ai voti ed approvate le proposte Coord. 15.1, Coord. 15.2 e Coord. 15.3.

Il relatore FOLLIERI, dopo un intervento del senatore BERTONI, ritira poi la proposta di coordinamento Coord. 16.1, mentre illustra la proposta di coordinamento Coord. 16.2 che viene posta ai voti e approvata.

Dopo l'illustrazione del RELATORE, viene posta ai voti ed approvata la proposta di coordinamento Coord. 17.2.

Dopo un breve dibattito al quale prendono parte il presidente ZECCHINO, il senatore RUSSO e il senatore BERTONI, il relatore FOLLIERI ritira la proposta di coordinamento Coord. 18.1.

Il RELATORE illustra quindi la proposta di coordinamento Coord. 18.0.1, volta ad introdurre una disposizione transitoria in materia di perseguibilità a querela modellata sul precedente di cui all'articolo 99 della legge n. 689 del 1981.

Il senatore BERTONI ritiene impossibile approvare in sede di coordinamento una disposizione transitoria come quella contenuta nella proposta testè illustrata, proposta di cui peraltro condivide il merito, e giudica senz'altro preferibile e più opportuno che essa venga esaminata e approvata dall'Assemblea.

Il relatore FOLLIERI ritira, in considerazione dei rilievi svolti dal senatore BERTONI, la proposta Coord. 18.0.1.

Il presidente ZECCHINO propone infine che la Commissione conferisca mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge n. 2570, come modificato nel corso dell'esame, proponendo l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 206 e delle petizioni n. 85, n. 167 e n. 256. Propone altresì che venga conferito mandato al relatore a procedere alle modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie e che egli sia autorizzato a richiedere all'Assemblea lo svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02ª, 0080ª)

Ha la parola il senatore RUSSO il quale, prendendo spunto dalla conclusione dell'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 2570 e 206, auspica che nell'ambito della Commissione si proceda alla costituzione di un comitato ristretto al quale affidare il compito, riprendendo anche il lavoro svolto nella precedente legislatura, di

procedere all'elaborazione di un organico progetto di riforma del codice penale.

Il presidente ZECCHINO si dichiara pienamente d'accordo con il senatore RUSSO, ma coglie altresì l'occasione per sottolineare l'esigenza che i lavori della Commissione si svolgano in futuro in maniera più concentrata e tenendo maggiormente conto dei limitati margini di tempo a disposizione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente ZECCHINO avverte che non avrà più luogo la seduta della Commissione già prevista per le ore 20,30 di oggi.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO IN SEDE
REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1496
E 2157**

Art. 15.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 171-ter. - 1. È punito con la reclusione sino a quattro anni e con la multa da due a otto milioni di lire chiunque, abusivamente e a fini di lucro, duplica o riproduce con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.

2. La pena di cui al comma precedente è aumentata sino ad un massimo di 1/3 per chi:

a) abbia riprodotto o duplicato abusivamente oltre cinquanta copie della stessa opera;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione o duplicazione, si sia reso colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) abbia promosso od organizzato le attività illecite di cui al comma 1.

3. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da uno a sei milioni di lire chiunque, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, per fine di lucro, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione, con qualsiasi procedimento, anche via satellite o via cavo, faccia ascoltare in pubblico o trasmetta a mezzo della radio le duplicazioni o le riproduzioni abusive di cui al comma 1.

4. La pena di cui al comma 3 si applica a chiunque detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga in commercio, e conceda in noleggio, o comunque in uso a qualunque titolo, detenga per gli usi anzidetti, proietti, in pubblico, trasmetta a mezzo della

televisione con qualsiasi procedimento, anche via satellite o via cavo, faccia ascoltare in pubblico o trasmetta videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento non contrassegnati dalla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 12, o dotate di contrassegno contraffatto o alterato.

5. Soggiace alla pena di cui al comma 3 chiunque, in assenza di un previo accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo per fini di lucro un servizio criptato ricevuto per mezzo di dispositivi di decodificazione speciali.

6. È punito con la multa da uno a tre milioni di lire chiunque acquisti, detenga o utilizzi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

7. È punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a sei milioni di lire chiunque per fini di lucro introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita e la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque in uso a qualsiasi titolo, promuova commercialmente o installi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

8. La pena di cui al comma 3 è aumentata sino ad un massimo di un terzo per chi:

a) esercitando attività di distribuzione o vendita di supporti audiovisivi o fonografici, detenga, distribuisca, venda o noleggi, videocassette o altri supporto audiovisivi, dischi, musicassette o altri supporti fonografici non dotati di contrassegno SIAE o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

b) abbia illecitamente utilizzato per più di cinque volte per emissioni televisive via etere, via satellite o via cavo o in sale cinematografiche opere dell'ingegno tutelate dalla legge sul diritto d'autore.

9. È punito con la reclusione sino a quattro anni e con la multa da uno a sei milioni di lire chiunque abusivamente:

a) riproduca a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico o elettronico, una o più opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche e didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero opere multimediali, che siano protette dalla presente legge, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

b) compia uno dei fatti previsti nella lettera a) mediante una delle forme di elaborazione previste dalla presente legge;

c) pur non avendo concorso a tale riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, ponga in commercio o detenga per la vendita o introduca a fini di lucro nel territorio dello Stato dette riproduzioni.

10. Le pene previste nel presente articolo non sono inferiori, nel minimo, a due anni di reclusione o a due milioni di multa se il fatto è di rilevante gravità.

11. Alla condanna per uno dei reati previsti dai commi 1, 3 e 9 consegue l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale.

12. La condanna per i reati di cui ai commi 1, 3 e 9 comporta la pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo, nonchè la sospensione per periodo di sei mesi e, nelle ipotesi contemplate dal comma 2, lettera b) e dal comma 8, lettera b) la revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

13. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici».

15.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

15.1

RUSSO, SENESE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato, al comma 1 sostituire le parole: «due a otto» con le altre «uno a sei» e le parole: «da uno» con l'altra «sino».

15.3

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 1 sostituire le parole da: «abusivamente» a «lucro» con le altre: «abusivamente e per fini di lucro utilizzi in pubblico, duplichi, riproduca».

15.4

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 1 sopprimere le parole: «delle videocassette».

15.5

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 3 dopo la parola: «pena» inserire le altre «prevista al comma 1».

15.6

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 3 dopo la parola: «aumentata» inserire le altre: «sino ad un massimo di un terzo».

15.7

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 3 sopprimere la lettera d).

15.8

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sostituire le parole: «uno a sei» con le altre «quattro a dodici».

15.9

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sostituire le parole: «uno a sei» con le altre «due a otto».

15.10

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sopprimere le parole: «detenga per gli usi anzidetti».

15.11

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sopprimere le parole: «o in privato».

15.12

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sopprimere la lettera a).

15.13

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sopprimere la lettera b).

15.14

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 5 dopo le parole: «pena» inserire le altre: «prevista al comma 4».

15.15

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 5 sopprimere le parole: «abusivamente riprodotti» e al comma 6 sostituire le parole: «il fatto è» con le altre: «i fatti previsti dal comma 4 sono».

15.16

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 7 sostituire le parole: «due a otto» con le parole: «uno a sei» e le parole: «da uno» con la parola «sino».

15.17

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 9 sostituire le parole: «la multa da uno a tre milioni di lire» con le altre: «la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione».

15.18

CENTARO, GRECO

Art. 14.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Nell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, al comma 1, le parole: “a fini di lucro” sono sostituite con le seguenti: “per trarne profitto”».

14.0.2

CENTARO, GRECO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570**Art. 16.**

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «l'effetto estintivo del reato» sino alla fine con le seguenti: «la sospensione dell'esecuzione alla tenuta di condotte risarcitorie o reintegratorie, ovvero all'adempimento di prescrizioni o di forme di messa alla prova impartite dal giudice, e collegando all'ottemperanza l'immediato effetto estintivo del reato».

16.0.1 (Nuovo testo)/30

FASSONE

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di condizioni di procedibilità e di sanzioni sostitutive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che preveda misure finalizzate ad una definizione anticipata del procedimento penale, nonchè un ampliamento delle misure sostitutive alla detenzione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e un organico coordinamento con l'istituto della sospensione condizionale della pena, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre, per i reati puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a tre anni sola o congiunta a pena pecuniaria, nuove ipotesi di estinzione conseguenti a condotte di efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata o a condotte di adempimento tardivo dell'obbligo violato, nonchè al pagamento a titolo di sanzione non penale di una somma non superiore alla metà del massimo della pena edittale, ragguagliando la pena detentiva ai sensi dell'articolo 135 del codice penale;

b) estendere, ove possibile e compatibilmente con la struttura dell'illecito, l'applicazione dell'istituto della prescrizione disciplinato dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, nell'ambito delle contravvenzioni ricomprese nelle materie men-

zionate dalla presente legge, introducendo gli adattamenti necessari in relazione alla specificità dell'adempimento dell'obbligo violato;

c) ampliare la procedibilità per querela in riferimento a condotte che non siano di rilevante gravità e comunque punite con pena non superiore a tre anni;

d) rivedere la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni:

1) aumentando fino al doppio i limiti previsti dall'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, subordinando la sostituzione, per le fasce eccedenti i limiti attualmente previsti, al comportamento del reo successivo al reato, anche solo parzialmente efficace a ripararne l'offesa, eliminarne gli effetti o risarcirne il danno, tenendo conto delle diverse tipologie di reato;

2) modificando e semplificando il regime delle preclusioni soggettive alla sostituzione, prevedendo che essa non si applichi ai soggetti condannati a pene superiori a cinque anni nell'ultimo quinquennio ovvero più di cinque volte nell'ultimo decennio per reati della stessa indole;

3) riformulando la disciplina delle preclusioni oggettive, limitandole alla sola pena pecuniaria e riferendole ai soli reati offensivi di beni giuridici di rilevante importanza;

4) introducendo nuove sanzioni sostitutive basate sulla detenzione domiciliare, anche saltuaria, ovvero sulla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, entro il limite di sostituzione della libertà controllata, e con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative e di reinserimento sociale del condannato;

5) revisionando l'istituto della sospensione condizionale della pena prevedendo la non sospensibilità della pena laddove vengano applicate sanzioni sostitutive e potenziando l'efficacia di prevenzione con la subordinazione dell'effetto estintivo del reato alla tenuta di condotte risarcitorie o reintegratorie, ovvero all'adempimento di prescrizione o di forme di messa alla prova impartite dal giudice».

16.0.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: «con il decreto legislativo di cui all'articolo 1», con le altre: «con i decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 11».

15.1

PASTORE, CENTARO, GRECO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ad emanare le norme di coordinamento delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 con tutte le altre leggi dello Stato nonché le norme di carattere transitorio».

15.2

PASTORE, CENTARO, GRECO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 della presente legge» con le seguenti: «contenute nella presente legge».

15.3

RUSSO, BERTONI, CALVI, FASSONE, SENESE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis). A prevedere, anche in deroga all'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che le condotte poste in essere precedentemente e che per effetto dello stesso decreto legislativo sono trasformate in illeciti amministrativi, nonché quelle di cui all'articolo 11 della presente legge, saranno valutate e giudicate dall'autorità amministrativa, la quale applicherà le nuove sanzioni previste in sostituzione di quelle penali;

c-ter). A prevedere l'istituzione di un'Anagrafe nazionale delle violazioni amministrative, tenuta con sistemi informatizzati, ovvero a prevedere che le medesime siano iscritte nel casellario generale, al fine di permettere la valutazione di condotte illecite reiterate, anche non specifiche.

15.4

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-quater). A prevedere che le pronunce delle autorità competenti ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, sanzioni amministrative accessorie, provvedimenti cautelari, ovvero a decidere sulle relative opposizioni siano assunte previa acquisizione del certificato dell'Anagrafe nazionale delle violazioni amministrative ovvero del certificato penale generale;

c-quinquies). A prevedere che le sentenze e ogni altro provvedimento dei giudici penali, anche inerenti l'esecuzione delle pene, siano pronunciati o assunti previa acquisizione del certificato dell'Anagrafe nazionale delle violazioni amministrative ovvero del certificato penale generale, sulla cui base sarà dato luogo alla commisurazione della pena e alla concedibilità di benefici».

15.5

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis). Individuare l'autorità giudiziaria competente in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689, stabilendo che tale autorità è generalmente il giudice di pace, ed è invece il pretore civile nelle materie di cui agli articoli 2 e 11 della presente legge ed in quelle che concernono la tutela di rilevanti interessi diffusi».

15.6

FASSONE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). A prevedere che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, può essere depositata nella cancelleria del giudice competente anche mediante spedizione di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento e che tale facoltà è subordinata, pena l'inammissibilità del ricorso, alla sottoscrizione con firma autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

15.7

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). A prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, notificate o contestate entro il 30 novembre 1996, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dagli stessi articoli ed entro un massimo di lire cinquecentomila».

15.8

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). Ad emanare una disposizione integrativa del vigente articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni e integrazioni, volta a prevedere che unitamente all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo della cartella esattoriale emessa sulla base del titolo esecutivo formatosi ai sensi dell'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia altresì inviata copia del relativo verbale di accertamento dell'infrazione stradale».

15.9

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). Ad emanare le disposizioni finalizzate a ribadire il carattere di eccezionalità della deroga al principio posto dall'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche specificando meglio e circostanziando le fattispecie di "materiale impossibilità della contestazione immediata" e prevedendo che in tali casi sia data notizia dell'opera svolta dall'agente per ottemperare al disposto del richiamato articolo 200 e per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa».

15.10

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). A disporre che il termine di cui all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è di natura perentoria e quindi previsto a pena di nullità».

15.11

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, sostituire le parole: «il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è adottato», con le altre: «i decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 11 sono adottati».

15.12

PASTORE, CENTARO, GRECO

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «negli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15, comma 1,» con le altre: «negli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 13» e inserire dopo le parole: «al giudice di pace» le altre: «, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal successivo articolo 1-bis,».

Coord. 1.1

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere espressamente la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio, nonché la revoca della relativa licenza, in relazione ai singoli illeciti amministrativi ovvero alle violazioni di cui alla lettera b), oltre che nel caso di reiterazione anche non specifica di queste ultime, per i fatti di maggiore gravità dai quali derivi pericolo per la salute».

Coord. 2.1

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) prevedere nella ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) eventuali sanzioni amministrative accessorie».

Conseguentemente, alle lettere a) e b), sopprimere le parole: «nonchè sanzioni amministrative accessorie» e alla lettera d) sopprimere le parole: «oltre ad eventuali sanzioni accessorie idonee a prevenirli».

Coord. 8.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) prevedere nella ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) eventuali sanzioni amministrative accessorie».

Conseguentemente, alle lettere a) e b), sopprimere le parole: «nonchè sanzioni amministrative accessorie» e alla lettera d) sopprimere le parole: «oltre ad eventuali sanzioni accessorie idonee a prevenirli».

Coord. 8.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 11.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) eliminare le sanzioni penali per le violazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), che non ledono nè espongono a pericolo il bene tutelato dalla normativa a difesa dell'ambiente e del territorio».

Coord. 11.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «osservanza alle sanzioni ripristinatorie» con le altre: «osservanza al provvedimento che dispone la riduzione in pristino ovvero di rilascio successivo di autorizzazione in sanatoria».

Coord. 11.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria adeguata all'entità del fatto per la violazione del primo comma dell'articolo 20, lettera a)» con le altre: «trasformare in violazione amministrativa il reato previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 20».

Coord. 11.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «lettera h)» con le altre: «lettere h) e i)».

Coord. 11.3

IL RELATORE

Trasformare il comma 2 dell'articolo in un articolo aggiuntivo da premettere all'articolo 14.

Coord. 11.4

IL RELATORE

Art. 13.

Anteporre l'articolo 13 all'articolo 11, l'articolo 16 all'articolo 14, e l'articolo 18-bis all'articolo 15.

Coord. 13.1

IL RELATORE

Art. 14.

Dopo l'articolo 14-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-ter.

1. Il comma 4, dell'articolo 340 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

“4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto.”».

Coord. 14.0.1

IL RELATORE

Art. 15.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«1. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 11 e 16, il Governo è altresì delegato»:

Coord. 15.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio;».

Coord. 15.2

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

Coord. 15.3

IL RELATORE

Art. 16.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o sostitutive della medesima detenzione».

Coord. 16.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «punito con pena detentiva» inserire le altre: «fino ad un anno,».

Coord. 16.2

IL RELATORE

Art. 17.

Al comma 1, sostituire le parole: «i decreti sono adottati» con le altre: «i decreti possono essere adottati».

Coord. 17.2

IL RELATORE

Art. 18.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. È abrogato il comma 26 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sopprimere la lettera b)».

Coord. 18.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità o querela)

1. Per i reati perseguibili a querela, ai sensi delle precedenti disposizioni o dei decreti legislativi da esse previsti, commessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge o dei citati decreti, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Se è pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine dal giorno in cui la persona offesa è stata informata».

Coord. 18.0.1

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 13 MAGGIO 1998

127^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

indi del Vice Presidente

PORCARI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3150) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(3151) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto con esiti separati)

Riferisce congiuntamente alla Commissione il senatore BASINI, che si dichiara favorevole ai due accordi in esame per motivi di ordine generale – essendo l'America Latina un'area che ha forti legami con l'Italia – e per la specifica importanza del Brasile sia come potenziale economico sia per la posizione di primo piano che occupa in alcuni settori scientifici.

Inoltre la cooperazione con il Brasile può servire anche a favorire un programma di salvaguardia delle foreste tropicali, la cui sopravvivenza non costituisce un problema interno di quel paese, ma incide in maniera rilevantissima sugli equilibri ambientali dell'intero paese.

Infine il relatore Basini sottolinea l'esiguità delle risorse stanziare per l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo con un paese dell'importanza del Brasile: 102 milioni di lire annue sembrerebbero una somma inadeguata a raggiungere significativi risultati.

Il senatore PROVERA si associa alle ultime considerazioni del relatore e chiede spiegazioni sull'impiego che si prevede della somma stanziata.

Il sottosegretario TOIA espone anzitutto le linee generali della politica italiana verso l'America Latina, che il Governo considera una priorità non soltanto per il retaggio del passato – in quella regione vi è un grande numero di emigrati, molti dei quali conservano la cittadinanza italiana – ma anche in considerazione dei grandi cambiamenti avvenuti nel più recente periodo. In particolare, ricorda la stabilizzazione democratica dei principali Stati latino-americani, che riverbera positive conseguenze anche su paesi minori, come dimostra il caso del Paraguay; l'avvio di un processo di integrazione economica con la creazione del MERCOSUR; la tendenza che ne consegue a creare istituzioni comuni sull'esempio di ciò che è avvenuto nel dopoguerra in Europa occidentale.

Sotto il profilo politico i paesi appartenenti al MERCOSUR avvertono l'esigenza di un accordo tra tale organizzazione e l'Unione europea, anche per controbilanciare l'integrazione con i paesi dell'America settentrionale, che è stata rilanciata con particolare convinzione dall'amministrazione Clinton. In tale quadro ha un'importanza notevole anche la collaborazione in campo culturale, dal momento che la maggior parte della classe dirigente dei paesi latino-americani non compie più i propri studi nelle università europee – come avveniva in passato – ma si forma preferibilmente negli atenei degli Stati Uniti.

Negli incontri intergovernativi che si sono svolti negli ultimi tempi è emerso un vivo interesse dei Governi latino-americani verso la cultura italiana – oltre naturalmente ai consolidati legami con la cultura spagnola – ed è stata avanzata la richiesta di concentrare gli sforzi di cooperazione soprattutto nel settore scolastico e nella formazione professionale. Peraltro l'Italia già eroga contributi a un considerevole numero di scuole italiane all'estero e finanzia corsi di lingua italiana nelle scuole straniere. Si sta ora valutando di mettere a disposizione delle autorità scolastiche straniere insegnanti di italiano, al fine di consentire l'istituzione di corsi curriculari in questa materia.

Il sottosegretario Toia si sofferma poi sulla cooperazione in campo economico, che parte da una base importante per l'entità dell'interscambio e per la presenza di grandi imprese italiane in Brasile e in altri paesi latino-americani. Questi Stati vorrebbero ora importare il modello industriale italiano fondato sulle piccole e medie imprese, ma ciò richiede l'esistenza di condizioni economiche e sociali favorevoli. Vi è comunque una forte presenza delle imprese italiane, soprattutto nello Stato di San Paolo, e il Ministero degli affari esteri svolge una forte attività promozionale, in collaborazione con l'ICE e con le camere di commercio delle principali città italiane.

Informa poi che è in fase avanzata il progetto di un vertice tra i paesi dell'Unione europea e quelli dell'America Latina – che il Governo sostiene con interesse – e precisa infine che i 102 milioni di lire, cui il relatore ha fatto riferimento, sono esclusivamente la spesa per il funzio-

namento dei due organismi previsti dall'accordo: il Consiglio italo-brasiliano e il gruppo di lavoro per la cooperazione finanziaria, economica ed industriale.

Il senatore PROVERA ricorda che l'Argentina già da parecchi anni richiede all'Italia un trasferimento di *know-how* in campo industriale e la creazione di *joint-ventures* per piccole e medie imprese. Si domanda poi con quali risorse il Governo intenda finanziare gli interventi nel campo della formazione professionale, considerati i drastici tagli che sono stati apportati ai fondi della cooperazione. Infine chiede con quali criteri saranno scelti i membri dei comitati misti previsti dai due accordi, nonché i programmi che tali comitati dovranno proporre.

Il relatore BASINI esprime grande apprezzamento per l'esposizione del rappresentante del Governo e auspica che siano mantenuti stretti rapporti con le comunità italiane esistenti in Brasile. Domanda poi cosa si intenda fare per assicurare la possibilità di ricevere i programmi dell'emittente televisiva pubblica in tutta l'America Latina.

Il sottosegretario TOIA fa presente che proprio oggi nell'assemblea del Consiglio generale degli italiani all'estero si discute dei programmi di potenziamento della società RAI International, che ha incontrato difficoltà a trasmettere nell'intera area sudamericana. Il Governo intende poi proporre alla RAI iniziative congiunte per l'insegnamento della lingua italiana all'estero.

Per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo, il livello di reddito raggiunto dai principali Stati latino-americani impedisce l'erogazione di crediti di aiuto, mentre per gli interventi a dono i paesi di prima priorità sono quelli del continente africano. Peraltro l'ineguale distribuzione del reddito, dovuta agli enormi squilibri sociali e territoriali del Brasile, potrebbe indurre il Governo a riconsiderare le scelte compiute negli scorsi anni.

Il senatore PROVERA, pur prendendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, ribadisce l'importanza della formazione professionale: basti pensare che alcune attività produttive finanziate dalla cooperazione italiana non hanno dato i risultati sperati, per la mancanza di manodopera specializzata nei paesi beneficiari.

Il sottosegretario TOIA conclude la sua replica precisando che il Consiglio italo-brasiliano per la cooperazione economica, industriale, finanziaria e allo sviluppo sarà presieduto dai Ministri degli esteri dei due Stati e, pertanto, saranno chiamati a farne parte personalità di rilievo delle amministrazioni, ovvero del mondo imprenditoriale; la commissione esecutiva prevista dall'accordo di collaborazione culturale sarà invece composta prevalentemente da funzionari.

Il presidente MIGONE avverte che la 1ª e la 5ª Commissione hanno espresso parere favorevole su entrambi i disegni di legge in esame.

Con separate votazioni, la Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione dei disegni di legge nn. 3150 e 3151.

(3043) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il 30 novembre 1990*

(3044) *Adesione della Repubblica italiana ai Protocolli emendativi delle Convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992, e loro esecuzione*

(Esame congiunto con esiti separati)

La relatrice SQUARCIALUPI illustra congiuntamente due disegni di legge riguardanti atti internazionali sottoscritti dall'Italia in materia di lotta all'inquinamento da idrocarburi e definizione della responsabilità civile per i danni derivanti. L'accordo firmato a Londra nel 1990 si rivolge a tutti gli operatori coinvolti nei trasporti e nel trattamento degli idrocarburi, per prevenire e reprimere comportamenti pregiudizievoli alla sicurezza dei mari: si intende promuovere la cooperazione internazionale anche in conseguenza del vertiginoso aumento del traffico marittimo di idrocarburi, con la conseguente crescita di incidenti e disastri, dovuti anche all'aumento della stazza delle petroliere che mettono in grave pericolo soprattutto i mari chiusi come il Mediterraneo.

La convenzione stabilisce che ognuno degli operatori deve disporre di un piano di emergenza contro l'inquinamento e fissa norme che istituiscono sistemi rapidi di trasmissione delle informazioni a seguito di incidenti in mare, creando una sorta di catena di allarme messa in moto dallo Stato costiero pi vicino. Gli stessi Stati dovranno disporre di un quantitativo di materiale per lottare contro l'inquinamento e dovranno disporre programmi di formazione di personale competente, da rivolgere anche sotto forma di aiuto ai paesi in via di sviluppo.

I protocolli emendativi alle convenzioni concernenti la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, invece, sono volti a istituire un fondo internazionale di indennizzo e a fissare le modalità della sua utilizzazione. Viene fatto obbligo ai proprietari delle imbarcazioni di istituire fondi di garanzia per ottenere la limitazione della responsabilità la cui somma è fissata in franchi oro, data probabilmente la stabilità di questo tipo di valuta. Rileva alcune innovazioni negative tra cui quella di ammettere al risarcimento del danno ambientale solo nei limiti dei costi di «ragionevoli» misure di ripristino, non accettando la tesi della piena risarcibilità per la difficoltà, ritenuta insuperabile, di stabilirne con precisione portata e limiti. Non si prevede inoltre un

tetto differenziato per le aree speciali e sensibili come quelle a pi alto valore turistico. Inoltre viene ricostituito un comitato esecutivo con poteri di valutare le richieste di indennizzo, che prima spettavano all'Assemblea prevista dalla convenzione. Nonostante queste valutazioni negative il Governo italiano chiede l'adesione proprio perchè, una volta l'Italia divenuta parte dei nuovi protocolli, si potrà impegnare a prendere iniziative per apportare le modifiche necessarie ed inoltre per poter accedere ai nuovi fondi raddoppiati rispetto al passato: per questi motivi ne raccomanda quindi l'approvazione.

Il senatore TABLADINI desidera richiamare l'attenzione sulla maggiore pericolosità per mari chiusi come il Mediterraneo perchè, se pure sono stati fatti passi avanti nella tecnica navale per le costruzioni a doppio scafo, come le petroliere, continuano a circolare piccole imbarcazioni, oltretutto vetuste, soprattutto nei mari a fondali pi bassi. Ben si comprende il diverso pericolo che coste di mari chiusi rischiano, con conseguenti danni enormi all'ecosistema e all'industria del turismo: ad esempio la riviera adriatica ogni anno invasa dalla mucillagine, fenomeno certamente non spiegabile con i soli mutamenti del clima, subisce danni ingenti che sfuggono a questi risarcimenti. Auspica che si disciplinino diversamente le previsioni e i controlli e che il Governo si adoperi per sollevare questa specificità in sede di firma di simili convenzioni.

Il senatore VOLCIC concorda pienamente con i rilievi formulati dal collega Tabladini, ricordando che purtroppo la economicità di questi trasporti attraverso bettoline ha fatto sì che siano stati abbandonati gli oleodotti e che si sia ricominciata ad utilizzare la via marittima, malgrado le proteste delle autorità e delle popolazioni rivierasche.

Il sottosegretario TOIA concorda con le osservazioni sollevate, ma ritiene necessaria la ratifica degli accordi in esame in quanto occorre adeguare l'Italia ai sistemi rivalutati di risarcimento dei danni. Assicura per l'impegno del Governo a promuovere protocolli volti a disciplinare differentemente il problema dei mari interni.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordati i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a e 5^a su ambedue i disegni di legge all'esame, pone ai voti separatamente il mandato alla relatrice Squarcialupi a riferire favorevolmente sui disegni di legge nn. 3043 e 3044.

La Commissione approva.

(3146) Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con annessi, fatto a Oslo il 14 giugno 1994, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

La relatrice SQUARCIALUPI, ricordando la coincidenza che molti anni fa la vide relatrice della stessa adesione alla convenzione in esame

per conto del Parlamento europeo, osserva che numerosi protocolli si sono succeduti nel tempo volti alla riduzione delle emissioni di zolfo. L'Italia è particolarmente interessata a questo protocollo, non tanto come vittima quanto come esportatrice di inquinamento di anidride solforosa: la massa di emissioni proviene per il 46 per cento dalle centrali termoelettriche, per il 34 per cento dagli impianti di combustione industriale e per il resto da trasporti e da altri processi industriali. Entro il 2005 si prevede un'ulteriore riduzione delle emissioni, che si aggiungeranno ai progressi già fatti dall'Italia nell'ultimo decennio. Il protocollo prevede anche che si debbano adottare strategie politiche e programmi nazionali per applicare misure per il controllo e la riduzione delle emissioni di zolfo e, data la copiosa legislazione italiana in materia, non dovrebbe esserci bisogno di ulteriori misure. I costi contenuti nel disegno di legge rientrano in parte nei compiti istituzionali delle amministrazioni dello Stato, e le spese straordinarie riguardano attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e approfondimento delle conoscenze e delle tecnologie. Raccomanda senz'altro la sollecita approvazione.

Il sottosegretario TOIA concorda e si rimette alla Commissione.

Il presidente PORCARI ricorda il parere favorevole della 1^a Commissione e quello favorevole con osservazioni della 5^a Commissione. Pone ai voti poi il mandato alla relatrice Squarcialupi di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,40.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1998

112^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,10.***SULLA COSTITUZIONE DI UNA BRIGATA MULTINAZIONALE**
(A007 000, C04^a, 0069^o)

Il Presidente GUALTIERI ricorda che nella seduta del 6 maggio scorso il senatore Manfredi aveva chiesto informazioni al Governo sulla legittimità e sulle modalità di costituzione di una brigata multinazionale. Rende noto che il sottosegretario Brutti è pronto a fornire le informazioni richieste.

Il sottosegretario BRUTTI afferma che nel contesto dell'evoluzione interna alla NATO e in considerazione del ricorso sempre più frequente a forze multinazionali si sono delineate negli anni diverse iniziative che si pongono quale base di una identità europea di sicurezza e difesa.

La creazione della forza multilaterale terrestre italo-slovena-magiaro si propone di estendere il concetto di difesa europea anche a nazioni non ancora facenti parte della NATO ma che rivestono un ruolo chiave per la sicurezza europea e per gli interessi nazionali italiani nell'area balcanica e centro-meridionale dell'Europa. L'Italia ricopre il ruolo di paese di riferimento e *leader* nelle attività relative alla costituzione della brigata. Sotto l'ombrello di una «dichiarazione di intenti» del 13 novembre 1997 e dell'accordo politico firmato ad Udine dai ministri della difesa il 18 aprile scorso, è al momento in fase di elaborazione un accordo che definirà nel dettaglio strutture e procedure per l'attivazione della Brigata. In particolare è prevista la costituzione di una brigata di fanteria leggera, avente sede ad Udine composta da un comandante, un comando (da rendere multinazionale) e un supporto tattico-logistico della Brigata alpina Julia, un vicecomandante sloveno od ungherese secondo

una turnazione annuale e un reggimento di fanteria fornito da ogni nazione partecipante che avrà comunque sede nella propria località d'origine.

Il sottosegretario prosegue rilevando che sarà anche costituito un gruppo direttivo che si avvarrà del contributo di un gruppo di lavoro politico-militare formato da personale del Ministero degli esteri e degli stati maggiori dei tre paesi. Alcuni risultati di tale cooperazione sono già tangibili: infatti la Slovenia ha partecipato alla forza multinazionale che ha operato in Albania, mentre unità dei tre paesi hanno partecipato ad esercitazioni in comune. L'iniziativa ha destato l'interesse di altre nazioni dell'area mitteleuropea; in particolare si tratta di Austria e Croazia che hanno richiesto lo *status* di osservatore e Romania che ha proposto di partecipare all'iniziativa dando disponibilità di un battaglione specializzato in operazioni di *peace-keeping* e di un'unità di supporto. Tutte queste richieste sono al momento in fase di valutazione politica e militare.

Il senatore MANFREDI ringrazia il sottosegretario per le notizie fornite.

IN SEDE REFERENTE

(46-B) BERTONI ed altri. – *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame e alla votazione delle parti modificate dalla Camera dei deputati.

Si procede all'esame dell'articolo 4.

Il senatore SEMENZATO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 46-B recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza",

premesso che,

in base al disposto dell'articolo 4, comma 1, la sospensione della chiamata di leva per coloro che abbiano presentato domanda di obiezione fino al momento della sua definizione si applica al 31 dicembre 1999;

in base al disposto dell'articolo 5, comma 3, la domanda di obiezione di coscienza viene a configurarsi dal 1 gennaio 2000 come dichiarazione di obiezione, anche recependo la normativa generale in vigore in materia di rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione,

impegna il Governo:

a emanare, in sede di regolamenti attuativi, disposizioni nel caso di invio, da parte dell'autorità militare, della cartolina precetto per lo svolgimento del servizio militare di leva a cittadini che abbiano già presentato, entro i termini previsti, regolare domanda di obiezione di coscienza e che, in detto caso, si dovrà dare esplicita motivazione della reiezione della domanda, ovvero la menzione delle cause ostantive previste dall'articolo 2.»

0/46-B/1/4

SEMENZATO, RUSSO SPENA, PETRUCCI

Il sottosegretario BRUTTI manifesta disponibilità ad accoglierlo come raccomandazione.

Sull'ordine del giorno si svolge un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori SEMENZATO, MANCA ed UCCHIELLI nonché il relatore, il sottosegretario BRUTTI ed il Presidente GUALTIERI. Al termine il senatore SEMENZATO ritira l'ordine del giorno.

Vengono posti quindi in votazione ed approvati i commi 1 e 3 dell'articolo 4.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Con successive votazioni sono poi approvati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il senatore SEMENZATO dà per illustrato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 46-B recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza",

premesso che,

la gestione del servizio civile degli obiettori di coscienza riveste importanza fondamentale per la piena realizzazione dello spirito della legge e deve essere improntata da parte dell'Amministrazione a criteri di efficienza ed efficacia,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 11, comma 1 lettera a), e all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, la trasformazione dell'Ufficio Nazionale del Servizio Civile in Agenzia Nazionale del Servizio Civile».

0/46-B/2/4

SEMENZATO, RUSSO SPENA, PETRUCCI

Il relatore LORETO esprime parere favorevole mentre il sottosegretario BRUTTI si rimette alla Commissione.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'ordine del giorno n. 0/46-B/2/4.

Il senatore MANFREDI dà per illustrato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 46-B recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”,

impegna il Governo:

a stipulare convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2 lettera b), mantenendo annualmente aggiornati appositi albi presso l'Ufficio nazionale per il Servizio civile e le regioni al fine di garantire l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività attinenti a protezione civile, difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale, assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, cooperazione internazionale allo sviluppo».

0/46-B/3/4

MANFREDI

Il relatore LORETO dichiara la propria contrarietà poichè l'ordine del giorno è in contrasto con la norma prevista nel disegno di legge e contenuta nell'articolo 8, comma 2, lettera b).

Il sottosegretario BRUTTI si dichiara a sua volta contrario.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'ordine del giorno 0/46-B/3/4.

Il senatore MANFREDI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 46-B recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”,

impegna il Governo:

ad organizzare e gestire, nell'ambito del servizio civile nazionale, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impegno degli obiettori di coscienza, assegnandoli in ordine di priorità a:

corpi nazionali, regionali e provinciali autonomi dei Vigili del fuoco;

corpi nazionali, regionali e provinciali autonomi forestali;
corpi volontari dei Vigili del fuoco;
enti e organizzazioni volontarie di protezione civile indicati dal Dipartimento della protezione civile;
enti e organizzazioni che impieghino gli obiettori in attività di tutela dell'ambiente;
pubbliche amministrazioni locali;
enti e organizzazioni, pubbliche e private, senza scopo di lucro e aventi finalità di pubblica utilità;
enti e organizzazioni con compiti di cooperazione internazionale allo sviluppo».

0/46-B/4/4

MANFREDI

Il relatore LORETO osserva che l'ordine del giorno fa riferimento ai corpi nazionali regionali e provinciali autonomi forestali, i cui componenti si avvalgono istituzionalmente del porto d'armi, per cui non potrebbero ad essi essere assegnati degli obiettori di coscienza. Per la suddetta ragione esprime parere contrario.

Il sottosegretario BRUTTI fa presente che, se il relatore modificasse l'ordine del giorno nel senso di eliminare il riferimento ai corpi forestali, il Governo potrebbe accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il senatore MANFREDI accoglie la richiesta del Governo e modifica l'ordine del giorno.

Il senatore PERUZZOTTI dichiara voto favorevole e chiede di aggiungere la propria firma e quella del senatore Ceccato all'ordine del giorno.

I senatori GUBERT e PALOMBO dichiarano a loro volta di aderire all'ordine del giorno.

Il seguente ordine del giorno non viene posto ai voti essendo stato accolto dal sottosegretario BRUTTI come raccomandazione.

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 46-B recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza",

impegna il Governo:

ad organizzare e gestire, nell'ambito del servizio civile nazionale, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impegno degli obiettori di coscienza, assegnandoli in ordine di priorità a:

corpi nazionali, regionali e provinciali autonomi dei Vigili del fuoco;

corpi volontari dei Vigili del fuoco;
enti e organizzazioni volontarie di protezione civile indicati dal Dipartimento della protezione civile;
enti e organizzazioni che impieghino gli obiettori in attività di tutela dell'ambiente;
pubbliche amministrazioni locali;
enti e organizzazioni, pubbliche e private, senza scopo di lucro e aventi finalità di pubblica utilità;
enti e organizzazioni con compiti di cooperazione internazionale allo sviluppo.

0/46-B/4/4 (Nuovo testo) MANFREDI, PERUZZOTTI, CECCATO, GUBERT, PALOMBO

Si passa all'esame degli emendamenti al comma 1 dell'articolo 8.

Il senatore PALOMBO illustra gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BRUTTI, posti ai voti sono respinti gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3.

Viene quindi posto ai voti e approvato il comma 1 dell'articolo 8.

Si passa all'esame degli emendamenti al comma 2.

Il senatore PALOMBO da per illustrati gli emendamenti 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BRUTTI sono respinti gli emendamenti 8.4 e 8.5 (risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 8.6 e 8.7) e 8.8.

Viene quindi posto in votazione e approvato il comma 2 dell'articolo 8.

Si passa all'esame dell'emendamento al comma 3.

Il senatore PALOMBO illustra l'emendamento 8.9.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BRUTTI l'emendamento 8.9 è respinto.

Viene quindi approvato il comma 3 dell'articolo 8.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento al comma 4.

Il senatore PALOMBO illustra l'emendamento 8.10.

Contrari il RELATORE e il sottosegretario BRUTTI, l'emendamento 8.10 è respinto.

Con successive votazioni sono poi approvati i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 8.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il senatore SEMENZATO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 46-B recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza",

premesso che,

l'ambito della formazione e dell'addestramento degli obiettori di coscienza che prestano servizio civile è condizione per la crescita qualitativa di detto servizio e per il proficuo utilizzo del servizio degli obiettori a vantaggio della comunità nazionale;

in base al disposto dell'articolo 9, comma 4, le convenzioni potranno prevedere un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa da parte degli obiettori di coscienza,

impegna il Governo:

in attesa del riordino della normativa sul servizio civile a prevedere, in sede di predisposizione del testo delle convenzioni tipo, che detto periodo aggiuntivo sia rapportato alle specifiche esigenze del servizio e abbia comunque una durata non superiore ai 30 giorni. All'obiettore che partecipa all'attività di addestramento aggiuntivo si applicano tutte le norme previste dalla presente legge per gli obiettori in servizio civile».

0/46-B/5/4

SEMENZATO, RUSSO SPENA, PETRUCCI

Il relatore LORETO esprimendo parere favorevole propone di ridurre il periodo di addestramento a 15 giorni.

Il sottosegretario BRUTTI esprime parere contrario se il periodo di addestramento non verrà portato a durata superiore a trenta giorni.

Si svolge quindi un breve dibattito nel quale intervengono il senatore GUBERT – che conviene con il Governo –, il senatore FORCIERI per il quale il periodo di addestramento potrebbe essere di 60 giorni e di nuovo il sottosegretario BRUTTI che invita al ritiro.

Il senatore SEMENZATO, accogliendo l'invito del sottosegretario, ritira l'ordine del giorno.

Si passa all'esame dell'emendamento all'articolo 9.

Il senatore PALOMBO illustra l'emendamento 9.1, volto a stabilire che sia la legge sul servizio civile nazionale a disciplinare i casi nei quali potrà essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo per gli obiettori e non convenzioni bilaterali.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario sull'emendamento 9.1 perchè le convenzioni sono senz'altro uno strumento più flessibile della legge.

Il senatore PALOMBO ribadisce la bontà della sua proposta e non comprende il giudizio espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Sull'emendamento si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore GUBERT, il senatore UCCHIELLI, il senatore RUSSO SPENA e il sottosegretario BRUTTI.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BRUTTI, l'emendamento 9.1, posto in votazione, è respinto.

Con successive votazioni sono quindi approvati i commi 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 9.

Si passa all'esame dell'articolo 10.

Con successive votazioni sono approvati i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Con successive votazioni sono approvati la alinea del comma 1 nonchè i commi 2, 3 e 7.

Si passa all'esame dell'articolo 12.

Viene approvato il comma 1.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

Con successive votazioni sono approvati i commi 1 e 2.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione giustizia ha formulato osservazioni sugli emendamenti 14.1 e 14.2, poichè confliggono con un principio affermato nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il senatore PELLICINI illustra l'emendamento 14.1 che con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BRUTTI è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI dichiara di far proprio l'emendamento 14.2 che, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BRUTTI, è respinto.

Con successive votazioni sono quindi approvati i commi 4 e 8 dell'articolo 14.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

Viene approvato il comma 3.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Con successive votazioni sono approvati i commi 2 e 3.

Si passa all'esame dell'articolo 17.

Con successive votazioni sono approvati i commi 2, 3 e 4.

Si passa all'esame dell'articolo 18.

Con successive votazioni sono approvati i commi 1 e 2.

Si passa all'esame dell'articolo 19.

Con successive votazioni sono approvati i commi 1, 3 e 4.

Si passa all'esame dell'articolo 20.

Viene approvato il comma 1 dell'articolo.

Si passa all'esame dell'articolo 21.

Con successive votazioni sono approvati i commi 1 e 2.

Sono quindi approvate le soppressioni dell'articolo 22 e dell'articolo 23, comma 1, del testo approvato dal Senato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge ed a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 46-B**Art. 8.**

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «in base ai titoli posseduti dai candidati disponibili».

8.1 PALOMBO, PELLICINI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «previa deliberazione» con le seguenti: «previo parere del Ministro della difesa e successiva deliberazione».

8.2 PALOMBO, PELLICINI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «per un quinquennio» fino alla fine del comma con le seguenti: «fino a revoca adottata con procedura identica a quella prevista per la nomina».

8.3 PALOMBO, PELLICINI

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «anche territorialmente» con le seguenti: «rispondente alle specifiche condizioni territoriali».

8.4 PALOMBO, PELLICINI

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «alle Amministrazioni dello Stato» inserire le seguenti: «avuto riguardo delle esigenze primarie degli enti locali e delle comunità montane,».

8.5 PALOMBO, PELLICINI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «Amministrazioni dello Stato,» inserire le seguenti: «, avuto riguardo delle esigenze primarie degli enti locali e delle comunità montane,».

8.6 PALOMBO, PELLICINI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «le Amministrazioni dello Stato,» inserire le seguenti: «, avuto riguardo delle esigenze primarie degli enti locali e delle comunità montane,».

8.7

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 2, lettera f) dopo la parola: «predisporre» inserire le seguenti: «tramite gli uffici regionali per la protezione civile».

8.8

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 3, primo periodo dopo le parole: «su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituire la parola: «sentita» con le altre: «sentiti il Ministro della Difesa e».

8.9

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «sentito» con le seguenti: «sentiti il Ministro della Difesa e».

8.10

PALOMBO, PELLICINI

Art. 9.

Al comma 4 sostituire le parole: «le convenzioni disciplinano» con le altre: «la legge sul servizio civile nazionale disciplinerà in conformità a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza 470 del 19 luglio 1989».

9.1

PALOMBO, PELLICINI

Art. 14.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'espiazione della pena di reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva, per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2, esonera dagli obblighi di leva. La sospensione condizionale della pena concessa con sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2, non esonera dagli obblighi di leva.».

14.1

PALOMBO, PELLICINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'espiazione della pena per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva, se la pena ha durata almeno pari al servizio di leva.».

14.2

MANFREDI

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 13 MAGGIO 1998

134ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2712) BONATESTA ed altri. – *Nuove disposizioni sulla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF: concorso dei comuni*, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, a norma dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Esame e rinvio)

Il relatore FIGURELLI, illustrando una relazione scritta consegnata alla Presidenza, fa presente che il disegno di legge prevede che l'otto per mille dell'IRPEF possa essere, per una quota pari alla metà di quella destinata allo Stato, finalizzata dal contribuente al Comune di residenza. Tale proposta, a suo avviso, è in contraddizione con la legge applicativa dell'accordo tra la Santa sede e la Repubblica Italiana di modifica del Concordato del 1929. La contraddizione non si limita peraltro ad investire gli scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a «diretta gestione statale», ma riguarda anche la ripartizione delle risorse tra lo Stato e le altre possibili destinazioni.

La ripartizione, infatti, può essere profondamente modificata qualora la facoltà di indicare il Comune di residenza induca il contribuente ad anteporre tale scelta non solo allo Stato ma anche alla Chiesa, e, può avere, così, l'effetto di ridurre ciascuna delle rispettive destinazioni dell'otto per mille.

Tuttavia, a poter essere penalizzati non sono solamente lo Stato e la Chiesa, ma, contro la finalità stessa dei presentatori del disegno di legge, anche i Comuni, a causa della riduzione della possibilità di essere direttamente o indirettamente beneficiari delle risorse dell'otto per mille destinate a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario e in parti-

colare, per interventi straordinari per calamità naturali – risorse non riducibili, come la tragedia di questi giorni e le insufficienze di dotazione della protezione civile evidenziano – assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali. Tale penalizzazione sembra confermata e rafforzata dal fatto che il disegno di legge impone ai Comuni talune priorità nella utilizzazione delle somme devolute dai contribuenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per il potenziamento dei servizi sociali locali, gli interventi sociali e assistenziali in genere e per la promozione di iniziative a sostegno della occupazione. Ciò appare lesivo dell'autonomia comunale – come evidenziato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali – e in evidente contrasto con le aspirazioni federalistiche contenute nella relazione che accompagna il disegno di legge.

La soluzione proposta non risolve, a suo avviso, le obiezioni relative all'insufficienza del trasferimento alle regioni delle competenze legislative e amministrative riguardanti un ampio spettro di funzioni e non sembra peraltro idonea a perseguire gli obiettivi di autonomia amministrativa e finanziaria dei Comuni, identificabili in un effettivo esercizio di poteri sostanziali non condizionati dal centro, nella disponibilità di mezzi finanziari adeguati, nella possibilità di determinare in via autonoma la composizione delle spese tra le diverse funzioni e la dimensione degli interventi concreti.

Osserva, inoltre, che le priorità di destinazione che il disegno di legge prevede per l'utilizzazione delle risorse riguardano settori per i quali la normativa vigente stabilisce precisi rapporti finanziari tra Stato e Comuni; per tale motivo, ritiene che la modifica di essi non dovrebbe essere affrontata con le modalità previste dal disegno di legge in titolo, quanto piuttosto attraverso il riesame dei contenuti di tali rapporti e le conseguenti implicazioni finanziarie.

L'esigenza di prevedere meccanismi di utilizzazione delle risorse dell'otto per mille che privilegino le istanze dei Comuni dovrebbe poi essere realizzata con una riforma del regolamento di attuazione della legge n. 222 del 1985, già oggetto peraltro di approfondito esame da parte della Commissione bilancio del Senato. In quella sede non si è potuto fare a meno di registrare quanto sia esiguo il numero delle istanze dei Comuni, soprattutto del Mezzogiorno.

Alle priorità nell'utilizzazione delle risorse che il disegno di legge impone ai Comuni possono inoltre essere formulate le medesime critiche già rivolte dalla Commissione in ordine all'uso improprio di esse, funzionale ad una surrettizia estensione dell'intervento ordinario. La Commissione, con particolare attenzione alle calamità naturali, al terremoto di Marche e Umbria, e agli interventi necessari per le emergenze prodotte dal dissesto idrogeologico, ha già avuto modo di rilevare quanto gli interventi straordinari possano essere compromessi dalla tendenza a finanziare, in nome di una generica straordinarietà, fattispecie già previste negli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il relatore considera necessario, peraltro, esaminare quali conseguenze potrebbero essere prodotte dalla ripartizione delle risorse delineata nella proposta in discussione.

Osserva che non risulta chiaro che cosa si intenda nel disegno di legge con «Comune di residenza» ai fini della ripartizione delle risorse, potendosi alternativamente intendere che esse siano destinate esclusivamente ai Comuni indicati dai contribuenti, ovvero a tutti i Comuni, indipendentemente dalla presenza di indicazioni di preferenza. In tale ultimo caso, dovrebbero essere esplicitati i parametri in base ai quali si procede alla ripartizione fra i Comuni: potrebbero essere utilizzati il reddito prodotto o altri indicatori relativi alla disoccupazione, alla dotazione infrastrutturale, all'efficienza dei servizi sociali.

Il disegno di legge non fornisce alcuna indicazione su tali modalità e criteri; è tuttavia possibile constatare come dalla sua approvazione non deriverebbe alcun miglioramento in direzione di quella maggiore coesione sociale, territoriale e civile, di cui il Paese ha bisogno, ma risulterebbero, invero, esaltati i particolarismi e si contribuirebbe ad accentuare il divario tra Nord e Sud, attraverso la penalizzazione delle aree meno sviluppate.

Si sofferma quindi sui risultati di alcune simulazioni – riportate in una Tabella allegata alla relazione scritta – che, pur con la cautela imposta dal sistema di rilevazione statistica dei dati utilizzati, evidenziano la polverizzazione delle risorse che si determinerebbe, in modo tanto più rilevante quanto più la scelta dei contribuenti non dovesse dirigersi a favore dei Comuni. Ricorda, d'altra parte, che contro la polverizzazione si era espresso, in sede di esame del riparto per il 1997, uno dei firmatari del disegno di legge, il senatore Curto, sostenendo che le risorse derivanti dall'otto per mille non dovrebbero essere utilizzate per erogare contributi «a pioggia» e che sarebbe necessario attuare una razionalizzazione generale dell'utilizzo delle risorse pubbliche nei settori a cui si riferiscono gli interventi ammessi al finanziamento.

Le simulazioni indicano inoltre in modo netto che – nel caso di ripartizione basata sul gettito IRPEF dei Comuni – si avrebbe una penalizzazione delle aree più popolate, ma con minor reddito.

Dopo aver confermato quanto indicato dalla Commissione nei pareri resi sul regolamento delle procedure per l'utilizzazione dell'otto per mille e sui requisiti soggettivi e oggettivi degli interventi oggetto della ripartizione del 1997, conclude, quindi, osservando che l'auspicabile obiettivo dell'autonomia gestionale e finanziaria dei comuni, anche con l'utilizzazione della quota dell'IRPEF dell'8 per mille, debba essere perseguito con modalità e strumenti sostanzialmente diversi da quelli indicati nel disegno di legge.

Il senatore BONATESTA chiede di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge di cui è primo firmatario, poichè a suo avviso la relazione del senatore Figurelli non coglie il senso della proposta presentata e ritiene necessario un approfondimento dei temi trattati al fine di rappresentare adeguatamente le motivazioni del disegno di legge.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente COVIELLO comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata, su richiesta del Governo, subito dopo la fine della seduta della Commissione.

La seduta termina alla ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 13 MAGGIO 1998

148^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Intervengono il ministro per la solidarietà sociale Turco ed i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3142) *Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri.

(2174) *SERENA. - Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio*

(3166) *SPECCHIA. Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie*.

Rimessi il 7 aprile 1998, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio: costituzione di un comitato ristretto)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Interviene per la replica il Ministro TURCO, la quale apprezza le osservazioni svolte dalla relatrice Sartori circa le possibili modifiche migliorative del disegno di legge n. 3142, assunto come testo base. Il Ministro ricorda che il provvedimento è stato presentato al Parlamento circa due anni fa e che quindi l'impianto complessivo risente della esigenza di tener conto di stringenti vincoli di carattere finanziario. Da questo punto di vista, molto opportunamente la relatrice ha già ipotizzato alcuni strumenti per reperire risorse aggiuntive che il Governo valuta positivamente. Al di là della valutazione delle possibili modifiche del testo in esame, - e per le quali dichiara la piena disponibilità del Governo - il Ministro ribadisce le ragioni che hanno motivato la presentazione del

provvedimento, insistendo sul suo carattere selettivo ai fini di agevolare la formazione di nuovi nuclei familiari da parte di giovani con redditi medio-bassi. Tale obiettivo nasceva dalla percezione di due gravi anomalie sociali presenti nel tessuto familiare italiano, quali il tasso di natalità pari allo zero e la preferenza dei giovani a convivere nei nuclei familiari di origine. Il tasso di natalità pari a zero, oltre ad essere naturalmente frutto di una libertà di scelta dei singoli, è soprattutto conseguenza dei pesanti vincoli materiali ed organizzativi che oggi affliggono le famiglie, così scoraggiate dal procreare figli. In questo senso, il Governo intende avviare una politica di sostegno alla famiglia che spezzi questo circolo vizioso. Anche per quanto riguarda la cosiddetta «famiglia lunga», si ha la consapevolezza che solo con interventi mirati nei settori della casa e del lavoro si riesca ad invertire una tendenza ormai radicata.

Il Ministro ribadisce quindi il pieno inserimento del provvedimento nell'ambito delle politiche sociali che, in quanto tali, non possono essere la sede per la individuazione giuridica del modello di famiglia, nè tantomeno per discriminare i soggetti beneficiari. Da questo punto di vista l'oratrice ritiene che la discussione su eventuali modifiche al diritto di famiglia non potrà che essere affrontato più opportunamente in altra sede, alla luce delle modificazioni ormai radicatesi nei comportamenti sociali. E purtuttavia, non trova contraddittorio, rispetto a questo principio, convenire sulla possibilità di allargare la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste nel disegno di legge, comprendendo anche gli appartenenti alla cosiddetta famiglia di fatto con prole: si tratta infatti di proseguire, anche in questo campo, l'azione di cura e assistenza dell'infanzia. Conclude, sollecitando una approvazione in tempi ragionevolmente rapidi del provvedimento, attesa la grande attenzione che esso ha suscitato da parte dei cittadini.

Interviene per la replica la relatrice SARTORI, la quale giudica il clima collaborativo instauratosi nella Commissione un elemento di grande rilievo per affrontare con efficacia i punti di maggiore problematicità del provvedimento. Prendendo atto e ringraziando il Ministro della dichiarata disponibilità del Governo a valutare le modifiche che verranno proposte, si dichiara convinta che un eventuale allargamento della platea dei beneficiari agli appartenenti alle cosiddette famiglie di fatto non dovrebbe rilevarsi – dati alla mano – particolarmente oneroso rispetto alle risorse già disponibili.

La relatrice ribadisce quindi i punti meritevoli di un ulteriore approfondimento e specificamente i limiti di età anagrafica dei soggetti beneficiari, i limiti di reddito degli stessi, il limite dell'importo complessivo del mutuo e le limitazioni territoriali delle agevolazioni: tutti questi aspetti andranno modificati per rendere il provvedimento quanto più aderente alle reali esigenze dei possibili beneficiari, con l'obiettivo di estendere l'operatività delle agevolazioni ad un più ampio numero di soggetti. In relazione a quanto fin qui osservato, ritiene opportuno costituire un comitato ristretto che possa formulare proposte emendative condivise dalla maggior parte dei Commissari.

La Commissione conviene sulla proposta di formulare un Comitato ristretto. Il Presidente ANGIUS invita i Gruppi a designare i rispettivi componenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale (n. 243)

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C06ª, 0015°)

Si riprende l'esame sospeso il 6 maggio.

Il Presidente ANGIUS dà conto delle osservazioni favorevoli espresse dalla Commissione Giustizia e dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Il senatore MONTAGNA illustra una bozza di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, nel quale si invita, peraltro, il Governo a dare il massimo risalto alle attività di formazione e informazione ai cittadini e alle imprese relativamente a tutti gli aspetti più significativi dell'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale.

Senza discussione, la Commissione approva quindi tale proposta del relatore.

Schema di regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato EURO predisposto in attuazione dell'articolo 14, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (n. 252)

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 dicembre 1997, n. 433 e dell'articolo 17 comma 4-bis, della legge 23 agosto 1998, n. 400. Esame e rinvio)

(R139 b00, C06ª, 0016°)

Riferisce alla Commissione il senatore BONAVITA, il quale ricorda che con la legge delega 17 dicembre 1997, n. 433, sono stati stabiliti, all'articolo 14, la durata, i compiti e la copertura finanziaria per il funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'Euro, la cui organizzazione e funzionamento è rimandata all'emanazione di un regolamento ministeriale. All'attenzione della Commissione è oggi quindi posto lo schema di regolamento di organizzazione del Comitato in questione, il quale peraltro ha già iniziato ad operare. Secondo quanto recita l'articolo 1 del regolamento, il Comitato coordina le problematiche correlate con l'introduzione dell'Euro nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano, promuovendo le iniziative dirette

ad assicurare un passaggio equilibrato alla moneta unica, in particolar modo relativamente alle attività di studio, formazione e informazione al pubblico. Il Comitato, oltre a fornire consulenza giuridica in ordine alle problematiche relative all'introduzione dell'Euro, ha anche compiti di verifica dello stato di attuazione della moneta unica.

Il relatore si sofferma quindi sulla composizione e le modalità di funzionamento del Comitato, ricordando che i suoi componenti sono scelti tra gli esponenti delle amministrazioni statali, autorità e amministrazioni pubbliche di rilievo nazionale, organismi di rappresentanza degli enti locali, associazioni imprenditoriali e di categoria, rappresentanti dei consumatori. Egli ricorda inoltre che in ogni provincia operano i comitati provinciali per l'Euro, come strutture locali collegate al comitato Euro.

Dopo aver ricordato che l'attività dei comitati appare particolarmente significativa nel campo della formazione e informazione dei cittadini e delle imprese, il relatore propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il senatore ROSSI interviene chiedendo che la Commissione esprima il parere in altra seduta.

Il senatore VENTUCCI chiede al rappresentante del Governo di chiarire i compiti e la struttura dei comitati provinciali, paventando il rischio della creazione di strutture sostanzialmente superflue e burocratizzate.

Il Sottosegretario PINZA fornisce le informazioni richieste, ricordando le modalità di designazione dei componenti e le caratteristiche dell'attività che i comitati stessi sono chiamati a svolgere.

Il Presidente ANGIUS ritiene di poter accogliere la richiesta avanzata dal senatore ROSSI e rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

(R029 b00, C06ª, 0004ª)

Il Presidente ANGIUS informa che la seduta pomeridiana di domani, giovedì 14 maggio, già convocata per le ore 15, non avrà più luogo. Avverte inoltre che alla stessa ora è invece convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per svolgere l'audizione dei rappresentanti dell'ACRI, in ordine ai disegni di legge sulle fondazioni bancarie.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 13 MAGGIO 1998

198^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Tognon.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (n. 72)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L014 078, C07^a, 0011^o)

Il relatore MONTICONE ricorda che il presidente dell'Istituto attualmente in carica, professor Maiani, nominato per il triennio 1996-1999, è dimissionario a seguito dell'assunzione di altro incarico. Passa quindi ad illustrare il prestigioso *curriculum* del professor Enzo Iarocci, rammentando tra l'altro le sue numerose pubblicazioni. Invita conclusivamente la Commissione ad esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

Il senatore MARRI si esprime favorevolmente sulla proposta di nomina in questione, riconoscendo che il professore Iarocci è senz'altro uno dei massimi studiosi della materia. Invita peraltro il Governo a chiarire le procedure seguite ai fini della proposta di nomina, procedure allo stato non certo trasparenti.

Il sottosegretario TOGNON precisa che, ai sensi della legge istitutiva dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, la proposta di nomina governativa scaturisce dalla designazione dell'intera comunità scientifica facente capo all'Istituto.

Il senatore ASCIUTTI, prendendo atto con soddisfazione dell'atteggiamento del Governo, rispettoso delle indicazioni provenienti dall'Istituto, dichiara il voto favorevole del Gruppo Forza Italia alla proposta di nomina in titolo.

Anche il senatore BRIGNONE, per le medesime considerazioni, dichiara il voto favorevole del Gruppo Lega Nord – Per la Padania indipendente.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ASCIUTTI, BEVILACQUA, BISCARDI, RESCAGLIO (in sostituzione del senatore BO), BRIGNONE, BRUNO GANERRI, DONISE, MANIERI, MARRI, MASULLO, MELE, MONTICONE, OSSICINI, PAGANO e TONIOLLI. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Enzo Iarocci è approvata, risultando 15 voti favorevoli, nessuno contrario e nessun astenuto.

Schema di regolamento concernente il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e gli organici funzionali di istituto (n. 229)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C07^a, 0026^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Accogliendo le istanze avanzate dai senatori Camerini e Volcic, a sostegno delle richieste delle comunità italiane e slovene delle province di Trieste e Gorizia, il senatore BISCARDI suggerisce alla relatrice Pagano di integrare lo schema di parere presentato nella seduta di ieri con una lettera *a-bis*) del seguente tenore:

«*a-bis*) mediante l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 2, comma 3, occorre considerare con attenzione i problemi della rete scolastica delle province di Trieste e Gorizia al fine di salvaguardare la specificità delle scuole con insegnamento sia di lingua italiana che di lingua slovena;».

La relatrice PAGANO ritiene che l'attuale testo dello schema di regolamento sia già sufficiente a garantire l'esigenza sottesa alla proposta di modifica del senatore Biscardi. Si dichiara comunque disponibile ad integrare il proprio parere nel senso da lui indicato.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore BRIGNONE, il quale si esprime in senso favorevole allo schema di parere della relatrice. Ricorda tuttavia che nel proprio intervento in discussione generale aveva suggerito la riduzione del numero minimo di alunni per istituto da 600 a 500, senza correlativamente proporre di diminuire anche il limite massimo. A suo giudizio, la valenza formativa di una scuola può esprimersi infatti sia con un numero ridotto di allievi, sia anche con un numero più

elevato. Chiede quindi alla relatrice di valutare l'opportunità di espungere, dal testo del parere, l'indicazione di ridurre il limite massimo di alunni per istituto da 900 a 800.

Il senatore TONIOLLI annuncia invece voto contrario, pur esprimendo apprezzamento per lo sforzo compiuto di correlare una maggiore responsabilità degli organismi preposti al dimensionamento con la progressiva attribuzione di autonomia. A suo giudizio, restano infatti ancora insoluti alcuni nodi cruciali, tra cui principalmente la parità tra istituti statali e non statali e la riforma dei cicli formativi, la cui soluzione dovrebbe invece precedere la questione del dimensionamento.

Interviene quindi il senatore BEVILACQUA il quale, pur apprezzando la disponibilità del Governo a recepire alcune richieste emerse nel dibattito, rileva con rammarico come non sia stata raccolta nè la sua proposta di diversificare i parametri con riferimento alle scuole medie, nè quella del senatore Masullo (da lui condivisa) di chiarire le rispettive competenze degli enti locali. Per questi motivi, preannuncia la propria astensione.

Il senatore MONTICONE giudica infine necessario il provvedimento sul dimensionamento, annunciando voto favorevole. Si associa tuttavia alla richiesta del senatore Brignone di mantenere inalterato a 900 il limite massimo di alunni per istituto.

Dopo che la RELATRICE ha dichiarato di accogliere tale indicazione, modificando conseguentemente la lettera *a*) dello schema di parere presentato nella seduta di ieri, nonché la proposta di integrazione avanzata dal senatore Biscardi, la Commissione approva lo schema di parere della relatrice, come riformulato.

Piano di riparto dello stanziamento annuale iscritto al capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1998, concernente il Fondo per le esigenze relative alla formazione del personale, al potenziamento e al funzionamento delle scuole e degli uffici dell'amministrazione scolastica (n. 242)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: parere favorevole)
(R139 b00, C07^a, 0028^o)

Riferisce alla Commissione la senatrice BRUNO GANERI, la quale ricorda che l'atto in titolo trae origine dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 549 del 1995 («collegato» alla legge finanziaria per il 1996), secondo il quale per gli anni dal 1996 al 1998 l'80 per cento delle economie effettuate dall'amministrazione scolastica doveva essere utilizzato per la costituzione di un fondo da iscrivere nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Tale fondo – divenuto il capitolo 1292 del bilancio – va utilizzato per le esigenze di formazione del personale, nonché per il potenziamento e il funzionamento delle scuole di ogni ordine

e grado e degli uffici dell'amministrazione scolastica. Si tratta perciò, prosegue, dell'ultimo anno di applicazione di tale disciplina che, a partire già da questo stesso anno, sarà sostituita - con finalità parzialmente analoghe - da quella prevista dalla legge n. 440 del 1997, istitutiva di un Fondo per l'offerta formativa.

La relatrice si sofferma quindi sul piano di riparto del capitolo 1292 presentato dal Governo, sottolineando come esso destini complessivamente 273 miliardi in conto competenza, dei quali tuttavia solo 200 saranno effettivamente disponibili in cassa: in particolare, ella ricorda che 15 miliardi sono destinati al funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado con specifico riferimento alla rimozione dei rifiuti solidi urbani; 4 miliardi sono finalizzati al funzionamento degli uffici periferici del Ministero; 4 miliardi sono stanziati per il funzionamento di comitati e commissioni per lo svolgimento di concorsi riservati e pubblici già banditi; 213 miliardi sono destinati alla prosecuzione del programma di sviluppo delle tecnologie didattiche, già attivato in circa settemila istituzioni scolastiche; infine, 36 miliardi sono finalizzati all'applicazione dei corsi per i precari previsti dall'articolo 2, comma 4, del disegno di legge sul personale scolastico già approvato dal Senato ora alla Camera dei deputati (già atto Senato n. 932, ora atto Camera n. 4754).

Dopo aver precisato che l'esiguità dei fondi stanziati è parzialmente compensata dall'attivazione del Fondo per l'offerta formativa ai sensi della già ricordata legge n. 440 del 1997, ella presenta quindi il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato il piano di riparto in titolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevedeva per gli anni 1996, 1997 e 1998 che l'80 per cento delle economie nette stimate, derivanti dai processi di razionalizzazione della rete scolastica, fosse utilizzato per la costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione;

rilevato che al capitolo 1292 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, nel quale è collocato il predetto fondo, sono iscritti per il 1998 273 miliardi di competenza, a cui corrisponde però una disponibilità di cassa di 200 miliardi;

constatato che la ripartizione proposta riguarda:

- l'attribuzione di 15 miliardi distribuiti fra i capitoli afferenti ai vari centri di responsabilità del Ministero per il funzionamento delle scuole materne, elementari, medie e degli istituti di istruzione classica, tecnica, professionale e artistica;

- l'utilizzo di 213,370 miliardi per finanziare il secondo anno di attuazione del piano quadriennale per lo sviluppo delle nuove tecnologie didattiche iniziato lo scorso anno;

- la spesa aggiuntiva di 4 miliardi per il funzionamento degli uffici scolastici periferici;

- l'impiego di altri 4 miliardi per il funzionamento di commissioni di esami e di comitati ministeriali;

- la destinazione di 36,630 miliardi al finanziamento dei corsi abilitanti previsti dall'articolo 2, comma 4, dell'atto Senato n. 932;

considerato che l'ipotesi di ripartizione proposta dal Ministero corrisponde ai criteri previsti dalla legge;

rilevato che l'esiguità del finanziamento destinato al funzionamento delle scuole è compensata dallo stanziamento che alle stesse viene destinato con la ripartizione di fondi prevista ai sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440, su cui parimenti la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere;

esprime parere favorevole sul piano di riparto proposto dal Ministero della pubblica istruzione per il capitolo 1292 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1998».

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MONTICONE si dichiara favorevole allo schema di parere presentato dalla relatrice. Chiede tuttavia i motivi che hanno indotto il Governo a inserire gli stanziamenti destinati al recupero e restauro dei volumi della biblioteca del conservatorio «S. Pietro a Maiella» di Napoli tra i fondi a favore degli istituti artistici di cui alla colonna d) della proposta di riparto in titolo. A suo giudizio, tali fondi dovrebbero infatti essere interamente destinati al funzionamento degli istituti, mentre gli oneri – pur ampiamente condivisibili – per il recupero bibliografico dovrebbero far capo al bilancio del Ministero per i beni culturali.

Con riferimento alla cifra stanziata per il funzionamento di commissioni e comitati connessi all'espletamento di concorsi già banditi, coglie poi l'occasione per esprimere l'auspicio che venga portata al più presto a compimento la vicenda del disegno di legge n. 932 e del bando di nuovi concorsi.

La relatrice BRUNO GANERI si associa alla richiesta di chiarimenti del senatore Monticone in ordine alla destinazione di fondi per il recupero di volumi della biblioteca del conservatorio di Napoli.

Concluso il dibattito, il sottosegretario Nadia MASINI, in sede di replica, precisa che lo stanziamento a favore del conservatorio «S. Pietro a Maiella» di Napoli fa parte di un progetto più ampio, cui concorrono altri Dicasteri, in ordine al quale il coinvolgimento della Pubblica istruzione consegue al permanere – allo stato – dei conservatori sotto l'ambito di competenza del Ministero stesso. Raccoglie altresì le indicazioni del senatore Monticone in ordine all'accelerazione delle procedure di concorso, nonché di approvazione del disegno di legge n. 932.

La Commissione approva infine lo schema di parere presentato dalla relatrice.

Schema di direttiva sul Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 241)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440: esame e rinvio)

(R139 b00, C07^a, 0027^o)

La relatrice BRUNO GANERI illustra lo schema di direttiva in titolo osservando anzitutto che le disponibilità per il 1998 ammontano

complessivamente a 500 miliardi, di cui 400 effettivamente di competenza del 1998 e 100 quali residui non ancora spesi del 1997. Ella si sofferma quindi sulla individuazione degli interventi prioritari, tra cui ricorda in primo luogo la piena realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, nonché l'introduzione della seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, cui sono destinati 213 miliardi, di cui il 90 per cento direttamente attribuito alle scuole ed il restante 10 per cento di competenza degli uffici scolastici centrali; le iniziative di formazione ed aggiornamento, legate anche al processo di diffusione della cultura dell'autonomia, per le quali sono stanziati 100 miliardi, di cui il 60 per cento direttamente attribuito alle scuole e il restante 40 per cento attribuito agli uffici scolastici centrali; lo sviluppo della formazione continua e ricorrente, cui sono destinati 30 miliardi, dei quali il 90 per cento attribuiti alle scuole e il restante 10 per cento agli uffici dell'Amministrazione centrale; le iniziative post-secondarie e gli interventi perequativi diretti anche ad integrare gli organici provinciali del personale, ai quali sono destinati rispettivamente 40 e 96 miliardi, interamente attribuiti direttamente alle scuole; infine, gli interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, per i quali sono stanziati 21 miliardi, interamente assegnati agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica.

Conclusivamente, ella dichiara di condividere le priorità individuate; ritiene tuttavia eccessiva la percentuale di fondi assegnata agli uffici dell'Amministrazione centrale, tanto più in considerazione del processo autonomistico in atto. Si ripropone qui, prosegue, la necessità di un momento di verifica delle procedure utilizzate dall'Amministrazione centrale per l'erogazione dei fondi direttamente gestiti dal Ministero. Coglie pertanto l'occasione per invitare il Governo ad un confronto sulle procedure di organizzazione del Ministero all'atto della redistribuzione delle competenze a livello centrale e periferico.

Preannuncia infine l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole sullo schema in titolo, con le osservazioni suesposte, nonché quelle che emergeranno dal dibattito.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BISCARDI sottolinea l'importanza di un efficace insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari. Attualmente si sta infatti determinando una situazione di discriminazione fra i centri maggiori, in cui tale insegnamento è impartito in maniera abbastanza qualificata, e i piccoli centri in cui esso è al contrario completamente negletto. Pur nella consapevolezza che i fondi stanziati per le finalità di cui alla lettera e) del capo 1 della direttiva possono essere utilizzati a tale scopo, non può non rilevare che la loro esiguità (appena 96 miliardi) non è certo sufficiente stante la crucialità della questione. Invita pertanto la relatrice ad inserire nel proprio parere uno specifico richiamo, con riferimento agli obiettivi di cui

alla lettera *a*) del medesimo capo 1, ad una maggiore diffusione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare.

Il senatore BRIGNONE condivide tali osservazioni, anche se ritiene indispensabile una riflessione sulle disponibilità di personale qualificato. Più in generale, ricorda il dibattito svoltosi al Senato sul disegno di legge poi divenuto la legge n. 440 dello scorso anno con riferimento alla mancata indicazione, nello strumento legislativo, dell'ordine di priorità degli interventi da effettuare. Quanto agli interventi ora proposti dallo schema di direttiva in esame, egli manifesta qualche perplessità chiedendo anzitutto se si tratta di interventi a sostegno di iniziative già in atto. In secondo luogo, rileva che gli obiettivi di cui alla lettera *b*) del capo 1 sono estremamente generici, dal momento che non indicano le modalità con cui si intendono realizzare le iniziative di formazione, fino ad ora indirizzate solo alla didattica, ma da ora in poi necessariamente volte ad una sensibilizzazione nei confronti dell'autonomia. Paventa poi una certa sovrapposizione tra le lettere *c*) e *d*) del medesimo capo 1: pur condividendo gli obiettivi della formazione continua e ricorrente, occorre infatti a suo giudizio chiarire le modalità con cui si intende realizzarla, dal momento che si tratta di un'attività del tutto nuova nell'ordinamento scolastico nazionale; quanto poi alle iniziative post-secondarie, ritiene che esse debbano essere incrementate, integrandole con la sperimentazione, da intendersi peraltro come permanente nel tempo. Anche gli obiettivi di cui alla lettera *e*) gli appaiono poi eccessivamente generici: sarebbero invece opportune indicazioni di priorità, anche al fine di fugare il dubbio di un indirizzo eccessivamente antiquato. Tali interventi dovrebbero infatti a suo giudizio essere realizzati a livello di progetto educativo e non di area. Quanto infine agli obiettivi di cui alla lettera *f*), egli ritiene che lo stanziamento previsto di 21 miliardi sia eccessivo, tanto più che non sono ancora noti i risultati della commissione ministeriale per la verifica della efficienza del sistema.

Chiede conclusivamente al Governo un impegno preciso alla rendicontazione analitica dei fondi impegnati, anche ai fini di un monitoraggio e di una futura revisione delle priorità indicate.

Il senatore ASCIUTTI condivide i rilievi della relatrice in ordine alla percentuale di fondi attribuiti all'Amministrazione centrale, pari addirittura al 17 per cento dell'intero ammontare. Egli manifesta poi perplessità in ordine allo stanziamento di 213 miliardi per le finalità di cui alla lettera *a*) del capo 1; condivide peraltro le osservazioni del senatore Biscardi sull'opportunità di destinare tali fondi anche ad una maggiore diffusione dell'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole elementari. Manifesta quindi perplessità anche con riferimento agli obiettivi di cui alla lettera *b*), ritenendo eccessiva l'attribuzione di 100 miliardi per la diffusione di una non meglio precisata cultura dell'autonomia. Al contrario, ritiene addirittura insufficienti 21 miliardi per la verifica del sistema scolastico, nel caso in cui si intendesse avviare davvero un serio momento di valutazione del sistema vigente.

Il senatore TONIOLLI si associa a sua volta alle considerazioni relative all'eccessiva attribuzione di fondi in capo agli uffici centrali del Ministero. Quanto poi ai richiami in favore di una maggiore diffusione dell'insegnamento di una lingua straniera nelle scuole elementari, auspica che ciò si realizzi attraverso il potenziamento dell'insegnamento della lingua parlata, anzichè di quello della grammatica o della letteratura.

A giudizio del senatore MONTICONE, occorrerebbe specificare che le iniziative di cui alla lettera *d*) del capo 1, cui sono destinati 40 miliardi, sono finalizzate alla formazione professionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta già convocata per domani alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1998

194ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Albertini.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(3237) Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore SARTO, osserva che il disegno di legge ha per obiettivo l'incremento dei livelli di sicurezza e delle condizioni di esercizio per il miglioramento degli *standard* di efficienza ed economicità di gestione. Infatti, la massiccia presenza di passaggi a livello sulle linee, anche quelle a più elevata velocità, e nei nodi, oltre a costituire una fonte di rischio comporta un consistente onere per il mantenimento e il rinnovo dei relativi dispositivi. Ora, la legge n. 189 del 1983 aveva stabilito un finanziamento decennale per complessivi 1.700 miliardi, di cui 1.600 già spesi.

L'articolo 1 del disegno di legge demanda alle Ferrovie dello Stato S.p.a la predisposizione ed esecuzione di un piano triennale 1998-2000 per l'eliminazione dei passaggi a livello (si indicano 800 passaggi a livello potenzialmente eliminabili). Per individuare un criterio di selezione, si fa riferimento ai principali itinerari internazionali e nazionali, ma a tale proposito sarebbe più opportuna una esplicita indicazione anche dei nodi ferroviari nelle aree metropolitane. La società viene autorizzata a contrarre mutui quindicennali ed altre operazioni finanziarie relative al finanziamento disposto dal disegno di legge, pari a rate di ammortamento, per capitale di interessi, di lire 30 miliardi per gli anni 1998 e 1999 e 50 miliardi per il 2000.

L'articolo 2 contiene norme procedurali per la localizzazione delle opere, prevedendo esplicitamente la possibilità di agire in difformità dai vincoli delle norme e dei piani urbanistici. Per la localizzazione delle opere si fa anche riferimento al regolamento che disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale, approvato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383. Tale regolamento prevede tra l'altro che, ove l'accertamento di conformità abbia esito negativo, venga attivato il procedimento delle Conferenze di servizi, a norma della legge n. 241 del 1990. Qualora i passaggi a livello ricadano su aree private, si fa riferimento alla legge n. 315 del 1969, che consente alle Ferrovie dello Stato, sentite le amministrazioni comunali interessate, di sopprimere le comunicazioni private mediante attraversamenti a raso espropriando i diritti di transito.

Nell'esperienza degli ultimi sedici anni, si è ripetutamente posto il problema della definizione delle opere a carico delle Ferrovie dello Stato e di quelle eventualmente a carico degli enti locali. La citata legge n. 189 del 1983 dispone che gli interventi sostitutivi dei passaggi a livello «dovranno essere commisurati alla viabilità esistente e tali da garantire la stessa capacità di traffico». Mentre è fuor di dubbio che la legge fa obbligo alle Ferrovie dello Stato di pagare le opere di sovrappasso e sottopasso, più incerto è il caso di viabilità indiretta, resa tuttavia necessaria dal nuovo assetto dell'attraversamento della ferrovia. Qui si possono porre seri problemi di ricucitura della viabilità. Si potrebbe precisare che sono a carico delle Ferrovie dello Stato le opere di scavalco e di nuova viabilità e di sistemazione di quella esistente rese necessarie dalla soppressione, previa elaborazione di un piano o progetto da parte delle Ferrovie dello Stato. Nei casi più complessi, potrebbe essere utilizzato lo strumento dell'accordo di programma. Il piano triennale di soppressione dovrebbe comunque essere trasmesso per conoscenza alle Commissioni parlamentari competenti e risultare coerente con il piano triennale di riorganizzazione delle Ferrovie dello Stato S.p.a. Va esplicitato che la difformità dalle prescrizioni e dai vincoli urbanistici non è applicabile in materia paesaggistica e ambientale, dei beni storici, archeologici e architettonici, oltre che ovviamente in materia sanitaria e di sicurezza. È comunque opportuna l'emanazione di una circolare ministeriale che dia istruzioni rispetto a criteri di buona progettazione, all'uso delle procedure concordate e di informazione e comunicazione agli enti locali e ai cittadini.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore RAGNO, il quale giudica positivamente il provvedimento, pur ritenendo che gli interventi prioritari dovrebbero essere indirizzati al Sud, dove le soste ai passaggi a livello sono più lunghe essendo minore il numero dei binari. Inoltre andrebbero privilegiati i centri turistici e gli agglomerati urbani attraversati da ferrovie.

Il senatore VEDOVATO esprime apprezzamento per il provvedimento, che reca un concreto impegno finanziario in direzione della sicurezza e del miglioramento delle condizioni di vita. Per quanto concerne

l'individuazione dei passaggi a livello da sopprimere, appare corretto privilegiare gli itinerari principali, ma si dovrebbe anche valutare l'opportunità di dare priorità a quelle opere ove è possibile intervenire con cofinanziamento da parte degli enti locali.

Il senatore PREIONI, sul piano delle priorità, giudica preferibile prendere in considerazione le intersezioni con le strade a maggiore consistenza di traffico.

Il senatore VERALDI condivide l'esigenza di rifinanziare la legge n. 189 del 1983 che ha già prodotto buoni risultati nella sua regione. L'unico aspetto negativo è che ci sono voluti ben quindici anni per spendere ben 1.600 miliardi. Occorre pertanto dare sollecita attuazione alle Conferenze di servizi.

Il senatore TERRACINI condivide quanto indicato dal senatore Preioni, ma ritiene che la Commissione si debba limitare ad indicare i criteri di massima ed inoltre avverte che l'articolo 2, così come formulato, appare di difficile lettura.

Conclusasi la discussione generale replica il relatore SARTO, il quale ritiene che le indicazioni emerse dal dibattito siano tutte sostanzialmente degne di essere prese in considerazione. In particolare, appare corretto inserire tra le priorità i nodi e quindi le zone ad alta densità abitativa e così anche le reti stradali a traffico elevato. Comunque, lo strumento della circolare ministeriale dovrebbe essere il più idoneo a dare indicazioni. Per quanto concerne il cofinanziamento per le opere più complesse da concordare con gli enti locali tale strumento è già previsto; probabilmente, però, l'indicazione del senatore Vedovato va oltre e quindi è necessario su questo acquisire l'opinione del Governo, che dovrà fornire chiarimenti anche in ordine al problema della ripartizione degli oneri quando l'eliminazione del passaggio a livello comporta ristrutturazioni della rete viaria. Nei casi più complessi, in ogni caso, lo strumento dell'accordo di programma appare utile ed idoneo.

Il sottosegretario ALBERTINI, intervenendo in particolare sulla questione delle priorità, avverte che gli enti locali, dopo un lungo ed approfondito confronto con il Governo, hanno fatto pervenire le loro indicazioni, che potranno essere oggetto anche di iniziative emendative da parte del Governo stesso. Tra queste, cita la necessità di estendere l'intervento anche a linee regionali, nel limite del 10 per cento delle risorse stanziare dal provvedimento. Quanto ai criteri per l'erogazione dei contributi, sono indicati quelli della velocità e frequenza dei treni, del volume medio giornaliero del traffico statale, del numero dei binari, dell'intensità del traffico pedonale.

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI la Commissione conviene quindi di fissare per le ore 18 di mercoledì 27 maggio prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 14 maggio non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCLEDÌ 13 MAGGIO 1998

173^a seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(3186) Misure in materia di pesca e di acquacoltura, approvato dalla Camera di deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 12 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che è pervenuto un parere non ostativo della 1^a Commissione sul disegno di legge e che non è pervenuto nei termini regolamentari prescritti il parere della 2^a Commissione; quanto al parere della 5^a Commissione (per il quale la 9^a Commissione aveva chiesto un riesame), informa che è pervenuto, a parziale rettifica del precedente parere, un parere di nulla osta anche sull'articolo 3, nel presupposto che la formulazione del comma 1 sia idonea a contenere l'onere nel limite delle risorse individuate.

Ricorda altresì che nella seduta di ieri sono stati presentati due ordini del giorno (rispettivamente a firma del senatore Cazzaro il n. 1 e a firma dei senatori Antolini e Bianco il n. 2), con riferimento ai quali il Relatore ha da ultimo avanzato una seconda proposta di riformulazione del dispositivo, in ordine alla quale è necessario acquisire l'orientamento dei presentatori degli ordini del giorno e del rappresentante del Governo.

Il senatore CAZZARO dichiara di accettare la seconda riformulazione proposta, dal relatore, nella seduta di ieri, relativamente al dispositivo del suo ordine del giorno n. 1.

Il senatore COLLA, dichiarando di aggiungere la sua firma all'ordine del giorno n. 2, ritiene preferibile la formulazione originariamente proposta per tale ordine del giorno.

Il relatore BARRILE informa che il Ministero per le politiche agricole ha già predisposto una specifica iniziativa, per la seconda metà del mese, volta a favorire l'applicazione della procedura sperimentale, di cui si è parlato. Esprime comunque parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

Il RAPPRESENTANTE del Governo dichiara la disponibilità ad accoglierli ma, relativamente all'ordine del giorno n. 1 (come riformulato nel dispositivo dal senatore Cazzaro su suggerimento del relatore), invita il presentatore dell'ordine del giorno n. 1 a sopprimere, dopo le parole: «dal comma 8 dell'articolo 1 del provvedimento, in esame», le parole :«senza danneggiare alcun compartimento».

Il senatore CAZZARO accoglie tale ultima proposta e riformula in tal senso il proprio ordine del giorno.

Il RAPPRESENTANTE del Governo dichiara di accogliere entrambi gli ordini del giorno (il n. 1 come da ultimo riformulato, e il n. 2 nel testo originale), sui quali il relatore aveva espresso parere favorevole.

Il senatore GERMANÀ si chiede quali siano i reali interventi assunti dal Governo verso il settore ittico, ritenendo che si stia realizzando una presa in giro per i pescatori di vongole: dichiara quindi accettabile l'ordine del giorno n. 2 in quanto presentato da una forza di opposizione senza responsabilità di governo, ma che non potrà votare l'altro ordine del giorno, in quanto presentato da un gruppo parlamentare con responsabilità di governo.

Il presidente SCIVOLETTO precisa che, avendo il rappresentante del Governo dichiarato di accogliere tali ordini del giorno, e non insistendo i presentatori per la votazione, non si procederà alle votazioni su tali ordini del giorno.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che nella seduta di ieri tutti i Gruppi intervenuti nel dibattito hanno espresso un orientamento unanimemente favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, tenuto conto della necessità di garantire una tempestiva approvazione degli interventi previsti: pertanto, non essendo state presentate proposte emendative, propone di procedere direttamente all'esame e alla votazione degli articoli.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3 e 4.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà a votare il disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore BUCCI, parlando in dissenso dal suo gruppo, preannuncia l'astensione sul disegno di legge, la cui impostazione conferma la mancanza di una seria politica a favore della pesca. Nel richiamare l'attenzione sullo stato di grave crisi che attraversa il settore, ribadisce l'esigenza di realizzare tempestivamente profondi interventi di ristrutturazione per consentire al comparto di sostenere la concorrenza internazionale.

Il senatore CUSIMANO ribadisce l'orientamento favorevole sul provvedimento, richiamandosi alle considerazioni e alle osservazioni già svolte nel suo intervento in discussione generale.

Il senatore LAURIA Baldassare preannuncia un voto favorevole sul provvedimento, con il quale viene realizzato un importante intervento a favore del settore della pesca.

Il senatore BEDIN dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito Popolare.

Il senatore GERMANÀ, nel ribadire l'orientamento favorevole, dichiara di non condividere il giudizio positivo del senatore Lauria, ritenendo che il provvedimento non risolve assolutamente i problemi della pesca, come dimostra anche la formulazione di molte norme (relativamente ad esempio alle disposizioni sugli armatori). Si richiama conclusivamente al dettagliato intervento già svolto in discussione generale.

Il senatore PIATTI preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, per le motivazioni già esposte dal relatore, che ha configurato il provvedimento come un provvedimento di transizione. Nel ribadire che il problema è identificare un opportuno raccordo fra la situazione di emergenza e le prospettive di riforma dei vari comparti produttivi, osserva che non si può comunque eludere l'esigenza di affrontare le situazioni contingenti, come d'altronde richiesto anche dalle associazioni di settore. Ribadisce comunque l'importanza dell'impegno sostanzialmente assunto nella realizzazione delle sperimentazioni per le ragioni dianzi esplicate.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso.

SULLA SITUAZIONE DELLE COOPERATIVE DI PESCA
(A007 000, C09ª, 0077ª)

Il senatore BETTAMIO richiama l'attenzione della Commissione e del Rappresentante del Governo sulla opportunità di accertare, anche attraverso eventuali approfondimenti conoscitivi, la reale situazione e la effettiva operatività di molte cooperative di pesca «fantasma» che non sembrano più dare segni di vita da anni.

Il sottosegretario BORRONI afferma che se il problema prospettato è quello di procurare i finanziamenti alle cooperative realmente operative, non può che convenire su tale esigenza.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che tale questione potrebbe essere oggetto di uno strumento ispettivo in Commissione, per acquisire una prima valutazione di tale situazione.

IN SEDE REFERENTE

(811) RUSSO SPENA e CARCARINO. – *Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1083) TAPPARO ed altri. – *Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1450) ASCIUTTI e BALDINI. – *Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1631) MONTELEONE ed altri. – *Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva dato mandato al relatore di predisporre un testo unificato.

Il relatore BEDIN illustra alla Commissione il testo unificato proposto (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) nella redazione del quale ha inteso affrontare due distinti profili: quello della natura dell'Ente e quello della copertura finanziaria. Ricorda che l'Ente ha personalità giuridica di diritto privato, e come tale ritiene che possa rientrare fra le cosiddette organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), per le quali il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 prevede particolari benefici fiscali: auspica pertanto che l'Ente abbia compiuto tutte le attività necessarie per beneficiare di tali agevolazioni, ritenendo pertanto opportuno mantenere l'Ente nella attuale configurazione giuridica.

Quanto al problema della garanzia di una continuità di finanziamenti all'Ente, ritiene che la soluzione proposta nel testo con il comma 2 dell'articolo 2, sia preferibile, in quanto l'Ente viene inserito nella Tabella (allegata al bilancio di previsione del MIPA) prevista dall'articolo 1 comma 40, della legge n. 549 del 1995 relativa agli Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria per il settore di competenza; ricorda altresì che tale Tabella viene annualmente riquantificata in sede di Tabella C allegata alla Legge Finanziaria annuale (relativamente agli interventi permanenti e continuativi), precisando che ciò potrà anche consentire un

incremento dei contributi. Quanto alla fonte del finanziamento, ricorda che con un emendamento parlamentare, in sede di ultima manovra di bilancio, era stato approvato un accantonamento, nelle cui finalità era inclusa anche quella del lupo italiano: in relazione poi all'ammontare delle risorse, ritiene che una soluzione equilibrata sia costituita dalla previsione di uno stanziamento annuo, a decorrere dal 1998 di 500 milioni, da integrare – per il solo 1998 – con uno stanziamento straordinario di lire 200 milioni, tenuto conto che l'ultimo contributo corrisposto all'Ente (nella misura di 500 milioni) è stato di fatto parzialmente decurtato in relazione alle manovre di risanamento. Precisa inoltre che, al comma 1 dell'articolo 1 è indicata, quale finalità del provvedimento la tutela della razza canina denominata lupo italiano, e al comma 2 si definisce la natura dell'Ente, mentre al comma 3 si prevede, quale attività affidata all'Ente, la tenuta del registro ufficiale. Dopo aver anche dato conto delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 2, auspica che, esaurita l'eventuale fase emendativa in tempi celeri, sia possibile ricorrere anche alla sede deliberante.

Il senatore BETTAMIO, nel convenire sulle considerazioni del relatore Bedin e anche sull'ipotesi prospettata di un trasferimento alla sede deliberante, invita ad accelerare l'*iter*, fissando il termine per gli emendamenti non oltre martedì 26 prossimo.

Il senatore TAPPARO condivide la proposta del relatore Bedin, sulla configurazione dell'Ente e sulla esigenza di un intervento pluriennale di carattere finanziario, pur esprimendo un rammarico per la ridotta copertura finanziaria. Dichiarando quindi di convenire sull'ipotesi di sede deliberante che auspica possa essere accettata da tutti i Gruppi.

Il senatore MONTELEONE esprime soddisfazione per la ripresa dell'*iter* del provvedimento, alla cui formulazione ritiene di aver potuto fornire un positivo contributo, pur osservando con rammarico che, sul piano finanziario, per effetto dei tagli approvati, si è dovuto pagare un prezzo in termini di riduzione del contributo originariamente previsto dai vari provvedimenti. Auspica comunque il reperimento di adeguate risorse finanziarie, con un incremento dei fondi in particolare per il 1998, e preannuncia sin d'ora il consenso della sua parte politica al trasferimento in sede deliberante, al fine di assicurarne la definitiva approvazione nei tempi più celeri possibile.

Il PRESIDENTE chiede al relatore se ritenga possano sussistere problemi di copertura finanziaria in relazione alle risorse già indicate nel testo proposto alla Commissione.

Il RELATORE precisa che l'accantonamento approvato (con emendamento parlamentare) per varie finalità, fra cui la protezione del lupo italiano, con riferimento alla rubrica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il triennio 1998-2000, prevedeva risorse pari a 4,4 miliardi, 7,4 miliardi e 7,3 miliardi rispettivamente per gli anni 1998, 1999 e

2000; peraltro tali risorse sono state integralmente utilizzate, per il 1998, per altri due provvedimenti (contributi alle Associazioni combattentistiche e Radio radicale) e parzialmente utilizzati per i due anni successivi, per i quali residuerebbero 2,669 miliardi e 2,569 miliardi. A tale riguardo precisa che la formulazione di copertura prospettata nel testo da lui proposto consentirebbe di prendere preliminarmente atto della posizione della Commissione bilancio rispetto a tali utilizzi in difformità.

Si svolge quindi un breve dibattito, al quale prendono parte il presidente SCIVOLETTO (il quale pur convenendo su tale orientamento, esprime una preoccupazione per il rischio di un eventuale parere contrario) e il senatore GERMANÀ (il quale, nel ribadire l'esigenza di aiutare sotto il profilo finanziario tale Ente, fa rilevare che tali decisioni, al pari della predisposizione del bilancio, sono da addebitare alla maggioranza). Il PRESIDENTE Scivoletto rileva che, onde evitare un allungamento dei tempi di approvazione, si potrebbe ricorrere ad una copertura per il solo 1998 che faccia riferimento all'accantonamento del Ministero per le politiche agricole, lasciando immutato il riferimento di copertura per i due anni successivi.

Il RELATORE, sulla base del suggerimento avanzato dal Presidente, propone la seguente riformulazione del comma 4 dell'articolo 2 del testo inizialmente illustrato alla Commissione:

«4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per il 1998 e in lire 500 milioni a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando, per l'anno finanziario 1998, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole e, per gli anni finanziari 1999 e 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

La Commissione conviene di accogliere, quale testo base per il prosieguo dell'*iter*, il testo proposto dal relatore (come da ultimo riformulato relativamente al comma 4 dell'articolo 2), fissando altresì il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 26 maggio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di svolgimento di sopralluoghi

(A007 000, C09ª, 0078ª)

Il PRESIDENTE ricorda che, in precedenti riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è convenuto in linea generale sulla opportunità, per la Commissione, di approfondire –

attraverso un apposito sopralluogo di una delegazione della Commissione – il quadro di riferimento dell'agricoltura spagnola, alla luce delle prospettive di riforma della PAC e delle Organizzazioni comuni di mercato attualmente in discussione in sede europea, con particolare attenzione sia ai meccanismi di attuazione degli interventi comunitari e nazionali (tenuto anche conto del riparto di funzioni fra livello centrale e locale di governo) sia ai problemi più specifici di alcuni comparti produttivi, quali quello olivicolo ed agrumicolo.

Ricorda che è necessario, a tal fine, acquisire la prescritta autorizzazione dal Presidente del Senato (fissando – in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta – il numero dei componenti la delegazione, le date della missione, il programma e allegando il preventivo). Ricorda che si è altresì ipotizzato di svolgere, nel prosieguo, un ulteriore sopralluogo, volto ad approfondire i problemi dell'agricoltura continentale di uno dei paesi dell'Unione europea. Informa inoltre che si è precedentemente convenuto sulla opportunità che un ristretto numero di senatori partecipi, in rappresentanza del Senato, alle giornate di studio che si terranno in Portogallo, a metà giugno, su un argomento attinente alle materie di competenza della Commissione.

La Commissione approva la proposta di sopralluogo, nei termini esposti dal Presidente, ai fini della acquisizione del prescritto assenso del Presidente del Senato, rimettendo all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta, la definizione delle modalità della missione.

La seduta termina alle ore 15,40.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 811, 1083, 1450 e 1631**

Art. 1.

1. La razza canina denominata Lupo italiano (*Canis lupus italicus familiaris*) ha specificità genetiche, ambientali e storiche da conservare e valorizzare nella loro integrità. Il disciplinare del Registro anagrafico ufficiale del Lupo italiano, approvato con Decreto ministeriale del 20 aprile 1994, è lo strumento per la conservazione in purezza e il miglioramento selettivo della razza canina e per il suo impiego nella protezione civile ed ecologica.

2. L'Ente per la tutela del Lupo italiano (ETLI), riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, ha per finalità la conservazione genetica del Lupo italiano, la promozione di studi, ricerche, tecniche di addestramento, soprattutto ai fini di pubblica utilità, del soccorso e della protezione civile, la selezione secondo le direttive del Ministero per le politiche agricole.

3. È affidata all'ETLI la tenuta del Registro ufficiale del Lupo italiano.

Art. 2.

1. Al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Repubblica provvede mediante il conferimento all'ETLI, da parte del Ministero per le politiche agricole, della somma di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1998.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, l'Ente è inserito nella Tabella, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, allegata allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole, ai fini del riparto dei contributi annuali. A tal fine l'Ente, trasmette entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero per le politiche agricole una relazione dettagliata relativa al consuntivo dell'attività svolta nel precedente esercizio finanziario e il programma di attività, di interventi e di studi e ricerche relativo al nuovo esercizio finanziario.

3. Quale riconoscimento delle attività svolte, è altresì corrisposta all'ETLI l'ulteriore somma di lire 200 milioni per il 1998.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per il 1998 e in lire 500 milioni a decorrere dal 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica, all'uopo parzialmente utilizzando, per gli anni 1998, 1999 e 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1998

152^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-B) *Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Carpi e De Luca Michele; De Luca Athos; De Luca Athos; Pontone ed altri; Asciutti ed altri; Larizza ed altri; Cioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente CAPONI si sofferma preliminarmente sulle vicende che hanno caratterizzato l'*iter* del provvedimento in titolo, ricordando come nel luglio dell'anno scorso, a larga maggioranza, l'Assemblea del Senato avesse licenziato un testo unificato, che ora torna all'attenzione di questo ramo del Parlamento, dopo che la Commissione attività produttive della Camera ha provveduto ad approvarlo, con modificazioni, alla fine dello scorso mese di aprile.

Le modifiche introdotte dalla Camera, seppure numerose, non mutano - a suo avviso - l'impianto complessivo del testo elaborato dal Senato: in molti casi si limitano a proporre una diversa organizzazione dell'articolato o a precisazioni di carattere lessicale, ininfluenti rispetto ai contenuti dei singoli articoli; in altri casi le modifiche, seppure non attinenti a questioni centrali, hanno un carattere sostanziale, proponendo, su singoli aspetti, soluzioni diverse da quelle individuate nel testo licenziato dal Senato.

Entrando nel merito delle modifiche si sofferma sull'articolo 1, comma 1, ove sono state eliminate le lettere *a)* e *b)*, che affermavano il principio generale del diritto delle associazioni dei consumatori ed utenti

di essere consultate rispetto a tutte le iniziative nazionali e regionali rilevanti per gli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché del diritto, per le medesime, di agire in rappresentanza degli interessi collettivi dei consumatori ed utenti, nei procedimenti giudiziari. Con riferimento alla lettera *a*), la Camera ha ritenuto opportuno aderire ad una sollecitazione del Governo – peraltro rappresentata anche nel corso della discussione in Senato – che riteneva l'affermazione di principio contenuta nella disposizione troppo estensiva, in quanto il riconoscimento di un diritto generale di consultazione avrebbe potuto preconstituire un vincolo per le amministrazioni centrali e regionali a consultare sistematicamente le associazioni su di una serie assai vasta di provvedimenti, con il risultato di complicare ulteriormente la vita amministrativa del Paese. La soppressione della lettera *b*), d'altronde, deriva dalla considerazione che il diritto di agire in rappresentanza dei consumatori e degli utenti non è in realtà conferito a tutte le associazioni, ma – come specificato in articoli successivi del testo di legge – solo a quelle che soddisfano particolari criteri; ne consegue che quanto affermato, come principio generale alla lettera *b*), poteva ingenerare dubbi interpretativi.

Sempre all'articolo 1, comma 2, la lettera *g*) è stata modificata nel senso di una semplificazione della formulazione: non si fa più riferimento, infatti, alle carte dei servizi ma si stabilisce, in maniera sintetica, quale diritto fondamentale dei consumatori e degli utenti quello all'erogazione di servizi pubblici secondo *standard* di qualità ed efficienza.

All'articolo 3, comma 6, poi, è stato soppresso l'aggettivo «comprovati», in ordine ai motivi di urgenza che possono indurre a richiedere lo svolgimento dell'azione inibitoria ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile; la modifica non incide sulla sostanza, in quanto è evidente che i motivi di urgenza devono comunque essere provati e, d'altro canto, è lo stesso codice a definire la casistica cui riferirsi per avviare una procedura di urgenza. Al comma 7 la Camera ha proceduto ad una riformulazione, precisando meglio il contesto entro il quale trova applicazione la non preclusione di azioni individuali promosse da consumatori che risultino danneggiati dalle violazioni per le quali è stato attivato un procedimento da parte delle associazioni. L'articolo 4, che prevedeva per le associazioni il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la possibilità di intervenire nei procedimenti amministrativi, poi, è stato soppresso; la norma risulta comunque già vigente, secondo una pressochè unanime interpretazione della legge n. 241 del 1990.

Estese modifiche, per la maggior parte in termini di riorganizzazione dell'articolato, sono state introdotte all'articolo relativo al Consiglio nazionale, precisando, tra l'altro, che detto Consiglio è il Consiglio «delle associazioni». All'interno del Consiglio è stato previsto l'inserimento di un rappresentante delle regioni, mentre la presidenza, che nel testo Senato era elettiva viene affidata al Ministro dell'industria o suo delegato. Sulla questione della Presidenza, la scelta operata dal Senato era maturata dopo una approfondita riflessione; con la previsione di un presidente liberamente eletto dai rappresentanti delle associazioni si intendeva conferire al Consiglio la natura di organismo di autogoverno

delle associazioni, la Camera ha, però, ritenuto opportuno operare in direzione di una maggiore istituzionalizzazione di tale collegio. La modifica introdotta al comma 3, relativamente alla partecipazione di altri soggetti alle riunioni del Consiglio, accredita, di fatto, le associazioni di tutela ambientale riconosciute (pari a circa una trentina) e le associazioni delle cooperative dei consumatori, quali invitati permanenti del Consiglio, mentre viene lasciato al medesimo la discrezionalità di invitare altri soggetti. Appare questo, infatti, il significato della sostituzione del termine «può invitare» con il termine «invita», in relazione alle associazioni ambientaliste e alle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori, prevedendosi, poi, che «possono essere invitati» gli altri soggetti. Se questa interpretazione è giusta, il risultato sarà di avere un Consiglio con un numero di invitati superiore a quello dei membri effettivi. È stato inoltre eliminato il riferimento alla possibilità che in sede di regolamento vengano individuate altre categorie da invitare. Nell'elencazione dei compiti del Consiglio, effettuata al comma 4, lettera *c*) dello stesso articolo, è stato reintrodotta il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi. Si tratta di un riferimento già presente in alcuni dei disegni di legge esaminati dalla Commissione del Senato, che la stessa, però, al fine di non ingenerare equivoci (il controllo della sicurezza e qualità dei prodotti e servizi è già affidato dalla legislazione vigente a specifici soggetti) aveva ritenuto non opportuno inserire nel testo da sottoporre all'approvazione dell'Aula. Anche in questo caso la Camera ha espresso una valutazione di segno opposto. Sempre allo stesso comma, alla lettera *e*), è stato soppresso il riferimento relativo allo sviluppo ed al rafforzamento del ricorso a sedi arbitrali e conciliative per la soluzione delle controversie, che era stato inserito dal Senato – in connessione con l'innovazione procedurale introdotta al comma 2 (l'attivazione preventiva della sede conciliativa) – per sottolineare la necessità che le stesse associazioni dei consumatori si facessero promotrici di una diversa cultura in materia di controversie, privilegiando il ricorso a sedi arbitrali e conciliative, piuttosto che alla magistratura ordinaria, anche in un'ottica di riduzione di tempi e di alleggerimento dei carichi di lavoro della magistratura ordinaria. La Commissione della Camera non ha inteso accogliere questo invito.

Per quanto riguarda il riconoscimento delle associazioni, alla lettera *a*) dell'articolo 5 si prevede che la costituzione possa avvenire anche tramite scrittura privata autenticata, mentre è stato aggiunto il requisito dello svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti. Su quest'ultimo aspetto, in Commissione al Senato, si era sviluppato un lungo dibattito, giungendo alla conclusione che, poichè non era possibile per legge individuare parametri oggettivi in base ai quali apprezzare il livello di attività svolta dalle associazioni, era preferibile non prendere in considerazione questo requisito. La Camera è stata di avviso contrario, reintroducendo questo criterio, che tuttavia risulta, nella sua formulazione, generico e di difficile apprezzamento, a meno che non sia il decreto ministeriale, di cui al comma 2, ad indicare i parametri oggettivi in base ai quali definirne il contenuto. Sempre in materia di requisiti per l'iscrizione all'elenco nazionale delle associazioni, si precisa, alla lettera

f), che i rappresentanti delle associazioni non possono essere imprenditori o amministratori di imprese. Infine con un comma aggiuntivo (comma 5) si prevede la possibilità di iscrizione a detto elenco delle associazioni dei territori ove risiedono minoranze linguistiche, con iscritti non inferiori allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o della provincia autonoma, fermi restando gli altri requisiti. Se la *ratio* del comma è quella di permettere anche ad associazioni che operano in questi particolari ambiti territoriali di essere iscritte all'elenco nazionale, non si capisce perchè si sia usata l'espressione «possono» e non quella, più netta, «sono».

In ordine alle agevolazioni e contributi previsti dall'articolo 7, è stato soppresso il comma 1, che estendeva alle associazioni dei consumatori la disciplina delle organizzazioni non lucrative, da emanarsi ai sensi dalla legge n. 662 del 1996; la soppressione di questo comma, peraltro, è da mettersi in relazione al fatto che il Governo ha già provveduto ad emanare i decreti legislativi in materia di ONLUS. La Camera ha inoltre soppresso, anche in questo caso venendo incontro ad un'esigenza rappresentata dal Governo, la prevista redazione di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ed utenti.

Infine, con l'articolo 8, è stata inserita una norma transitoria sulla base della quale, fino al 31 dicembre 1999, il Consiglio delle associazioni è composto dai membri dell'attuale Consulta dei consumatori. Con il comma 2 di detto articolo si dà, poi, la potestà al Ministero dell'industria di iscrivere in via provvisoria nell'elenco delle associazioni anche quelle che non soddisfino al requisito degli iscritti. Se la previsione del comma 1 può essere giustificata dalla necessità di prevedere un periodo di transizione dall'attuale Consulta al Consiglio, quella contenuta nel comma 2 appare invece assai discutibile. Con questa norma si stabilisce, infatti, che le associazioni prive del requisito degli iscritti possono esercitare la legittimazione attiva fino al 31 dicembre 1999, in quanto inserite nell'elenco nazionale delle associazioni; dopo il 31 dicembre di tale anno, però, se non hanno il previsto numero di iscritti verranno cancellate. Il senso di tale norma risulta di difficile comprensione, considerato che, sulla base del testo in esame, è prevista in ogni momento, l'automatica iscrizione all'elenco una volta in possesso dei requisiti.

Terminata l'illustrazione del provvedimento, il Presidente conclude affermando che, nel complesso, le modificazioni introdotte alla Camera non incidono sui punti cardine, sugli elementi qualificanti della legge, anche se, su taluni aspetti non centrali, vi è stato un indubbio sovvertimento delle valutazioni espresse dal Senato; propone quindi che, tenuto conto del difficile equilibrio politico di cui il testo in esame è frutto e dell'accordo sostanziale su di esso delle associazioni dei consumatori, il provvedimento sia approvato dalla Commissione senza ulteriori modifiche.

Interviene, quindi, il sottosegretario CARPI, il quale esprime innanzitutto apprezzamento per la relazione svolta dal Presidente che ha colto tutti gli elementi fondamentali della discussione. Si sofferma, quindi, sul

lavoro attento e scrupoloso che, alla Camera, come precedentemente al Senato, ha visto il coinvolgimento di tutti i Gruppi, ciascuno dei quali ha portato il proprio contributo all'elaborazione di un testo che può senz'altro considerarsi di buon livello. L'impianto del provvedimento elaborato dalla Camera è sostanzialmente conforme a quello del Senato; certo alcune perplessità sorgono anche nel Governo: si riferisce ad esempio al termine del 31 dicembre 1999 per la nuova composizione del Consiglio, che avrebbe potuto essere anticipato. Egli condivide, però, pienamente l'impostazione del relatore, tesa a non apportare ulteriori modifiche, in considerazione dell'attesa che si registra non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo per il varo di una legge di carattere generale per la tutela dei consumatori e degli utenti.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TRAVAGLIA si sofferma preliminarmente sul carattere costruttivo del dibattito che portò l'anno scorso all'elaborazione di un testo unificato da parte della Commissione industria del Senato; un testo da considerarsi equilibrato e certamente assai migliore di quello che recava la firma del senatore Carpi. A suo modo di vedere, però, alcune delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati stravolgono l'impostazione originaria e sono tali da comportare rischi per l'equilibrio operativo delle imprese. Non concorda, quindi, con l'ipotesi di una approvazione del disegno di legge in titolo nel testo adottato dall'altro ramo del Parlamento, che merita di essere approfondito e che il Gruppo di Forza Italia si attiverà per modificare.

Il senatore MICELE si dice d'accordo con l'impostazione del relatore e del Governo ed esprime soddisfazione per il fatto che un altro provvedimento di iniziativa parlamentare, il cui *iter* è cominciato presso la Commissione industria del Senato, è ormai prossimo alla approvazione definitiva. Soffermandosi, quindi, sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, egli ritiene che i principi ispiratori del testo elaborato dal Senato siano stati mantenuti fermi: si riferisce in particolare al principio della rappresentatività delle associazioni, subordinata a requisiti chiari e definiti, cui resta collegata la legittimazione ad agire. Si sofferma, quindi, su alcune contraddizioni che originano dalle modifiche introdotte dalla Camera. In particolare emerge una incongruenza fra la definizione dei requisiti per l'iscrizione all'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 5 (da cui discendono la partecipazione al Consiglio e la legittimazione ad agire), e le norme transitorie contenute nell'articolo 8. Particolarmente delicato, al riguardo, gli pare il secondo comma di detto articolo, anche se la fissazione di un termine al 31 dicembre 1999 garantisce, comunque, la transitorietà della norma che prevede l'iscrizione provvisoria delle associazioni non in possesso dei previsti requisiti. Anche la natura del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti è mutata: mentre il Senato, infatti, aveva pensato ad un organismo snello, dotato di potestà regolamentare, più rappresentativo che istituzionale, presso la Camera dei deputati è invece

prevalsa una diversa impostazione, voluta peraltro anche dalle associazioni, che in tal modo si sentono più garantite. Vi è, poi, la questione della partecipazione al Consiglio in qualità di invitati disciplinata dal comma 3 dell'articolo 4, in base al quale si è introdotta una sorta di distinzione tra i soggetti che devono comunque essere invitati alle riunioni e quelli, invece, che possono essere invitati, con un evidente rischio di pletoricità dell'organismo.

In ragione dell'urgenza del provvedimento, con il quale si tende a colmare un ritardo del nostro Paese in ambito europeo, egli conclude, comunque, ribadendo la sua valutazione favorevole alla proposta del Presidente, tesa a non apportare modifiche al testo deliberato dall'altro ramo del Parlamento, che salvaguarda, in ultima analisi, l'impostazione culturale del testo già approvato dal Senato.

Il senatore DE CAROLIS ricorda il voto di astensione da lui espresso in occasione della discussione in Assemblea del Senato del testo unificato deliberato dalla Commissione; un voto motivato dall'impressione che il provvedimento fosse volto a tutelare le associazioni dei consumatori e degli utenti piuttosto che gli utenti e i consumatori medesimi. Rilevato, però, che nel frattempo è entrata in vigore la normativa in materia di organizzazioni non lucrative con finalità sociali, preannuncia il proprio voto favorevole sul provvedimento in titolo, con l'auspicio che esso valga a tutelare i consumatori e gli utenti piuttosto che le loro associazioni.

Il senatore DEMASI ricorda come il Gruppo di Alleanza nazionale – che pure è firmatario di uno dei disegni di legge che sono confluiti nel testo unificato – espresse perplessità nel corso della prima lettura del provvedimento in titolo, che gli appariva volto alla tutela delle associazioni piuttosto che a quella dei consumatori da esse rappresentate. Tali perplessità escono rafforzate dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati; pur consapevole che in tale sede si è determinato un consenso unanime sul testo, egli dichiara di non dividerlo. Si sofferma, in particolare, sulla soppressione della lettera *b*), al comma 1 dell'articolo 1 e sulle norme transitorie inserite nell'articolo 8, che contraddicono l'esigenza – sottolineata con particolare vigore dalla sua parte politica in Senato – del riconoscimento della legittimazione ad agire alle associazioni rappresentative dei consumatori indipendentemente dalla loro partecipazione al Consiglio. Nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento e attualmente sottoposto all'esame della Commissione, i diritti di tali associazioni sono fatti discendere da requisiti artificialmente previsti per legge. Le norme transitorie introdotte, poi, sono chiaramente volte alla conservazione di situazioni preesistenti, mettendo le associazioni attualmente rappresentate nella Consulta in condizioni di acquisire i requisiti richiesti, mentre restano definitivamente escluse quelle non interessate dal citato articolo 8. Perplessità desta, poi, l'inserimento, nell'articolo 5, del comma 5, teso a prevedere l'iscrizione nell'elenco che abilita alla legittimazione attiva e all'inserimento nel Consiglio, delle associazioni operanti esclusivamente nei territori a minoranza linguistica con un numero

di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento.

Conclude affermando che, pur rendendosi conto dell'urgenza di un'approvazione definitiva del provvedimento, egli non può esimersi dall'affermare che il testo varato dal Senato – su cui pure nutriva qualche perplessità – è stato peggiorato dalla Camera dei deputati.

Interviene, quindi, il presidente CAPONI, il quale, nel riservarsi di svolgere la replica al termine della discussione generale, si dice d'accordo con alcune delle osservazioni e delle critiche emerse sulle modifiche introdotte dalla Camera. Tali critiche, però, non gli sembrano poter prevalere rispetto alla considerazione del rischio di non pervenire all'approvazione di un provvedimento tanto atteso e necessario per porre l'Italia in linea con gli altri paesi europei.

Dopo una precisazione dei senatori WILDE e LAGO (i quali fanno constatare che la Lega Nord per la Padania indipendente ha votato contro il provvedimento al Senato e si è astenuta alla Camera) e del senatore TRAVAGLIA (che sottolinea il genuino intento di miglioramento del testo, sotteso alla posizione da lui espressa) il presidente CAPONI rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, assicurando, comunque, che la posizione da lui espressa come relatore – che ribadisce – nulla toglie al doveroso spazio per il dibattito e alla possibilità per chi non consenta con tale impostazione di presentare proposte emendative.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C10ª, 0028ª)

Il presidente CAPONI comunica che ha provveduto a redigere una proposta di testo unificato sui disegni di legge nn. 1063 e 2080, conformemente al mandato conferitogli dalla Commissione nella seduta del 29 aprile. Il testo – che sarà illustrato in una prossima seduta - è comunque sin d'ora a disposizione dei senatori.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 13 MAGGIO 1998

230^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE REFERENTE**(2819) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale**(2877) PELELLA ed altri: Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale.**(2940) MANFROI ed altri: Riforma degli istituti di patronato**(2950) MINARDO: Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale**(2957) BONATESTA ed altri: Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale**(Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 gennaio 1998.

Il PRESIDENTE, relatore sui provvedimenti in titolo, avverte che il Comitato ristretto istituito per l'esame degli stessi non è pervenuto ad un'intesa su una proposta di testo unificato ed ha pertanto convenuto che il relatore presentasse una propria proposta alla Commissione. Nella stesura di tale testo, si è tenuto conto dell'impostazione dei singoli provvedimenti all'esame congiunto, di quanto è emerso nel corso delle audizioni svolte, nonché di alcuni suggerimenti del Governo e di tutte le indicazioni emerse dalla discussione svoltasi nell'ambito del Comitato ristretto e sulle quali si è registrato un generale consenso. Il testo che viene proposto dal relatore si propone pertanto di valorizzare tutti i punti di

convergenza, mentre per quegli aspetti sui quali non è stato possibile pervenire ad un'intesa si è cercato di trovare la formulazione sulla quale si fosse comunque espresso un consenso maggioritario. Il Presidente propone in conclusione di adottare lo schema di testo unificato da lui predisposto come testo base, al quale riferire gli emendamenti.

Il senatore DUVA consente con la proposta del Presidente, sottolineando la complessità del lavoro da questi svolto per pervenire ad un punto di mediazione tra cinque distinte iniziative legislative. Sottolinea quindi l'urgenza di pervenire quanto prima alla conclusione dell'esame di un importante provvedimento di riforma, considerata la rilevanza sociale delle attività svolte dagli istituti di patronato.

Il senatore MULAS condivide la proposta del Presidente, che risponde ad una condivisibile esigenza di speditezza della procedura di esame, considerato anche che il dibattito del Comitato ristretto ha consentito di verificare l'esistenza di parziali, ma significativi, momenti di convergenza.

Il senatore MANFROI, nel dichiararsi d'accordo con la proposta del Presidente, auspica che nel prosieguo del dibattito le posizioni della sua parte politica, ancorchè minoritarie, trovino spazio e disponibilità al confronto da parte della maggioranza e del Governo.

Il senatore MANZI fa presente che nel dibattito svoltosi nel Comitato ristretto, ai lavori del quale egli ha preso parte con assiduità, si è raggiunto l'accordo su molti punti. Per le parti del provvedimento sulle quali non è stato possibile superare le divergenze, si riserva di presentare, a nome della sua parte politica, specifici emendamenti.

Il senatore Michele DE LUCA propone che, prima di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti allo schema proposto dal Presidente, senza riaprire la discussione generale, vengano consentiti alcuni approfondimenti, soprattutto da parte di chi, come lui, non avendo partecipato ai lavori del Comitato ristretto, non ha avuto ancora occasione di prendere visione del testo predisposto dal Presidente.

Secondo il senatore PELELLA la riapertura della discussione, sia pure nel modo proposto dal senatore Michele De Luca, finirebbe con il riproporre gli elementi di frizione già emersi nella discussione del Comitato ristretto, senza però aggiungere elementi di novità al dibattito. A suo parere, i punti di dissenso possono invece emergere e chiarirsi proprio diventando oggetto di specifiche proposte emendative. La fase procedurale della discussione degli emendamenti potrebbe in tal modo consentire di svolgere gli approfondimenti sollecitati dal senatore Michele De Luca.

Dopo che il senatore ZANOLETTI ha dichiarato di aderire alla proposta del Presidente e che il Sottosegretario PIZZINATO si è riser-

vato, a nome del Governo, di presentare emendamenti allo schema di testo unificato predisposto dal Presidente, in particolare per quanto attiene alle disposizioni di carattere finanziario, il senatore MONTAGNINO dichiara di condividere la proposta del Presidente: pur riconoscendo la fondatezza della proposta avanzata dal senatore Michele De Luca, ritiene che le esigenze di speditezza dell'esame di un provvedimento sul quale vi sono vive e diffuse aspettative debbano prevalere su altri ordini di motivazioni, anche perchè la discussione sugli emendamenti è senz'altro la sede più opportuna per affrontare e risolvere in modo soddisfacente, anche dal punto di vista della qualità del provvedimento, le questioni più controverse.

Il senatore MULAS ritiene che da un breve confronto sull'impostazione del testo predisposto dal Presidente relatore non possa derivare alcun pregiudizio alle esigenze di speditezza dell'esame, da lui dinanzi sottolineate.

Il PRESIDENTE dichiara di non avere alcuna difficoltà ad aderire alla richiesta del senatore Michele De Luca, pur avanzando delle perplessità sull'utilità di una discussione che non potrebbe che riproporre posizioni già note, senza aggiungere ulteriori elementi di arricchimento del confronto, quali invece a suo parere è auspicabile che emergano dall'esame degli emendamenti al testo da lui predisposto. Tale testo, come ha già chiarito introducendo la discussione odierna, è una proposta del relatore, e come tale suscettibile di integrazioni e modifiche. Poichè è stato fatto più volte riferimento alla discussione svoltasi nel Comitato ristretto, egli, passando in rassegna le questioni più controverse, ricorda che un primo punto di divergenza emerso nel corso del dibattito ha avuto riguardo ai requisiti dei soggetti promotori degli istituti di patronato. In particolare, il senatore Manfroi si è espresso a favore di un requisito territoriale limitato ad una sola regione, mentre il senatore Manzi ha ritenuto eccessivo il requisito temporale riguardo alla costituzione e al funzionamento delle associazioni medesime. Su questo punto lo schema di testo unificato ha accolto un diverso orientamento, che rispecchia la posizione più condivisa in ordine ai requisiti delle associazioni promotrici. Un altro punto di contrasto riguarda il finanziamento pubblico delle attività, la sua misura e la sua destinazione, nonchè la previsione che alcune attività siano finanziate anche attraverso il contributo degli assistiti: lo schema cerca di tenere conto dei diversi punti di vista espressi sulla questione, proponendo una soluzione articolata. Si è poi discusso se il finanziamento pubblico debba coprire solo le spese per l'attività, ovvero debba anche avere riguardo alle spese per l'organizzazione. La soluzione prospettata si ispira alla posizione maggiormente condivisa, che considera più trasparente il finanziamento delle sole attività, anche se tiene presente la peculiare situazione delle sedi estere degli istituti, così come è stato segnalato da più parti, prevedendo per queste ultime anche un riferimento ai profili organizzativi. Un tema controverso riguarda poi la transizione dalla vecchia alla nuova disciplina, e in particolare se essa debba limitarsi a fotografare la situazione attualmente esi-

stente o se debba essere fissato un termine entro il quale gli istituti di patronato siano obbligati ad adeguarsi ai requisiti prescritti dalla nuova disciplina. Sulle modalità di ripartizione dei finanziamenti pubblici si è poi aperto il confronto tra la posizione di chi ritiene che esso debba avvenire direttamente attraverso gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria assoggettati al prelievo dell'aliquota sul gettito dei contributi e l'avviso, maggioritario e accolto dal relatore, di chi ritiene che spetti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di ripartire le risorse disponibili sulla base di criteri predeterminati, al fine di evitare che si stabilisca un rapporto anomalo tra gli istituti e gli enti previdenziali. Sui tempi previsti per l'erogazione dei contributi pubblici ai singoli istituti, lo schema di testo unificato accoglie parzialmente una proposta del Governo, di prevedere comunque l'attribuzione entro tempi certi di un acconto, nella misura dell'ottanta per cento del contributo percepito l'anno precedente, salvo un conguaglio, previsto però entro un termine più breve di quello originariamente prospettato dall'Esecutivo.

Il senatore Michele De LUCA chiarisce che la sua proposta parte dal presupposto che, in assenza di un testo del Comitato ristretto, una presa d'atto della Commissione sullo schema predisposto dal relatore potrebbe contribuire ad accelerare l'esame e la messa a punto di un testo definitivo.

Il PRESIDENTE, ribadendo di non avere obiezioni di principio sulla proposta del senatore De Luca, propone che il confronto sulla schema di testo unificato si svolga entro la seduta già convocata per domani.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C11ª, 0085°)

Il PRESIDENTE comunica che il sottosegretario Ayala, a causa di concomitanti ed improrogabili impegni politici, ha fatto sapere di dover differire a domani il suo intervento in Commissione sul disegno di legge n. 3157, previsto per la seduta odierna.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di Regolamento di disciplina per il passaggio del personale delle amministrazioni dello Stato presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (n. 251)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 39 comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)
(R139 b00, C11ª, 0020°)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 6 maggio 1998.

Il relatore RIPAMONTI, nell'illustrare uno schema di parere, favorevole con osservazioni e raccomandazioni, sottolinea innanzitutto l'urgenza di una iniziativa del Governo per avviare a soluzione la questione del corretto inquadramento degli ispettori a suo tempo erroneamente collocati nella settima qualifica funzionale.

Rileva poi l'opportunità di far sì che i corsi di formazione di cui all'articolo 6 dello schema di regolamento in titolo siano svolti da personale adeguato alla qualifica funzionale e al profilo professionale dei diversi posti da coprire.

Ritiene infine opportuno che sia rivolta al Governo una raccomandazione nel senso di valutare con attenzione l'eventualità di rivedere ed aggiornare gli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di prevedere l'attribuzione di risorse finanziarie aggiuntive al fine di assicurare la piena operatività dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, anche in relazione ai nuovi compiti attribuiti a tali servizi. Ciò vale, in particolare, per quel che riguarda la competenza allo svolgimento delle inchieste amministrative per gli infortuni sul lavoro, trasferita dalle preture ai servizi ispettivi delle direzioni provinciali e regionali del lavoro ai sensi dell'articolo 236 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, sull'istituzione del giudice unico di primo grado, e per quel che riguarda la devoluzione alle direzioni provinciali del lavoro dei compiti riguardanti l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro relative ai pubblici dipendenti, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Appare infine auspicabile introdurre una modifica di carattere formale all'articolo 7, comma 1, sostituendo le parole: «di cui all'articolo 5» con le altre: «di cui all'articolo 6», essendo il riferimento ai corsi di formazione contenuto in tale articolo.

La senatrice PILONI, nel dichiarare di condividere l'urgenza della soluzione del problema del corretto inquadramento degli ispettori del lavoro, suggerisce di modificare il riferimento, che figura nella proposta di parere, al carattere contestuale di tale soluzione rispetto all'avvio delle procedure di mobilità di cui allo schema di regolamento in titolo.

Il PRESIDENTE sottolinea come il richiamo alla contestualità fra l'avvio delle procedure di mobilità e la soluzione del problema dell'erroneo inquadramento degli ispettori del lavoro possa risultare utile per segnalare l'urgenza di una definitiva conclusione di una vicenda che si trascina ormai da troppi anni. Suggerisce inoltre di integrare il riferimento che figura nello schema di parere illustrato dal relatore alla necessità di assicurare la piena operatività dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro con il richiamo anche alle direzioni provinciali del lavoro.

Il sottosegretario PIZZINATO fa presente che le trattative per il rinnovo del contratto del personale del comparto dei Ministeri, nell'am-

bito delle quali la questione dell'inquadramento degli ispettori potrà trovare soluzione, sono ormai avviate.

Il senatore DUVA suggerisce di modificare lo schema di parere nel senso di evidenziare, da un lato, che l'avvio delle procedure di mobilità non dovrà pregiudicare il diritto al corretto inquadramento degli ispettori del lavoro.

Il relatore RIPAMONTI accoglie il suggerimento formulato dal Presidente in ordine alla necessità di fare riferimento alle direzioni provinciali del lavoro.

Il senatore MANZI sottolinea l'opportunità di una formulazione più incisiva dello schema di parere rispetto alla questione dell'inadeguatezza degli organici, che vanno sottoposti al più presto a revisione.

Dopo che il PRESIDENTE ha rilevato come il problema prioritario risulta quello della copertura dei posti vacanti previsti dagli attuali organici, pari a circa il 50 per cento del totale, il sottosegretario PIZZINATO osserva come, alla stregua del processo di devoluzione di nuove competenze alle regioni ed alle province, gli organici definiti nel 1996 non rifletteranno in futuro le reali esigenze di dotazione di personale degli uffici. Può peraltro ritenersi valida una stima, in base alla quale le reali carenze d'organico dovrebbero assommare a circa 1500-1600 unità complessive. Al riguardo, sono già previsti due bandi di concorso per gli anni 1998 e 1999.

Il senatore MONTAGNINO suggerisce di modificare lo schema di parere nel senso di raccomandare al Governo di procedere alla copertura degli attuali posti vacanti nonché alla ridefinizione degli organici.

IL PRESIDENTE rileva come sia opportuno evidenziare nel parere la necessità di una sollecita copertura dei posti vacanti esistenti negli attuali organici, mentre, per quanto riguarda l'ipotesi di un loro incremento dimensionale, parrebbe preferibile attendere il completamento del processo di riforma e decentramento in atto.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole, con osservazioni e raccomandazioni, sullo schema di regolamento in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(2700) BESSO CORDERO ed altri: Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

(3129) BONATESTA ed altri: Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il sottosegretario PIZZINATO rileva l'opportunità di attendere il varo del provvedimento sui lavori usuranti, che dovrebbe aver luogo entro il mese di giugno, al fine di verificare la praticabilità di una soluzio-

ne ai problemi ai quali intende sopperire il disegno di legge in tale più generale contesto.

Ribadisce peraltro l'esigenza di collocare ogni intervento di revisione delle normative in materia previdenziale in un quadro di coerenza rispetto ai principi generali di riforma fissati negli ultimi anni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2397) DE CAROLIS e DUVA: Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari

(3098) BONATESTA e MULAS: Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il relatore MONTAGNINO propone di assumere come testo base il disegno di legge n. 2397, che tende a sanare situazioni ben circoscritte, risalenti a prima del 1992, laddove il disegno di legge n. 3098 reca disposizioni di interpretazione autentica suscettibile di un'applicazione più generale.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2397 nel 28 maggio, alle ore 18.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2049

(A007 000, C11ª, 0085ª)

Il PRESIDENTE fa presente che il Ministro del lavoro ha segnalato l'esigenza di disporre di maggiore tempo per l'elaborazione di proprie proposte emendative relativamente al disegno di legge n. 2049, recante norme per la tutela dei lavori atipici, anche al fine di esperire un rapido confronto con le parti sociali.

Tale richiesta appare senz'altro meritevole di accoglimento; il termine per la presentazione degli emendamenti relativi a tale disegno di legge è quindi differito al prossimo 28 maggio, alle ore 18, mentre per la presentazione degli eventuali subemendamenti il termine viene fissato nelle ore 13 del 3 giugno.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 13 MAGGIO 1998

150^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(123) MANIERI ed altri. *Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409*

(252) DI ORIO ed altri. *Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria*

(1145) MAZZUCA POGGIOLINI. *Disciplina della professione di odontoiatra*

(2246) BETTAMIO ed altri. *Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri*

(2653) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Calderoli, Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 aprile scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente si era conclusa la discussione generale sul testo unificato elaborato dal comitato ristretto. Avverte pertanto che si passerà alla discussione e alla votazione degli articoli e dei relativi emendamenti.

Si procede all'esame dell'articolo 1.

Il senatore TOMASSINI fa proprio l'emendamento 1.4 del senatore Ronconi, che propone una riformulazione più puntuale del comma 2.

L'emendamento 1.1 risulta decaduto per l'assenza del presentatore.

Il senatore MANARA, nell'illustrare l'emendamento 1.2, fa presente che tutti gli emendamenti da lui presentati hanno la finalità di ripristinare il testo del disegno di legge n. 2653, approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore CARCARINO aggiunge la sua firma all'emendamento 1.3 e a tutti gli altri emendamenti presentati dal senatore Cò, ritenendo che il testo approvato dalla Camera dei deputati risulti più puntuale di quello proposto dal comitato ristretto che, mentre determina ingiuste discriminazioni a carico di laureati in medicina che legittimamente hanno esercitato l'attività di odontoiatra, appare influenzato da interessi tanto potenti quanto settoriali.

Il relatore Roberto NAPOLI, nell'esprimere parere contrario sugli emendamenti testè illustrati, valuta estremamente gravi le osservazioni del senatore Carcarino che appaiono offensive per il lavoro svolto con grandissimo impegno da tutti i componenti del comitato ristretto al fine di ricercare una formulazione per quanto possibile equa e razionale.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, nel dichiararsi contrario all'emendamento 1.4 e favorevole agli emendamenti 1.2 e 1.3, di analogo contenuto fa presente che il Governo condivide l'opportunità di ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati. A tale proposito ella fa presente che tale articolato, frutto di disegni di legge di esclusiva iniziativa parlamentare, è stato approvato all'unanimità, dopo un lungo esame che la Commissione affari sociali ha svolto in stretto contatto, attraverso la partecipazione del Governo, con la Commissione europea. Il testo approvato rappresentava in realtà un momento di ragionevole compromesso per superare uno stato di persistente inadempienza dell'Italia rispetto agli obblighi comunitari.

L'emendamento 1.4, posto ai voti, non è approvato.

Intervenendo per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti 1.2 e 1.3, il senatore CAMPUS ritiene inaccettabile la pretesa del Governo e della maggioranza di approvare senza discussione il testo proveniente dalla Camera dei deputati.

Egli fa presente che, contrariamente a quanto afferma il Governo, esso non risolve tutti i problemi di adeguamento alle direttive comunitarie, ed in questo senso non appare corretto tentare di impedire la discussione con l'argomento che il testo è stato approvato all'unanimità, dal momento che l'unanimità non garantisce un'assemblea dal commettere errori che, in un sistema che è ancora di bicameralismo perfetto, è compito dell'altra Assemblea tentare di correggere al fine di approvare leggi dignitose.

Gli emendamenti in questione, in particolare, cancellano una modifica approvata dal comitato ristretto diretta a fissare dei limiti precisi alla facoltà degli odontoiatri di prescrivere i medicinali e indagini diagnostiche, al fine di evitare forme di esercizio abusivo della professione

medica di cui, pure, tutti i componenti della Commissione si sono lamentati.

Il senatore CAMERINI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra agli identici emendamenti 1.2 e 1.3, fa presente che l'inciso «inerenti lo specifico campo di attività» introdotto dal comitato ristretto appare superfluo, dal momento che il testo approvato dalla Camera dei deputati è senz'altro idoneo a risolvere il problema sollevato dal senatore Campus. Infatti il comma 3 consente all'odontoiatra di prescrivere unicamente medicinali, esami e indagini necessari all'esercizio della professione, il cui oggetto è chiarito in modo puntuale dal comma 2.

Il senatore TOMASSINI, nell'annunciare il proprio voto contrario agli identici emendamenti 1.2 e 1.3, concorda con le osservazioni di metodo del senatore Campus, osservando che la posizione del Governo intesa a non modificare il testo, anche in considerazione dell'intenso lavoro svolto per mesi dalla Commissione e dal comitato ristretto, appare come una offesa e una beffa per tutti i componenti della Commissione.

Il senatore BRUNI dichiara il suo voto contrario agli identici emendamenti 1.2 e 1.3. Se è vero infatti, come osservato dal senatore Camerini, che il testo approvato dalla Camera dei deputati già stabilisce che la facoltà di prescrivere esami e medicine può essere esercitata dagli odontoiatri solo per le finalità proprie della professione, è anche vero che, senza una puntuale limitazione di tale facoltà alle sole prescrizioni inerenti lo specifico campo di attività, saranno prevedibilmente tentate interpretazioni estensive, come già avvenuto in passato, laddove occorre porre con molta chiarezza la distinzione fra la professione di medico e quella di odontoiatra.

L'emendamento 1.2, identico all'emendamento 1.3, posto ai voti, è quindi approvato.

L'articolo 1 è quindi approvato nel testo emendato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame dell'articolo 2.

Il Presidente ricorda che gli emendamenti 2.1, 2.3 dei senatori Cò e Carcarino e 2.2 del senatore Manara sono già stati illustrati dai proponenti.

Il senatore CAMPUS illustra gli emendamenti 2.6, 2.7 e 2.8, osservando che l'introduzione nel testo proposto dal comitato ristretto del tirocinio professionale rischia di determinare un pericoloso appesantimento delle procedure burocratiche. In alternativa alla soppressione di tale tirocinio, egli ritiene che esso debba essere disciplinato con decreto del Ministro dell'università piuttosto che del Ministro della sanità.

Il relatore Roberto NAPOLI, nel rilevare che l'emendamento 2.1 esprime in maniera esemplare la puntigliosa volontà di ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati fin nelle virgole piuttosto che valutare la possibilità di un suo miglioramento, esprime comunque parere favorevole.

Invece è contrario agli emendamenti 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.5 e 2.8

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime parere favorevole agli emendamenti 2.1 e agli identici emendamenti 2.2, 2.3 e 2.6, nonché all'emendamento 2.5. È invece contraria agli emendamenti 2.7 e 2.8.

Ella osserva poi, per quanto riguarda le considerazioni del senatore Campus circa la non corrispondenza del testo approvato dalla Camera dei deputati alla direttiva comunitaria 686 del 1978, che, proprio per gli accordi presi in sede di esame alla Camera dei deputati, la commissione europea ha avviato la procedura per modificare l'articolo 19.

L'emendamento 2.1, dopo dichiarazione di voto contraria della senatrice Carla CASTELLANI, posto ai voti, è approvato.

Il senatore Campus, nel dichiarare il suo voto favorevole agli identici emendamenti 2.2, 2.3 e 2.6 ripropone il problema della correttezza del dibattito in corso, viziato dalla pervicace volontà di annullare il lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione e di approvare *sic et simpliciter* il testo proveniente dalla Camera dei deputati

Intervenendo per dichiarazione di voto contraria a nome del Gruppo UDR- CDU- per la nuova Italia sugli identici emendamenti 2.2, 2.3 e 2.6, il senatore Roberto NAPOLI sottolinea come, da una relazione trasmessa dal Ministero della sanità, risulti chiaro che il testo approvato dalla Camera dei deputati non risolve in via definitiva problemi come quello della doppia iscrizione e quello dei medici specializzati. Appare pertanto ingiustificata la pressione esercitata dal Governo sulla Commissione perchè si ripristini il testo approvato dalla Camera dei deputati. Si tratta di un atteggiamento che mortifica profondamente il Senato e il lavoro svolto dalla Commissione e non si può non rilevare che la quiescenza della maggioranza a tale imposizione appare particolarmente grave, soprattutto per quei senatori che hanno partecipato all'elaborazione del testo proposto dal comitato ristretto.

Il presidente CARELLA, pur comprendendo i motivi di protesta del relatore, fa presente come non sia stata certo la prima volta negli ultimi mesi, che un testo proposto dal comitato ristretto è stato poi radicalmente ridiscusso in Commissione, il che è tanto più significativo ove si consideri che in tali casi non si era di fronte a un testo già discusso alla Camera dei deputati e vincolato dalla necessità di adeguarsi alle direttive comunitarie, ma si trattava di disegni di legge di iniziativa di senatori.

Il senatore VALLETTA, nell'annunciare il proprio voto contrario agli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.6, fa presente, anche con riferimento al richiamo alla coerenza dei membri del comitato ristretto da parte del relatore che egli voterà per il mantenimento delle modifiche al disegno di legge n. 2653, proposte dal comitato ristretto, salvo che per quegli emendamenti che riproducono sue proposte non accettate dal comitato ristretto stesso.

L'emendamento 2.2, identico agli emendamenti 2.3 e 2.6, posto ai voti, è approvato.

Risulta invece respinto l'emendamento 2.7, mentre viene approvato l'emendamento 2.5.

L'emendamento 2.8 è pertanto precluso.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'articolo 2, il senatore CAMPUS invita ancora una volta i componenti della maggioranza a riflettere sulla necessità di non avallare errori che sono stati compiuti dalla Camera dei deputati.

Il senatore PAPINI, nel dichiarare il proprio voto favorevole all'articolo 2, come modificato, manifesta la sua intenzione di approvare gli emendamenti intesi a ripristinare il testo della Camera dei deputati osservando come ciò non rappresenti un'ammissione di subalternità, ma il risultato di una valutazione tecnica e politica da lui compiuta in piena coscienza.

Il relatore Roberto NAPOLI, nel dichiararsi contrario all'articolo 2 come modificato, fa presente, con riferimento alle osservazioni precedentemente formulate dal Presidente, di non contestare affatto il diritto della Commissione a modificare anche radicalmente il testo proposto dal comitato ristretto; ciò che gli appare inaccettabile è la decisione di non discutere tale testo, ma di limitarsi a ripristinare acriticamente il testo approvato dalla Camera dei deputati, ciò che del resto non mancherà di suscitare l'approvazione di taluni potenti gruppi di interesse.

Dopo dichiarazioni di voto contrarie del senatore TOMASSINI, che si associa alle osservazioni del senatore Campus e del relatore Roberto Napoli, e dichiarazione di voto favorevole del senatore Mignone, del senatore MONTELEONE, che rivendica il diritto per i senatori che non erano componenti del comitato ristretto di valutare ed eventualmente respingere le modifiche da questo proposte, il sottosegretario BETTONI BRANDANI osserva che proprio il riconoscimento della pari dignità fra i due rami del Parlamento dovrebbe indurre il Senato a non introdurre modifiche che non contraddicano soluzioni individuate nel corso del dibattito alla Camera dei deputati che recepiscono impegni assunti dall'Italia nei confronti dell'Unione europea.

L'articolo 2 posto ai voti come modificato, è approvato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame dell'articolo 3.

Il senatore BRUNI, nell'illustrare gli emendamenti 3.1, 3.8 e 3.10, osserva che il Senato non può rinunciare alle sue prerogative e non deve piegarsi a ratificare senza modifiche un disegno di legge per molti versi mal fatto e che perpetua la confusione tra la professione medica e quella odontoiatrica.

La senatrice Carla CASTELLANI illustra gli emendamenti 3.2, 3.9, 3.11.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.7 e 3.15, soffermandosi in particolare sull'emendamento 3.7, che attribuisce la facoltà di iscriversi all'Ordine degli odontoiatri a quei cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in un paese europeo non facente parte dell'Unione europea, ciò che sana una inaccettabile disparità di trattamento, ad esempio, con quei cittadini di paesi extra europei che possono iscriversi all'Ordine degli odontoiatri in forza del riconoscimento, per accordi particolari, della loro laurea da parte di un paese aderente all'Unione europea.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 3.5 e 3.14 dei senatori Cò e Carcarino e gli emendamenti 3.6 e 3.13 del senatore Manara sono già stati illustrati dai proponenti.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI ritira l'emendamento 3.12, che viene fatto proprio dal senatore CAMPUS.

Dopo un intervento del senatore VALLETTA che illustra l'emendamento 3.16, il senatore CAMPUS illustra gli emendamenti 3.12, 3.18 e 3.17, sottolineando che la volontà di ripristinare il testo della Camera dei deputati fin nelle virgole ha indotto il Governo a ritirare un emendamento, quale il 3.12, senz'altro opportuno e conforme alla direttiva europea.

Gli emendamenti 3.18 e 3.17, poi, introducono formulazioni che sono certamente più chiare di quelle adottate dal testo proposto dal comitato ristretto, che per i senatori di Alleanza nazionale non è assolutamente intangibile così come non lo è il testo proveniente dalla Camera dei deputati.

Il presidente CARELLA, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, invita il senatore Campus a rinviare alla prossima seduta l'illustrazione dell'emendamento 3.19 e rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 23, 252, 1145, 2246, 2653

Art. 1.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie e della anomalie congenite ed acquisite dei denti e della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché le attività di prevenzione e riabilitazione odontoiatrica, ferme restando le competenze dei:

laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea entro l'anno accademico 1984-85 (vecchio ordinamento degli studi);

laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione in odontostomatologia che possono occuparsi della prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie sopra indicate mantenendo l'iscrizione all'ordine dei medici chirurghi, previa annotazione in apposito elenco dei medici stomatologi».

1.4

RONCONI

Al comma 2 sopprimere le parole da: «ferme restando» a «ordini dei medici-chirurghi».

1.1

BETTAMIO

Al comma 3, sopprimere le parole: «inerenti lo specifico campo di attività».

1.2

MANARA

Al comma 3 sopprimere le parole: «inerenti lo specifico campo di attività».

1.3

Cò

Art. 2.

Al comma 1, dopo la parola : «esercizio professionale» fare virgola.

2.1 Cò

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

2.2 MANARA

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

2.3 Cò

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

2.6 CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Al comma 2, dopo le parole: «norme concernenti» inserire le altre: «l'ammissione e», conseguentemente sopprimere il comma 3.

2.7 CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Sopprimere il comma 3.

2.5 MANARA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'organizzazione e lo svolgimento del tirocinio professionale sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Federazione nazionale di cui all'articolo 16.

2.8 CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Art. 3.

Al comma 2 sostituire le parole: «L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra» con le seguenti: «È condizione per l'esercizio della professione di odontoiatra, l'iscrizione all'ordine dei medici chirurghi od all'ordine degli odontoiatri».

3.1

BRUNI

Al comma 2 sostituire le parole: «L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra» con le altre: «È condizione per l'esercizio della professione di odontoiatra, l'iscrizione all'ordine dei medici chirurghi od all'ordine degli odontoiatri».

3.2

CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 4 sopprimere la lettera b).

3.3

DE ANNA, TOMASSINI, BETTAMIO

Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i laureati in medicina e chirurgia purchè iscritti al relativo corso di laurea prima della data di entrata in vigore della presente legge».

3.4

DE ANNA, TOMASSINI, BETTAMIO

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale indicati dall'articolo 4, alle condizioni ivi previste;».

3.5

Cò

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale indicati dall'articolo 4, alle condizioni ivi previste; ».

3.6

MANARA

Al comma 4, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) i cittadini italiani, che hanno conseguito la laurea in stomatologia odontoiatrica, in uno degli Stati europei non facenti parte dell'Unione europea, hanno diritto, ai sensi dell'articolo 1, n. 4 della direttiva CEE n. 687 del 25 luglio 1978, di accedere all'esercizio dell'attività di odontoiatra, a condizione che superino l'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione».

3.7

DE ANNA, TOMASSINI, BETTAMIO

Al comma 4, aggiungere la lettera:

«g) l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri è incompatibile con la contemporanea iscrizione all'ordine dei medici chirurghi nell'apposito elenco di cui all'articolo 4».

3.8

BRUNI

Al comma 4, aggiungere la lettera:

«g) L'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri è incompatibile con la contemporanea iscrizione all'ordine dei medici chirurghi nell'apposito elenco di cui all'articolo 4.»

3.9

CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE

Sopprimere il comma 5.

3.10

BRUNI

Sopprimere il comma 5.

3.11

CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettere b) e c) si iscrivono all'albo degli odontoiatri previa cancellazione dall'albo dei medici chirurghi».

3.12

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettera *b*), che si iscrivono all'albo degli odontoiatri mantengono la titolarità alla contemporanea iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi. Per i provvedimenti conseguenti alla pratica professionale esercitata interviene il competente ordine professionale. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettera *c*), sono iscritti all'albo degli odontoiatri previa cancellazione dall'albo dei medici-chirurghi».

3.13

MANARA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettera *b*), che si iscrivono all'albo degli odontoiatri mantengono la titolarità alla contemporanea iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi. Per i provvedimenti conseguenti alla pratica professionale esercitata interviene il competente ordine professionale. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettera *c*), sono iscritti all'albo degli odontoiatri previa cancellazione dall'albo dei medici-chirurghi».

3.14

Cò

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'albo dei medici, di cui al comma precedente, lettera *b*), e *c*) che richiedano l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possono ottenere la sola annotazione, in un apposito elenco, all'ordine dei medici chirurghi, per poter svolgere l'attività in forma libero professionale medico specialistica, non convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. I soggetti di cui al comma precedente lettera *b*) e *c*) in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, possono in forma transitoria, chiedere di rimanere per un periodo di anni due, in tale stato di convenzione, per poi procedere alla dismissione definitiva di una delle due professioni».

3.15

DE ANNA, TOMASSINI, BETTAMIO

Al comma 5, dopo le parole: «nel quale è riportata specifica annotazione» *aggiungere* «con facoltà di poter ritornare a iscriversi all'Ordine non prescelto e solo a quello, in qualsiasi momento».

3.16

VALLETTA

Al comma 5, sopprimere le parole: «; i laureati in medicina e chirurgia e in odontoiatria in possesso di abilitazione all'esercizio di entrambe le professioni possono iscriversi contemporaneamente all'albo dei due ordini».

3.18

CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«L'adozione di provvedimenti concernenti la pratica professionale dell'odontoiatria spetta comunque all'Ordine degli odontoiatri territorialmente competente anche nel caso delle semplici annotazioni».

3.17

CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Per i medici che optino per l'iscrizione all'ordine dei medici chirurghi con l'annotazione all'ordine degli odontoiatri è comunque incompatibile lo svolgimento delle professioni di odontoiatra con il mantenimento di qualsiasi rapporto di dipendenza o convenzione con il Servizio sanitario nazionale, ad esclusione in ambito odontoiatrico».

3.19

CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Prova attitudinale e tirocinio professionale*). – 1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri, alle condizioni indicate dal presente articolo.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è subordinata al superamento di un'apposita prova attitudinale diretta alla verifica del possesso di:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e della malattia dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 è altresì subordinata all'espletamento di un tirocinio professionale di almeno sei mesi presso strutture pubbliche o private che svolgano attività di odontoiatria. Non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio i laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 1 in possesso del diploma di specializzazione in odontostomatologia.

4. Con decreto del Ministero della sanità, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale di cui all'articolo 16, sono disciplinati l'organizzazione della prova di cui al comma 2 e lo svolgimento di cui al comma 3.

5. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 2, sono temporaneamente iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge. Il mancato superamento della prova comporta la cancellazione dall'albo».

4.1

Cò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Prova attitudinale e tirocinio professionale*). - 1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri, alle condizioni indicate dal presente articolo.

2. L'iscrizione di cui al comma 1, è subordinata al superamento di un'apposita prova attitudinale diretta alla verifica del possesso di:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in

cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 è altresì subordinata all'espletamento di un tirocinio professionale di almeno sei mesi presso strutture pubbliche o private che svolgono attività odontoiatrica. Non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio i laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 1 in possesso di diploma di specializzazione in odontostomatologia.

4. Con decreto le Ministro della sanità, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale di cui all'articolo 16, sono disciplinati l'organizzazione della prova di cui al comma 2 e lo svolgimento del tirocinio di cui al comma 3.

5. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 2, sono temporaneamente iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge. Il mancato superamento della prova comporta la cancellazione dall'albo».

4.2

MANARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Prova attitudinale e tirocinio professionale*). – 1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 e 1984-85, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri, alle condizioni indicate dal presente articolo.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è subordinata al superamento di un'apposita prova attitudinale diretta alla verifica del possesso di:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'am-

biente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria,

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi che forniscano un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 è altresì subordinata all'espletamento di un tirocinio professionale di almeno sei mesi presso strutture pubbliche o private che svolgono attività odontoiatrica. Non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio i laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 1 in possesso del diploma di specializzazione in odontostomatologia.

4. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale di cui all'articolo 16, sono disciplinati l'organizzazione della prova di cui al comma 2 e lo svolgimento del tirocinio di cui al comma 3.

5. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 2, sono temporaneamente iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge. Il mancato superamento della prova comporta la cancellazione dall'albo».

4.3

RONCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Prova attitudinale e tirocinio professionale*). – 1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 e 1984-85, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri, alle condizioni indicate dal presente articolo.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è subordinata al superamento di un'apposita prova attitudinale diretta alla verifica del possesso di:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'am-

biente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 è altresì subordinata all'espletamento di un tirocinio professionale di almeno sei mesi presso strutture pubbliche o private che svolgono attività odontoiatrica. Non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio i laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 1 in possesso del diploma di specializzazione in odontostomatologia.

4. Con decreto al Ministro della sanità, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale di cui all'articolo 16, sono disciplinati l'organizzazione della prova di cui al comma 2 e lo svolgimento del tirocinio di cui al comma 3.

5. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 2, sono temporaneamente iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge.

Il mancato superamento della prova comporta la cancellazione dall'albo.

4.5

TOMASSINI, DE ANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Prova attitudinale e tirocinio professionale*). – 1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 e 1984-85, abilitati all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa rinuncia all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, nel quale è riportata una specifica annotazione a condizione che abbiano espletato il tirocinio professionale e superato gli esami di Stato di cui all'articolo 2.

2. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge 31 ottobre 1998, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione al tirocinio professionale al fine di essere ammessi agli esami di Stato di cui all'articolo 2, sono temporaneamente iscritti all'albo degli odontoiatri e cancellati dall'albo dei medici chirurghi, nel quale è riportata una specifica annotazione. Il mancato superamento degli esami di Stati di cui all'articolo 2 comporta la cancellazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge dall'albo degli odontoiatri e la contestuale reinscrizione in quello dei medici chirurghi».

4.4

VALLETTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Competenze dei laureati in medicina e chirurgia*). – 1. Ciascun Ordine provinciale dei medici e chirurghi ha l'obbligo di citare nel proprio Albo a fianco del nome in elenco l'annotazione:

a) «specialista in stomatologia» o definizioni equipollenti in campo odontoiatrico, se il laureato in medicina e chirurgia è in possesso dei sopra menzionati diplomi ed esercita la professione sanitaria in odontoiatria;

b) «esercita l'odontoiatria» se il laureato in medicina e chirurgia esercita la professione sanitaria di odontoiatra solo con la laurea in medicina e chirurgia.

2. L'annotazione nell'elenco di cui al comma precedente è necessaria per l'esercizio dell'odontostomatologia da parte dei medici chirurghi ed è incompatibile con la contemporanea iscrizione all'Albo degli odontoiatri di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. L'annotazione di cui al comma 1, obbliga l'esercizio esclusivo della professione di odontostomatologo, restando consentito l'esercizio della medicina e chirurgia solo in forma libero-professionale. I medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, medici di base o altro, che optano per l'Albo degli Odontoiatri o si iscrivono all'elenco apposito nell'Ordine dei medici, perdono il diritto a tale rapporto pubblico. La dismissione di tale convenzione avviene in un periodo di anni uno (per garantire il rapporto medico-paziente) mantenendo il punteggio in graduatoria regionale per la medicina di base per chi vuole nuovamente intraprendere il lavoro di medico di base, abbandonando l'attività di odontostomatologo.

4. L'elenco dei medici odontostomatologi viene depositato, entro tre mesi dall'entrata in vigore di suddetta legge, dagli Ordini Provinciali al Ministero della sanità, ove verrà istituito un Albo congiunto dei professionisti che esercitano atti terapeutici inerenti il cavo orale: medici, odontoiatri ed igienisti; col fine di controllo sanitario, tutela della salute pubblica. Il suddetto elenco viene gestito da un direttore generale del Ministero, all'uopo nominato e da un rappresentante

sindacale delle categorie mediche ed odontoiatriche interessate delle organizzazioni maggiormente rappresentative in campo nazionale.

5. Possono chiedere apposita annotazione di cui al comma 1 dell'articolo 3, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che: *a)* si sono iscritti al relativo corso di laurea entro il 28 gennaio 1980; *b)* sono in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.

6. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale della medicina e chirurgia, privi del diploma di specializzazione, a condizione che abbiano esercitato legalmente la professione di odontoiatra per un periodo minimo di anni tre, in via transitoria, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge e alle condizioni elencate al comma 7, pena il decadimento del diritto, possono chiedere l'apposita annotazione di «esercita l'odontoiatria» di cui al comma 1.

7. L'annotazione di cui al comma 1, fermo restando il diritto all'esercizio professionale alle medesime condizioni dei soggetti di cui comma 5, lettera *a)* è subordinata all'obbligo di frequenza di corsi di formazione specialistica in odontostomatologia, con la formazione specializzata a tempo ridotto ai sensi dell'articolo 25, comma 1 e 2, della direttiva 93/16 CEE. Detta formazione specialistica deve essere compatibile con la professione di Odontostomatologo e viene impartita, di norma, nelle regioni di appartenenza degli aventi obbligo di frequenza. Gli ordini provinciali di appartenenza dei medici chirurghi, di cui al comma 6, provvederanno a comunicare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità, nonché della U.S.L., i nominativi dei medici aventi obbligo di frequenza dei corsi di formazione specialistica in odontostomatologia con formazione specializzata a tempo ridotto. Tali corsi avranno una durata minima di anni uno. Al termine di tale corso verrà rilasciata una certificazione di idoneità, previa valutazione del responsabile sanitario, delle strutture competenti. In caso di valutazione negativa del primo periodo di tirocinio, il candidato potrà effettuare per un altro anno e solo per una volta un ulteriore periodo di tirocinio da concludersi, comunque, con l'attestazione del competente organo sanitario.

8. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale della medicina e chirurgia, privi del diploma di specializzazione, che non hanno esercitato la facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1988, n. 471, entro il termine stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 1, possono richiedere l'annotazione «esercita l'odontoiatria» di cui al comma 1, alle condizioni indicate al comma 7, previo superamento di un corso di formazione a tempo parziale, di anni tre e alle medesime condizioni dei soggetti di cui al comma 6.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno istituiti presso le università, gli istituti di istruzione universitaria e tutte le strutture pubbliche finalizzate alla pratica odontostomatologica, i corsi di formazione specialistica in odontostomatologia con formazione specializzata a tempo ridotto in numero adeguato alle necessità degli aventi obbligo di frequenza».

4.6

BRUNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Competenze dei laureati in medicina e chirurgia*). – 1. Ciascun Ordine provinciale dei medici chirurghi ha l'obbligo di citare nel proprio Albo a fianco del nome in elenco l'annotazione:

a) «specialista in stomatologia» o definizioni equipollenti in campo odontoiatrico, se il laureato in medicina e chirurgia è in possesso dei sopra menzionati diplomi ed esercita la professione sanitaria in odontoiatria;

b) «esercita l'odontoiatria» se il laureato in medicina e chirurgia esercita la professione sanitaria di odontoiatra solo con la laurea in medicina e chirurgia.

2. L'annotazione nell'elenco di cui al comma precedente è necessaria per l'esercizio dell'odontostomatologia da parte dei medici chirurghi ed è incompatibile con la contemporanea iscrizione all'albo degli odontoiatri di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. L'annotazione di cui al comma 1, obbliga l'esercizio esclusivo della professione di odontostomatologo, restando consentito l'esercizio della medicina e chirurgia solo in forma libero-professionale. I medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, medici di base o altro, che optano per l'Albo degli Odontoiatri o si iscrivono all'elenco apposito nell'Ordine dei medici, perdono il diritto a tale rapporto pubblico. La dismissione di tale convenzione avviene in un periodo di anni uno (per garantire il rapporto medico-paziente) mantenendo il punteggio in graduatoria regionale per la medicina di base per chi vuole nuovamente intraprendere il lavoro di medico di base, abbandonando l'attività di odontostomatologo.

4. L'elenco dei medici odontostomatologi viene depositato, entro tre mesi dall'entrata in vigore di suddetta legge, dagli Ordini Provinciali al Ministero della sanità, ove verrà istituito un Albo congiunto dei professionisti che esercitano atti terapeutici inerenti il cavo orale: medici, odontoiatri ed igienisti; col fine di controllo sanitario, tutela della salute pubblica. Il suddetto elenco viene gestito da un direttore generale del Ministero, all'uopo nominato e da un rappresentante sindacale delle categorie mediche ed odontoiatriche interessate delle organizzazioni maggiormente rappresentative in campo nazionale.

5. Possono chiedere apposita annotazione di cui al comma 1 dell'articolo 3, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che: *a)* si sono iscritti al relativo corso di laurea entro il 28 gennaio 1980; *b)* sono in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.

6. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale della medicina e chirurgia, privi del diploma di specializzazione, a condizione che abbiano esercitato legalmente la professione di odontoiatra per un periodo minimo di anni tre, in via transitoria, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge e alle condizioni elencate al comma 7, pena il decadimento del diritto, possono chiedere l'apposita annotazione di «esercita l'odontoiatria» di cui al comma 1.

7. L'annotazione di cui al comma 1, fermo restando il diritto all'esercizio professionale alle medesime condizioni dei soggetti di cui comma 5, lettera *a)* è subordinata all'obbligo di frequenza di corsi di formazione specialistica in odontostomatologia, con la formazione specializzata a tempo ridotto ai sensi dell'articolo 25, comma 1 e 2, della direttiva 93/16 CEE. Detta formazione specialistica deve essere compatibile con la professione di Odontostomatologo e viene impartita, di norma, nelle regioni di appartenenza degli aventi obbligo di frequenza. Gli ordini provinciali di appartenenza dei medici chirurghi, di cui al comma 6, provvederanno a comunicare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità, nonché della U.S.L., i nominativi dei medici aventi obbligo di frequenza dei corsi di formazione specialistica in odontostomatologia con formazione specializzata a tempo ridotto. Tali corsi avranno una durata minima di anni uno. Al termine di tale corso verrà rilasciata una certificazione di idoneità, previa valutazione del responsabile sanitario, delle strutture competenti.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno istituiti presso le università, gli istituti di istruzione universitaria e tutte le strutture pubbliche finalizzate alla pratica odontostomatologica, i corsi di formazione specialistica in odontostomatologia con formazione specializzata a tempo ridotto in numero adeguato alle necessità degli aventi obbligo di frequenza.»

4.7

CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE

Dopo le parole «1984-85» inserire le seguenti: «1985-86».

4.8

Cò

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

VALLETTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Le università, in relazione alle proprie strutture didattiche e scientifiche, nell'ambito dei criteri generali di programmazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanità, possono stabilire per ciascun anno accademico una riserva di posti per consentire l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonché l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ai laureati in medicina e chirurgia, sulla base dei crediti didattici riconosciuti e previo superamento di un esame di ammissione».

5.3

CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 2:

«2. A partire dall'anno accademico successivo all'emanazione della presente legge, viene riattivata la scuola di specializzazione medica in odontostomatologia, come da programma europeo, della durata di anni 4. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al presente comma, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tramite decreto, fissa il numero di posti disponibili in riferimento al rapporto esercenti/popolazione e alle esigenze del territorio».

5.2

BRUNI

Art. 9.

Al comma 2, lettera r), sostituire le parole «variazioni non superiori al 20 per cento» con le seguenti «variazioni non superiori al 30 per cento».

9.1

MANARA

Al comma 2, alla lettera t), sopprimere le parole: «di cui una obbligatoriamente in medicina legale e della assicurazioni o specialista in medicina del lavoro,».

9.2

MANARA

Al comma 2, alla lettera t), sopprimere le parole: «di cui uno obbligatoriamente in medicina legale e della assicurazioni o specialista in medicina del lavoro,».

9.3

Cò

Art. 18.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comitato centrale è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno».

18.1

Cò

Art. 21.

Sopprimere il comma 3.

21.1

MANARA

Sopprimere il comma 3.

21.2

Cò

Art. 24.

Al comma 1 dopo le parole «a decorrere dalla data di iscrizione all'albo, gli odontoiatri» aggiungere «possono volontariamente iscriversi» sopprimendo «sono iscritti» e alla fine dello stesso periodo dopo la sigla (ENPAM) aggiungere «avendo tale Ente caratteristiche totalmente private».

24.1

VALLETTA

Art. 25.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, i presidenti degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convocano le assemblee degli iscritti all'albo di cui all'articolo 3, per la elezione dei consigli direttivi di cui all'articolo 8, affinché tali consigli provvedano alla elezione degli organi di cui agli articoli 10 e 11, commi 1, 2, 3 e 4. Entro i successivi trenta giorni il presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convoca il consiglio nazionale di cui all'articolo 17 per la elezione del comitato centrale di cui all'articolo 18».

25.1

VALLETTA

Art. 26.

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) All'allegato B, lettera f) è *soppresso il secondo capoverso*».

26.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'allegato C della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto I, Ortodonzia, è aggiunta la voce:

“in Italia:

“Titolo di specialista in ortognatodonzia, rilasciato dalle Autorità competenti””;

b) al punto II, Chirurgia odontostomatologica, è aggiunta la voce:

“in Italia:

“Titolo di specialista in chirurgia odontostomatologica, rilasciato dalle Autorità competenti””.

1-ter. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente, legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, notifica all'Unione europea le modifiche introdotte dal comma 1-bis».

26.2

VALLETTA

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Sono altresì abrogati il regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1755, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, nonché il secondo comma del paragrafo *f*) dell'allegato B, alla legge 24 luglio 1985, n. 409».

26.3

BETTAMIO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6. All'allegato C della legge 24 luglio 1985, n. 409 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto I ortodonzia è aggiunta la voce: in Italia titolo di specialista in ortognatodonzia rilasciato dalla autorità competente.

b) al punto II chirurgia odontostomatologica è aggiunta la voce: in Italia titolo di specialista in chirurgia odontostomatologica rilasciato dalle autorità competenti».

26.4

BETTAMIO

Aggiungere in fine il seguente comma.

«6. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica notifica all'Unione Europea le modifiche introdotte ai commi 5 e 6».

26.5

BETTAMIO

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1998

189^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 15,30.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(R048 000, C13^a, 0006^o)

Il presidente GIOVANELLI, nel salutare il senatore Iuliano, rientrato dopo un periodo di assenza dai lavori della 13^a Commissione, gli esprime la solidarietà sua e degli altri commissari in quanto sindaco di Bracigliano, uno dei comuni campani colpiti dagli eventi alluvionali del 5 maggio scorso. Preannuncia quindi l'impegno ad attivare adeguate iniziative parlamentari per approfondire la vicenda e trarne utili indicazioni per una maggiore salvaguardia del territorio, ricordando al riguardo che è già pervenuta una proposta di indagine conoscitiva sulle cause del dissesto da parte del senatore Cozzolino.

Il senatore COLLA, associandosi all'intervento del Presidente, e concordando con l'effettuazione dell'indagine, sollecita altresì l'avvio dell'indagine conoscitiva sull'Ente autonomo acquedotto pugliese, già autorizzata dalla Presidenza sel Senato.

Il senatore SPECCHIA auspica che la Commissione deliberi in tempi brevi in merito alla proposta di indagine conoscitiva avanzata dal senatore Cozzolino.

Il presidente GIOVANELLI assicura che l'indagine conoscitiva sull'Ente autonomo acquedotto pugliese sarà avviata appena i relatori Conte e Maggi avranno predisposto il relativo programma; dà altresì assicurazioni al senatore Specchia preannunciando l'integrazione dell'ordine del giorno della seduta di domani.

IN SEDE REFERENTE

(64) NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(149) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(422) BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, nel testo unificato sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Prosegue l'esame degli emendamenti non accantonati proposti all'articolo 7.

Il relatore IULIANO, richiamate le problematiche sottese agli emendamenti 7.19 e 7.16, ipotizza un nuovo emendamento volto a disciplinare in modo diverso la materia trattata da tali emendamenti.

Il ministro RONCHI dichiara di concordare con la proposta del relatore evidenziando che, come ha dimostrato l'esperienza dell'estrazione del metano nella laguna di Venezia, una proroga dei termini può essere indispensabile in taluni casi a ragione della complessità tecnica, della rilevanza o della novità dell'opera da valutare.

Il senatore CAPALDI dichiara invece di non essere soddisfatto dalla riformulazione prospettata dal relatore.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha suggerito talune modifiche rispetto all'ipotesi del relatore IULIANO, quest'ultimo presenta ed illustra l'emendamento 7.21.

Il ministro RONCHI ritira il subemendamento 7.19/1; il senatore CAPALDI ritira l'emendamento 7.19 (nuovo testo); il relatore IULIANO ritira l'emendamento 7.16.

La Commissione conviene sull'emendamento 7.21.

Con parere favorevole del relatore IULIANO, l'emendamento 7.13 è accolto dalla Commissione.

La Commissione respinge poi l'emendamento 7.5, sul quale il ministro RONCHI si era dichiarato contrario mentre il relatore IULIANO si era rimesso alla Commissione.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 7.14 e 7.6, previ pareri favorevoli del relatore IULIANO.

Il senatore CAPALDI ritira l'emendamento 7.7, su invito del relatore IULIANO e previo parere contrario del ministro RONCHI.

Il senatore CAPALDI riformula l'emendamento 7.8 in un nuovo testo, su invito del Relatore.

Il ministro RONCHI si dichiara favorevole all'emendamento 7.17, che è poi accolto dalla Commissione.

Il relatore IULIANO ed il ministro RONCHI si dichiarano contrari all'emendamento 7.8 (nuovo testo), in quanto il comma 9 è di recepimento della giurisprudenza comunitaria.

La Commissione accoglie l'emendamento 7.8 (nuovo testo), risultandone conseguentemente precluso l'emendamento 7.9.

Con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 7.20 è accolto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C13ª, 0029ª)*

Il presidente GIOVANELLI avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame della proposta di indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane del 5 maggio scorso.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 64, 149 E 422

(Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

Art. 7.

All'emendamento 7.19, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«ove il Ministro dell'ambiente non provveda, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza, la questione è rimessa, entro sessanta giorni, al Consiglio dei Ministri che decide nei successivi trenta giorni».

7.19/1

IL GOVERNO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per le opere e i progetti soggetti a valutazione dell'impatto ambientale per i quali sia convocata la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, lo svolgimento e la conclusione della valutazione dell'impatto ambientale avviene entro i termini di cui all'articolo 7, comma 2. Decorsi inutilmente detti termini, la valutazione dell'impatto ambientale è rimessa entro i successivi sessanta giorni al Consiglio dei ministri che si pronuncia entro trenta giorni».

7.19 (Nuovo testo) CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ,
SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Inserire dopo il comma 3 il seguente:

«3-bis. Ove il Ministro dell'ambiente non provveda, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza, la questione è rimessa, entro i successivi novanta giorni, al Consiglio dei Ministri».

7.16

IL RELATORE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ove il Ministro dell'ambiente non provveda entro i termini di cui al comma 3, la questione è rimessa, entro sessanta giorni, al Consiglio dei Ministri che decide nei successivi trenta giorni. In casi di eccezionale rilevanza e complessità il predetto termine di trenta giorni può essere prolungato fino a centoventi giorni, con apposita delibera del Consiglio dei Ministri».

7.21

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole: «Ai fini di cui al comma 2 il Ministro dell'ambiente può indire, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.127, apposite conferenze di servizi» con le seguenti: «In caso di pareri, nulla osta o autorizzazioni mancanti o discordanti, ai fini di cui al comma 2 il Ministro dell'ambiente indice, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, apposite conferenze di servizi».

7.13

IL GOVERNO

Al comma 4, dopo le parole «conferenze di servizi», sopprimere il restante fino alla fine del comma.

7.5

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Sopprimere il comma 5.

7.14

IL GOVERNO

Al comma 7, dopo la parola: «pubblicato» inserire le seguenti: «per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza.».

7.6

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In caso di provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale negativo su progetti di rilevanza nazionale, l'autorità proponente o il committente possono ricorrere alla decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri, che tiene luogo del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale stesso».

7.7

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Sopprimere i commi 8 e 9.

7.8 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. I progetti sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. In relazione alle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata».

7.17 IL RELATORE

Sopprimere il comma 9.

7.8 (Nuovo testo) CAPALDI

Al comma 9 sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «di cui al comma 1».

7.9 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sopprimere il comma 10.

7.20 IL RELATORE

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1998

87ª Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pinza.

La seduta inizia alle ore 8,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, C23ª, 0006º)

Il presidente BEDIN informa la Giunta che il Presidente della Delegazione per l'Unione europea dell'Assemblea nazionale francese ha risposto alla lettera inviata di intesa con il presidente della Commissione affari esteri del Senato, Migone, concernente il coinvolgimento del Senato nelle iniziative avviate da taluni Parlamenti in merito al processo di riforma delle istituzioni comunitarie, preannunciando che i rappresentanti del Senato saranno invitati ad una riunione che si terrà a Bruxelles il prossimo 6 luglio. L'oratore informa inoltre la Giunta che è stato designato dal Presidente del Senato a partecipare ad una riunione preparatoria del Forum parlamentare euromediterraneo promosso dal Parlamento europeo, che si terrà a Malta il 25 e 26 maggio prossimi.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

(243) Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale

(Parere alla 6ª Commissione: osservazioni favorevoli)

Riferisce alla Giunta il relatore BETTAMIO che rileva come il provvedimento in titolo costituisca l'applicazione della delega conferita al Governo con la legge n. 433 del 1997 nel quadro del processo di transizione alla moneta unica, che peraltro è stato già illustrato alla Giunta nel corso di una precedente audizione dal sottosegretario Pinza,

che vedrà il riconoscimento del corso legale dell'euro, già dal 1 gennaio 1999, e l'introduzione delle banconote denominate in tale valuta dal 1 gennaio del 2002.

Ritenendo che lo schema di decreto legislativo sia conforme alle prescrizioni comunitarie sull'introduzione dell'euro il relatore ne illustra l'articolato, che è essenzialmente volto a disciplinare il passaggio dalla lira all'euro in modo graduale e a definire le relative misure per l'informazione del pubblico e degli operatori economici. Il titolo secondo regola i parametri di indicizzazione ed altri aspetti di carattere tecnico e il titolo terzo concerne la ridenominazione in euro degli strumenti del debito pubblico e privato. Gli articoli 11 e 13, in particolare, precisano che la ridenominazione degli strumenti finanziari privati in euro è facoltativa fino al termine del periodo di transizione.

Il titolo quarto definisce la strategia per l'adozione dell'euro recando disposizioni che riguardano gli adempimenti e l'informazione dei soggetti interessati a tale processo quali le imprese, le banche e le società finanziarie, le assicurazioni e i fondi pensione. Si tratta di norme a contenuto estremamente tecnico in relazione alle quali - soprattutto per quanto concerne gli effetti delle disposizioni sui fondi pensione, che assumono particolare rilevanza per l'opinione pubblica - l'oratore osserva l'esigenza di chiedere chiarimenti al Governo. Il titolo quinto riguarda la dematerializzazione dei titoli di Stato ed il titolo sesto è volto a preparare la Pubblica Amministrazione a ricevere dichiarazioni ed a svolgere operazioni contabili e contrattuali in euro.

Ritenendo che anche il titolo settimo, sulla conversione in euro delle sanzioni pecuniarie espresse in lire, non rechi problemi di compatibilità con la normativa comunitaria, l'oratore propone infine di esprimere sullo schema di decreto legislativo in esame un giudizio favorevole.

Il presidente BEDIN sottolinea l'importanza delle disposizioni concernenti la ridenominazione del debito pubblico in euro, in relazione alla quale assume particolare rilevanza la gestione delle frazioni onde evitare speculazioni bancarie, e cede la parola al sottosegretario Pinza per illustrare il provvedimento presentato dal Governo e, più in generale, gli sviluppi del processo di transizione verso la moneta unica.

Il sottosegretario per il tesoro PINZA rileva come le Camere abbiano già esaminato uno schema di decreto legislativo presentato in applicazione della citata legge n. 433 del 1997 onde adeguare la normativa concernente la Banca d'Italia ai principi di indipendenza e autonomia che figurano tra i parametri previsti dal Trattato di Maastricht per l'ammissione all'euro. Con il provvedimento in titolo il Governo intende invece disciplinare con un unico testo gli altri aspetti inerenti l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale al fine di consentire una più agevole lettura delle disposizioni del settore ed assicurare tempi certi per la loro emanazione onde permettere agli operatori pubblici e privati interessati di completare l'adeguamento delle rispettive procedure informative in vista della scadenza del prossimo 1 gennaio 1999. Il provvedimento, pertanto, non disciplina altri aspetti che assumono una maggiore

rilevanza politica ma si limita a definire tutti gli aspetti tecnici, anche al fine di raccogliere su tali profili un ampio consenso.

Illustrando gli sviluppi del processo di transizione all'euro l'oratore precisa che è già stato presentato un documento concernente gli adempimenti previsti per la Pubblica Amministrazione e preannuncia l'invio alla Giunta del terzo schema di piano finanziario, che affronta alcuni aspetti organizzativi inerenti la Borsa e la CONSOB, esprimendo la propria disponibilità a far affluire alla Giunta la crescente quantità di documentazione prodotta su tale materia.

Per quanto concerne il provvedimento in esame il sottosegretario Pinza osserva come, essendo stato valutato che almeno il 30 per cento delle aziende che operano in Italia potrebbero contabilizzare in euro la propria attività commerciale a partire dal prossimo gennaio, si ponga l'esigenza di non penalizzare la puntualità di tali imprese obbligandole a tenere una seconda contabilità, in lire, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. A tale proposito sarà necessario adeguare la Pubblica Amministrazione onde garantire la libertà di scelta per gli utenti sull'utilizzo delle lire o dell'euro. Sono state inoltre create le condizioni perché i servizi finanziari possano essere svolti utilizzando l'euro; le aziende di credito, tuttavia, non saranno obbligate ad adottare l'euro nel periodo di transizione in quanto gli utenti avranno la facoltà di optare fra vari istituti.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli nei termini emersi.

(249) Schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

(Parere all'8ª Commissione: osservazioni favorevoli condizionate a proposte di modifica)

Il relatore BESOSTRI rileva come lo schema di regolamento in titolo dia attuazione tardiva alla direttiva 91/440/CEE, sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie, i cui termini di recepimento, ai sensi dell'articolo 15, sono scaduti il 1º gennaio 1993. L'attuazione della suddetta direttiva, che avrebbe potuto essere più tempestiva essendo stato autorizzato il recepimento con regolamento già con la legge n. 146 del 1994, legge comunitaria 1993, secondo la relazione che accompagna il provvedimento in titolo, è stato ritardato per tentare di elaborare un testo normativo più completo, che recepisce anche le direttive 95/18/CE e 95/19/CE sulla stessa materia, sulla base delle disposizioni della legge comunitaria 1995-1997, iniziativa che non è stata possibile per i ritardi connessi all'approvazione della nuova legge comunitaria. Essendo stata avviata, tuttavia, una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, di cui è imminente la conclusione con la presentazione di un ricorso alla Corte di giustizia, diviene urgente il recepimento della direttiva 91/440/CEE.

Rilevando che nel frattempo è stata approvata e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la legge comunitaria 1995-1997, l'oratore sottolinea

come ora sia divenuta possibile anche una rapida attuazione delle direttive 95/18/CE e 95/19/CE, per le quali l'articolo 5 della legge n. 128 del 1998, legge comunitaria 1995-1997, autorizza il recepimento con regolamento.

Passando ad illustrare il testo del provvedimento in titolo il relatore osserva come l'articolo 1 escluda dalla disciplina i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale, locale ed interregionale di interesse locale, che rientrano nel campo di applicazione della cosiddetta legge Basanini e del decreto legislativo n. 422 del 1997, utilizzando tuttavia una formulazione sui criteri di esclusione che è difforme da quella prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva. Questa, infatti, esclude dal suo campo di applicazione le imprese ferroviarie la cui attività si limiti all'esercizio di trasporti urbani, extraurbani o regionali. Al riguardo la differenza è solo apparentemente formale ma potrebbe assumere aspetti sostanziali in quanto, ove non venisse meglio precisata la nozione di servizi di trasporto interregionali di interesse locale, non si potrebbe escludere a priori che a questi si applichi la direttiva 91/440/CEE. Occorre tuttavia tener conto che il concetto di trasporto regionale indicato nella direttiva comunitaria non deve necessariamente coincidere con i confini amministrativi delle Regioni italiane. Si dovrebbe pertanto precisare che per servizi di trasporto interregionale di interesse locale si intendono imprese e infrastrutture che non si prestano al traffico europeo.

L'oratore osserva inoltre che l'articolo 3, comma 1, dello schema di regolamento in esame, alla lettera c), in merito alla delimitazione della nozione di infrastruttura di trasporto ai fini dell'individuazione delle voci per gli schemi della contabilità, esclude la parte relativa agli impianti per la riscossione delle spese di trasporto, in difformità dalla parte A, dell'allegato 1, del regolamento (CEE) n. 2598/70. Considerando che i regolamenti sono direttamente applicabili, il relatore ritiene che la suddetta deroga sia suscettibile di richiami da parte dell'Unione europea incidendo altresì sulla definizione delle tariffe per l'accesso alle infrastrutture di trasporto.

In relazione all'articolo 8, che consente fra l'altro l'accesso alle infrastrutture ferroviarie delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese di trasporti combinati, si pone l'esigenza di una riformulazione che, in relazione al recepimento delle direttive 95/18/CE e 95/19/CE, tenga conto dell'avvenuta pubblicazione della legge n. 128 del 1998, legge comunitaria 1995-1997. Il relatore Besostri osserva altresì che lo stesso articolo – che nella prospettiva della separazione fra i servizi di trasporto ferroviario e la gestione delle relative infrastrutture disciplina l'accesso delle imprese a tali infrastrutture – non offre adeguate garanzie sui termini per la conclusione delle trattative in merito alle condizioni di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie. In assenza di una siffatta disposizione sarebbe almeno opportuno prevedere la procedura applicabile in caso di mancato accordo fra l'impresa e il gestore della infrastruttura.

L'oratore propone pertanto di esprimere sul provvedimento in titolo osservazioni favorevoli condizionate alle proposte di modifica enunciate.

La Giunta conviene con le proposte del relatore e gli conferisce mandato a redigere un parere nei termini esposti.

IN SEDE CONSULTIVA

(2619) Disciplina generale dell'attività musicale

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Giunta il relatore NAVA il quale rileva come il disegno di legge in titolo integri la legge n. 800 del 1967 che attualmente disciplina gli enti lirici e le attività musicali. Il nuovo provvedimento include nella disciplina il mondo della musica popolare, la musica *jazz* ed altri generi che risultano ignorati dalla normativa vigente, ridefinendo altresì le competenze che in tale materia vengono riconosciute allo Stato, alle Regioni ed agli Enti locali. Il disegno di legge affronta anche l'esigenza di una più estesa diffusione dell'educazione musicale, che attualmente è circoscritta ad alcuni settori dell'organizzazione scolastica e da cui vengono escluse le scuole superiori. Il provvedimento reca inoltre misure per la promozione della musica popolare all'estero, la valorizzazione dei giovani autori, compositori ed esecutori e l'istituzione di un Centro nazionale per la musica. Tale Centro, il cui Consiglio di amministrazione sarebbe composto da rappresentanti dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, della Conferenza permanente Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dovrebbe svolgere compiti di programmazione tenendo conto dei profili interdisciplinari della materia e gestendo, fra l'altro, un Fondo per la promozione della musica popolare e dei giovani artisti. Tra gli altri interventi previsti figura la realizzazione di sinergie fra le infrastrutture sportive e le manifestazioni musicali e culturali, onde consentire una più ampia diffusione di tali iniziative sul territorio, e il conferimento di una delega al Governo per la disciplina dell'attività di agente di spettacolo prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un apposito albo.

L'oratore rileva come il suddetto provvedimento sia sostanzialmente in linea con le indicazioni del documento adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 18 dicembre 1997, il quale recepisce le proposte formulate dal Parlamento europeo in due risoluzioni approvate, rispettivamente, nel 1988 e nel 1991. Tra le suddette indicazioni che vengono sostanzialmente rispettate dal provvedimento in esame figurano un invito a sviluppare l'educazione musicale fin dall'infanzia, la promozione di iniziative che consentano la circolazione degli artisti valorizzando gli spettacoli dal vivo, l'impiego delle tecnologie per la promozione degli spettacoli, lo sviluppo della qualificazione professionale degli artisti e la realizzazione di un osservatorio di informazione e documentazione sulla realtà dello spettacolo.

L'oratore propone infine di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Il senatore PAPPALARDO, esprimendo generali perplessità sulla moltiplicazione di albi e ordini professionali, che accrescono le occasioni di conflitto con l'ordinamento di altri *partner* comunitari, rileva l'inopportunità di prevedere distinte sezioni e requisiti di accesso per i cittadini stranieri residenti in Italia o di altri Stati dell'Unione europea, come disposto dalla lettera d) dell'articolo 40, comma 2, e osserva che la condizione del superamento di un esame per l'iscrizione all'albo, di cui alla lettera e) dello stesso comma, non può costituire una limitazione per l'esercizio della professione da parte di cittadini dell'Unione europea che già svolgano l'attività di agente di spettacolo.

Il presidente BEDIN conviene con le osservazioni del senatore Pappalardo e sottolinea come nel disegno di legge in titolo manchi un riferimento alla dimensione europea della cultura musicale. Considerando che l'occasione si presta per riavvicinare i giovani, che sono più coinvolti da tale materia che dai problemi monetari, alla costruzione europea, l'oratore propone, pertanto, di inserire nel provvedimento almeno un articolo sulla promozione di iniziative volte a edificare una cultura musicale europea riformulando altresì l'articolo 36 inserendo, alla lettera c) del comma 2, la nozione di «festival europei».

Il relatore NAVA dichiara la propria disponibilità a recepire le osservazioni espresse dal senatore Pappalardo e dal presidente Bedin.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

(2315) SERENA ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Riferisce alla Giunta il relatore NAVA che, rilevando come il disegno di legge di iniziativa del Governo precedentemente esaminato dalla Giunta non affronti la questione della riforma dei Conservatori, ricorda che il disegno di legge in titolo reca disposizioni analoghe a quelle contenute in una proposta di legge presentata la scorsa legislatura dall'onorevole Sgarbi alla Camera dei deputati. Il provvedimento è volto a conferire al Governo una delega per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica. Tale riforma dovrebbe conferire ai diplomi rilasciati da tali Istituti un valore equivalente a quello dei diplomi conseguiti presso istituzioni analoghe degli altri paesi dell'Unione europea. In tali Istituti, infatti, pur svolgendosi spesso dei programmi meno rigorosi di quelli previsti in Italia, vengono rilasciati titoli di valore universitario. In tale prospettiva i suddetti Istituti dovrebbero entrare nella sfera di competenza del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e dovrebbero strutturare i rispettivi corsi in modo da offrire essenzialmente due livelli di diploma,

il diploma universitario, al termine di un triennio, e la laurea, al termine di un corso completo di studio. Nell'*iter* di adozione dei decreti legislativi previsti dal suddetto disegno di legge, dovrebbe essere sentito il parere delle Commissioni parlamentari nonché di un'apposita commissione composta da quindici membri in rappresentanza del personale delle istituzioni interessate.

Sul provvedimento in titolo il relatore, non ravvisando profili di contrasto con la normativa comunitaria, propone di esprimere un parere favorevole.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parerenei termini esposti.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

(A007 000, C23^a, 0024^o)

Il presidente BEDIN comunica alla Giunta che l'esame della relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario relativo al secondo semestre 1997 verrà avviato nella seduta di domani, attesa la disponibilità del sottosegretario agli affari esteri Fassino ad intervenire a tale seduta. L'oratore propone altresì di svolgere l'esame congiunto del disegno di legge n. 3123, recante norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro, con il disegno di legge n. 3189 sulla stessa materia.

Conviene la Giunta con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1998

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 12,10.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA
(R046 001, B65^a, 0005^o)

Il Presidente Franco FRATTINI invita il Ministro della difesa, Beniamino Andreatta, ad esporre al Comitato le motivazioni che hanno indotto il Governo a non dare corso all'ipotesi di procedere alla liquidazione della Compagnia Aeronautica Italiana ed alla conseguente attribuzione delle attività da questa svolte all'Aeronautica militare italiana.

Il Ministro ANDREATTA, dopo aver svolto una breve relazione sulla questione posta dal Presidente Frattini, risponde alle domande ed a talune richieste di chiarimenti del Presidente e dei membri del Comitato.

La seduta termina alle ore 12,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1998

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0040^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione dei rappresentanti dell'ENEL, dell'ENEA e dell'ANPA
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che nelle settimane scorse si è riunito più volte il gruppo di lavoro, da lui coordinato, che si occupa fra l'altro delle problematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, che generano conseguenze importanti sotto il profilo ambientale, economico e politico, anche proiettate in un futuro assai lontano.

Il gruppo di lavoro ha predisposto un documento sulle strategie di intervento per la sistemazione definitiva dei rifiuti di media e bassa radioattività, inclusi quelli derivanti dallo smantellamento degli impianti nucleari: tale documento è stato inviato nelle settimane scorse all'ENEL, all'ENEA ed all'ANPA affinché possano esprimere nella seduta odierna le loro valutazioni e le loro proposte di modifica.

L'obiettivo della Commissione è di avviare a conclusione, nel migliore dei modi, le questioni sospese per quanto riguarda il settore nucleare, ed a tal fine procederà all'audizione dei ministri dell'ambiente e dell'industria nonchè svolgerà alcuni sopralluoghi in Spagna e Francia. Al termine dei predetti adempimenti, la Commissione sarà in grado di procedere all'approvazione del documento.

Il presidente dell'ENEL, Enrico TESTA, afferma innanzitutto che viene valutata positivamente l'iniziativa assunta dalla Commissione per

l'istituzione di un'Agenzia di diritto pubblico incaricata della realizzazione e gestione del deposito dei rifiuti radioattivi e dello smantellamento finale degli impianti nucleari dismessi.

L'individuazione del sito su cui realizzare il deposito appare difficile non per ragioni tecniche ma per la sua accettabilità dal punto di vista politico-sociale: si deve anche dire che l'ENEL sente talvolta di essere isolato nella ricerca del sito, che appare quindi non certo agevole.

Circa lo smantellamento degli impianti, ritiene preferibile che il coinvolgimento dell'ipotizzata Agenzia avvenga dopo che essi siano stati posti in condizione di custodia protettiva passiva; valuta poi positivamente la possibilità di affidare ad un organismo *super partes*, cioè un mediatore di nomina governativa, il compito di espletare sul territorio una capillare azione informativa tesa alla ricerca del consenso più ampio possibile.

Il Presidente Massimo SCALIA chiede notizie sulla risposta del Ministero dell'industria circa il piano globale predisposto in materia dall'ENEL.

Il direttore della gestione degli impianti nucleari dell'ENEL, Raffaello DE FELICE, precisa che il documento è stato presentato nel luglio scorso e che su di esso dovrà esprimere il parere la regione Emilia-Romagna, trattandosi di un sito ricadente in quel territorio: tale parere dovrebbe presumibilmente intervenire nelle prossime settimane.

Il dottor Enrico TESTA rende noto che l'ENEL ha ipotizzato la creazione di una società *ad hoc* per la gestione di tutte le operazioni connesse al settore nucleare, che non deve essere necessariamente gestita in proprio ed eventualmente con la partecipazione dell'ENEA e dell'ANPA.

Deve essere auspicabilmente conferita alla costituenda Agenzia l'intera responsabilità delle operazioni di smantellamento degli impianti e di chiusura del ciclo del combustibile, al fine di evitare duplicazioni di strutture e di responsabilità.

È naturale che vi debba essere anche un'attribuzione di adeguate risorse economiche: l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, cui già competono le valutazioni in materia di tariffe elettriche e di oneri nucleari, potrebbe valutare la congruità delle stime di costo associate all'attività dell'Agenzia con l'entità degli indennizzi riconosciuti all'ENEL. Ciò consentirebbe di fissare con certezza gli impegni dell'ente in materia nucleare, nell'esigenza di valorizzare al massimo l'azienda, anche in previsione di eventuali integrazioni da parte comunitaria.

Invita la Commissione a valutare l'opportunità di ascoltare i responsabili della predetta Autorità, soprattutto per quanto riguarda i rilevanti aspetti economici sottesi all'intera questione.

Il presidente dell'ENEA, Nicola CABIBBO, facendo riferimento alla specificità della situazione italiana nei confronti di quei Paesi che

continuano ad utilizzare il nucleare per la produzione di energia, ricorda che il quadro istituzionale è in rapida evoluzione e che sono in atto processi tendenti alla riforma ed al decentramento della pubblica amministrazione.

Con tali premesse, esprime un convinto apprezzamento per l'iniziativa della Commissione che pone l'esigenza di un impegno a livello governativo ed istituzionale sul problema dei rifiuti radioattivi ed in particolare sull'individuazione del sito nazionale.

L'istituzione di un'Agenzia *ad hoc* risponde certamente ad un'esigenza generalmente riconosciuta, in linea con quanto già realizzato nei Paesi comunitari dotati di impianti nucleari: in questo quadro devono essere ridefiniti il ruolo ed i compiti dell'ENEA, dell'ENEL e dell'ANPA allo scopo di realizzare e gestire il sito ed il deposito, di condizionare i rifiuti e di disattivare gli impianti. All'ANPA va demandato il compito di definire i requisiti generali di sicurezza e di radioprotezione, con la connessa attività di autorizzazione e di vigilanza.

Ricordato che presso l'ENEL e l'ENEA esistono competenze ed esperienze di alta qualificazione acquisite nel passato, si sofferma sulle caratteristiche dell'ente da lui presieduto, in particolare sulle capacità tecnico-scientifiche e delle infrastrutture, con un'importante attività sperimentale in ordine al ciclo del combustibile nucleare.

Cita poi le più importanti strutture dell'ENEA, come l'istituto di radioprotezione, il laboratorio nazionale per la caratterizzazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, il nucleo di competenze sui sistemi energetici a fissione, nonché la *task force* per la scelta e la qualificazione dei siti.

Inoltre l'ENEA sta fornendo al ministro dell'industria il necessario supporto per l'avvio di un confronto con le regioni che permetta di arrivare alla scelta del sito su base consensuale, nella convinzione che esso possa fra l'altro rappresentare un'importante occasione di sviluppo economico e sociale.

Svolte alcune osservazioni sul contenuto del documento inviato dalla Commissione, esprime qualche perplessità sull'opportunità di gravare nella fase iniziale la nuova struttura anche dei compiti di esercizio degli impianti, con il conseguente onere del condizionamento dei rifiuti radioattivi. Vi è anche il rischio connesso ai possibili ritardi per l'eventuale passaggio di competenze ad una diversa struttura operativa.

Concludendo sostiene che, almeno nel breve-medio periodo, la soluzione ideale sarebbe quella di lasciare agli enti gestori la responsabilità del condizionamento dei propri rifiuti e dello stoccaggio temporaneo sui propri siti dei manufatti condizionati, eccetto per i rifiuti provenienti dal comparto medico-diagnostico e di ricerca, per i quali l'Agenzia dovrebbe assicurare il condizionamento e lo stoccaggio temporaneo in vista dello smaltimento. Assicura in definitiva che l'ENEA darà il pieno sostegno all'attività della Commissione.

Il consigliere di amministrazione dell'ANPA, Giuseppe ONUFRIO, presenta le scuse alla Commissione da parte del presidente Ganapini che ha avuto un improvviso impedimento.

Osserva che l'ANPA intende mantenere un presidio nel settore nucleare: ciò è dimostrato anche dall'attività svolta di recente a favore dell'Ucraina per la messa in sicurezza degli impianti nucleari situati su quel territorio.

L'ANPA è certamente favorevole all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi, secondo la proposta formulata dal gruppo di lavoro coordinato dal Presidente Scalia, con l'avvertenza che la trasparenza dei processi decisionali non si può ottenere solo mediante la predisposizione di una specifica normativa; è poi necessario delineare compiutamente il ruolo e le funzioni del cosiddetto mediatore, cui è affidata la diffusione dell'informazione al fine di ottenere il necessario consenso.

Si riserva nei prossimi giorni di inviare alla Commissione, anche sulla base di quanto emerso nella seduta odierna, alcune note integrative sugli aspetti tecnici del documento in esame.

Il rappresentante dell'ANPA, Roberto MEZZANOTTE, riferendosi ad alcuni elementi di natura tecnica, ritiene in particolare che l'attività dell'Agenzia e del mediatore debba essere disciplinata in maniera puntuale, trattandosi di problematiche assai delicate; specifica attenzione deve essere dedicata anche agli aspetti procedurali.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia gli intervenuti, che hanno chiarito il pensiero degli enti in una materia assai complessa e di non facile definizione. Ritiene che nelle prossime riunioni del gruppo di lavoro da lui coordinato possa partecipare anche un esperto per ciascuno ente, al fine di trasfondere nel documento gli orientamenti emersi nella seduta odierna. Invita nel contempo gli intervenuti a far pervenire i contributi che riterranno opportuni.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(R029 000, B37^a, 0009^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 14 maggio 1998, alle ore 14, per iniziare l'esame della relazione relativa alla regione Campania, di cui è relatore; avverte inoltre che al termine della seduta di domani è prevista la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1998

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 13,20.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Salvatore BIASCO, comunica che con lettera in data 7 maggio 1998, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha deferito alla Commissione la richiesta del ministro delle finanze di parere parlamentare sul seguente schema di decreto legislativo: «Schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi».

La Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 giugno 1998.

Parere su atti del Governo**Schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, in materia di sanzioni amministrative tributarie**

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B14^a, 0019^o)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto sospeso da ultimo nella seduta del 28 aprile scorso.

Dopo che il relatore ha dato conto di alcune correzioni formali alla sua proposta di parere (*vedasi allegato 1*), la Commissione passa all'esame degli emendamenti (*allegato 2*).

Per quanto concerne l'emendamento Albertini 1, il deputato Gaetano RABBITO, *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento me-

desimo ritenendo, infatti, necessario, circoscrivere l'ambito di applicazione della norma alle ipotesi di dolo specifico e colpa grave rispettando così la struttura dell'illecito tributario delineata nello schema di decreto correttivo.

Il senatore Renato ALBERTINI, intervenendo per illustrare il proprio emendamento, ritiene che questo rispecchi l'orientamento complessivo del Governo e ne raccomanda l'approvazione in quanto altrimenti si verrebbe a restringere pericolosamente l'area delle fattispecie sanzionabili e preannuncia fin d'ora il voto contrario sulla proposta di parere del relatore nel suo complesso.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Albertini 1.

Si passa all'esame dell'emendamento Albertini 2, su cui il relatore esprime parere contrario, ribadendo la necessità che venga mantenuta la soglia del 5 per cento riferita alle sole valutazioni meramente estimative. Dopo che il senatore Renato ALBERTINI ha rilevato che anche tale osservazione del relatore contrasta con lo schema di decreto del Governo, la Commissione respinge l'emendamento Albertini 2.

Per quanto riguarda l'emendamento Albertini 3 il relatore esprime parere contrario, confermando l'opportunità che siano previsti termini coincidenti fra l'accertamento del tributo e l'applicazione della sanzione.

Il senatore Renato ALBERTINI, illustrando il proprio emendamento, dichiara di non comprendere in pieno le ragioni per far coincidere i due termini, fatto che a suo giudizio creerebbe in realtà solo confusione e nuocerebbe alla certezza del diritto.

Interviene, quindi, il senatore Andrea PASTORE il quale, riconoscendosi nell'equilibrata posizione espressa dal relatore, preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento.

La Commissione quindi respinge l'emendamento Albertini 3.

Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento Albertini 4, sul quale il presentatore ribadisce che anche su questo punto la proposta del relatore contrasta con l'impostazione dello schema di decreto legislativo del Governo, che egli dichiara di condividere. La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Albertini 4.

Con riferimento all'emendamento Pasquini 5 il relatore, pur ritenendolo già ricompreso nell'osservazione n. 10 della proposta di parere, riformula detta osservazione integrandola in modo da esplicitare maggiormente gli effetti del mancato esercizio del diritto di regresso. Il senatore Giancarlo PASQUINI ritira, conseguentemente il proprio emendamento.

Previo invito del relatore, che rileva gli effetti limitativi dell'emendamento Bosello 6 rispetto all'osservazione n. 12, da lui proposta a recepimento dell'ordine del giorno Azzollini - Pastore, il presentatore ritira il suo emendamento.

Il senatore Furio BOSELLO ritira anche il suo emendamento n. 7.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento Albertini 8, su cui il relatore esprime parere contrario, ritenendo che la propria proposta rappresenta un incentivo per il contribuente a ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

Il senatore Renato ALBERTINI, raccomandando l'approvazione del suo emendamento, dichiara di essere contrario a meccanismi che rendano cumulabili distinte agevolazioni.

Il senatore Andrea PASTORE dichiara quindi voto contrario sull'emendamento in esame e dopo che il relatore ha fornito un chiarimento al senatore Massimo BONAVITA, la Commissione respinge l'emendamento medesimo.

Per quanto riguarda l'emendamento Pasquini 9 il relatore dichiara di rimettersi alle valutazioni della Commissione.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, chiarisce che la finalità dell'emendamento in esame è di consentire l'assicurabilità del rischio derivante dall'applicazione di sanzioni tributarie nei casi di colpa grave, possibilità attualmente esclusa da una circolare dell'ISVAP del 1995.

Interviene quindi il senatore Andrea PASTORE, proponendo una formulazione più esplicita dell'emendamento in relazione allo scopo che si intende perseguire.

Il presidente Salvatore BIASCO suggerisce in proposito che l'emendamento sia riformulato come invito al Governo affinché valuti la possibilità di garantire espressamente l'assicurabilità della colpa grave.

La Commissione quindi approva l'emendamento Pasquini 9 nel testo riformulato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento Bosello 10, per il quale il relatore si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il senatore Furio BOSELLO sottolinea l'opportunità che specialmente per l'IVA la sanzione mantenga il carattere dell'accessorietà e venga quindi commisurata all'imposta anche al fine di evitare possibili sperequazioni.

Intervengono, quindi, preannunciando il voto favorevole, il presidente BIASCO e il senatore PASTORE mentre il senatore ALBERTINI dichiara voto contrario.

La Commissione approva quindi l'emendamento Bosello 10.

Concluso l'esame degli emendamenti, si passa quindi alle dichiarazioni di voto finale.

Il senatore Renato ALBERTINI preannuncia il suo voto contrario ribadendo di essere favorevole al testo dello schema di decreto come presentato dal Governo.

Il senatore Andrea PASTORE, pur apprezzando la proposta di parere predisposta dal relatore considera negativamente l'impostazione complessiva della riforma delle sanzioni tributarie a cui il decreto in esame non può apportare miglioramenti sostanziali, nonostante le numerose e opportune osservazioni presentate.

Il deputato Pietro ARMANI, pur apprezzando a sua volta il lavoro svolto dal relatore, preannuncia il suo voto contrario.

Il senatore Massimo BONAVITA dichiara la sua astensione a titolo personale, alla luce della decisione di una componente della maggioranza di votare contro la proposta di parere, circostanza della quale non si può trascurare il significato politico.

Il presidente Salvatore BIASCO, nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, pone in votazione la proposta di parere nel testo risultante dalle riformulazioni apportate dal relatore e dagli emendamenti approvati (*vedasi allegato 3*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,25.

ALLEGATO 1

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE ON. RABBITO SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONTENENTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI NN. 471, 472 E 473 DEL 1997, IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Lo schema di decreto integrativo e correttivo, in sintonia con la delega di cui all'articolo 3, comma 133 della legge 662/1996, si propone di armonizzare la notevole riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale operata dal Governo con le giuste esigenze della pratica applicazione e le legittime aspettative degli operatori interessati.

La riforma nel suo complesso è apprezzabile per avere formulato in legge organica l'intero sistema sanzionatorio, riconosciuto la natura afflittiva della sanzione tributaria, riferito la sanzione all'autore della violazione e, mutuando principi del diritto penale, creato un deterrente alla Commissione di violazioni di carattere tributario. Inoltre l'entità delle sanzioni è stata ricondotta a livelli di ragionevolezza, è stata eliminata la moltiplicazione delle pene ed è stata introdotta la possibilità di non applicare le sanzioni nei casi di infrazioni incolpevoli.

Si ricorda che principio cardine per la assoggettabilità a sanzione è *la capacità di intendere e volere* unita ad una *azione od omissione cosciente e volontaria dell'autore*, significando che al di fuori delle predette ipotesi non può essere comminata alcuna sanzione.

La riforma introduce la «personalizzazione» delle sanzioni allo scopo di deterrente alla commissione delle violazioni ed è quindi funzionale al sistema che venga adeguatamente valutato l'elemento soggettivo. È inoltre importante sottolineare l'importanza e l'intensità del fatto che la sanzione è da comminarsi esclusivamente dopo avere verificato l'esistenza di una azione «cosciente e volontaria» che ha prodotto un comportamento non corretto. In questo contesto, le limitazioni introdotte nei casi di «colpa lieve» e le cause di non punibilità giustificano e rendono efficace la «personalizzazione» della sanzione. Peraltro, non sembra condivisibile l'obiezione che con questo sistema si crea un conflitto d'interesse tra il contribuente e la persona fisica che compie le scelte fiscali. Infatti, scopo della disciplina è quello di assicurare la corretta applicazione delle norme tributarie che è l'obiettivo della riforma e che è coerente con le introduzioni di limitazione della responsabilità nei casi di «dubbio» e di comportamenti non caratterizzati da colpa grave e dolo.

La Commissione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2 recante modifiche al decreto legislativo n. 472/97

1) il decreto definisce al comma 4 aggiunto del nuovo testo dell'articolo 5, il concetto di dolo specifico. Chiarisca il Governo che, così formulato ed integrato l'articolo, risultano definiti il dolo specifico tributario e la colpa grave tali da escludere, conseguentemente, qualsiasi altra fattispecie di dolo, compreso il dolo eventuale e il dolo generico che, congiuntamente all'onere della prova spettante all'Amministrazione finanziaria, collega le sanzioni ai comportamenti volontariamente diretti alla scorretta sottrazione di tributi, circoscrivendo e limitando il classico dolo penalistico e creando un discriminante più netto con la colpa lieve sanzionata in misura più contenuta.

2) all'articolo 6, comma 1, fra le cause di non punibilità, il Governo introduce una soglia di tollerabilità in caso di erronee rilevazioni o valutazioni delle poste in bilancio ai fini della determinazione del reddito d'impresa, purchè il tutto sia eseguito nel rispetto di corretti principi contabili e criteri di stima nonchè nella continuità dei valori nei diversi esercizi. La soglia del 5%, così come proposta, non appare chiara e nella riferibilità alle «valutazioni» sembra superflua dal momento che la fattispecie prevede «corretti criteri di stima», corretti principi contabili e continuità dei valori. Valuti il Governo l'opportunità di escludere ogni sanzione se sono rispettate le citate condizioni e di mantenere come ulteriore garanzia per le sole valutazioni estimative una soglia di tolleranza ulteriore.

3) la modifica del comma 3 dell'articolo 12 specifica che in caso di concorso di violazioni e continuazione le violazioni rilevano ai fini di più tributi erariali, mentre sarebbe opportuno specificare che le previsioni dei primi tre commi si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e di ciascun altro ente impositore.

4) all'articolo 20 viene unificato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione il termine di prescrizione e decadenza per la notifica del provvedimento di contestazione o irrogazione della sanzione. Valuti il Governo l'opportunità di collegare i detti termini a quelli previsti per l'accertamento dei singoli tributi.

5) all'articolo 25, comma 3, in ordine alla definizione delle sanzioni sui procedimenti in corso, vengono esclusi da tale definizione i casi in cui le stesse siano già iscritte a ruolo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Tale esclusione sembra discriminatoria in via generale, mentre sembrerebbe opportuna solo per le iscrizioni a ruolo di tributi dichiarati e non pagati e di liquidazioni ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del DPR 600/73 e degli articoli 54 bis e 60, 6° comma, del DPR 633/72.

6) la connotazione soggettivistica del sistema sanzionatorio non può e non deve tradursi in una esasperata ricerca dell'autore della violazione, specie ove si consideri che nella fisiologia del rapporto tributario il contribuente – responsabile dell'imposta è già individuato. Chiarisca il Governo che la ricerca degli elementi di fatto necessari a puntualmente ricostruire la responsabilità personale sarà effettivamente necessaria solo nei casi in cui non possono operare le normali presunzioni di colpa legate alla mera inosservanza di norme tributarie.

In definitiva l'Amministrazione finanziaria dovrebbe procedere ad approfonditi accertamenti solo nei casi in cui vengano in rilievo ipotesi di colpa grave o dolo, ciò anche in linea con altre esperienze di normative europee, che portano i principi della personalità della responsabilità ad operare nei casi di responsabilità più rilevanti. In questo senso, la responsabilità personale si dovrebbe attribuire solo ai soggetti detentori degli effettivi poteri decisionali delle varie strutture organizzative.

7) il Governo chiarisca che la sanzione è da comminarsi esclusivamente dopo aver verificato l'esistenza di una azione «cosciente e volontaria» che ha prodotto un comportamento non corretto.

8) in ordine alla figura dei «consulenti», da intendersi in senso lato, non compresi esplicitamente dalla normativa, essi vengono ad essere attratti negli articoli 9 (concorso di persone) o 10 (autore mediato). Non essendo gli stessi compresi fra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 11, per loro non vige la differenza tra colpa lieve, grave e dolo ai fini dell'applicazione del tetto e della responsabilità solidale. La disciplina sembra risultare penalizzante se si considera il tessuto dei servizi alle imprese formato in maggior numero dalle associazioni di categoria che si avvalgono di dipendenti propri per l'assistenza contabile e tributaria agli associati. Valuti il Governo se per tali categorie, e i consulenti in genere, tenuto conto della natura professionale da loro esercitata e del contenuto intellettuale della stessa, in linea con le previsioni del codice civile, non sia opportuno limitare la loro responsabilità ai soli casi di accertata colpa grave o dolo, escludendo qualsiasi altro elemento soggettivo.

9) il Governo specifichi le modalità di applicazione del tetto dei 100 milioni che, nel rispetto del principio dell'adeguatezza e proporzionalità della pena, dovrebbe essere considerato valido per tutte le sanzioni commesse fino alla «constatazione», siano esse accertate o meno dall'amministrazione.

10) in ordine al concetto di responsabilità solidale fra autore e contribuente, potrebbe essere opportuno utilizzare istituti già esistenti nel diritto tributario, basati sulla «responsabilità» per debito tributario altrui, al fine di garantire comunque la riscossione dell'intera sanzione all'erario e l'applicazione del tetto sulla persona fisica responsabile, al fine anche di escludere possibili profili reddituali in capo a quest'ultimo in caso di pagamento totale da parte del contribuente.

11) in ordine alla riscossione anticipata di parte della sanzione dopo il giudizio di primo grado, si ritiene opportuno che la stessa sia eseguita direttamente sul contribuente fino alla definitività del giudizio.

12) si ritiene opportuno che le sanzioni amministrative proporzionali non siano irrogate quando la violazione dipende da errori e irregolarità formali che non comportano evasione del tributo;

13) si ritiene opportuno che il ravvedimento del contribuente avvenuto prima dell'accertamento dell'errore o della irregolarità formale non dia luogo alla applicazione della sanzione;

14) non si ritiene opportuna la formulazione dell'art. 12 comma 7, laddove esclude del tutto l'ipotesi di fare operare la progressione (o continuazione) nei casi di accertamento con adesione, perchè in tal modo si rischia di rendere l'istituto dell'accertamento per adesione meno favorevole rispetto alle altre ipotesi di definizione agevolata previste dal decreto n. 472/1997. Valuti il Governo l'opportunità che, nei casi di accertamento con adesione, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta.

15) al comma 1 lettera f) punto 2 dell'art. 2 del correttivo, che modifica l'articolo 16 del decreto 472, la parola «irrogata» dovrebbe sostituirsi con la parola «indicata», poichè la disposizione è riferita all'atto di contestazione e non di irrogazione della sanzione.

16) valuti il Governo di inserire all'articolo 17 una integrazione, al fine di rendere possibile l'irrogazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento anche con il procedimento di cui all'articolo 16, quando le violazioni sono ritenute commesse con dolo o colpa grave e quindi è necessario motivare adeguatamente la pretesa. Inoltre, le province ed i comuni non sarebbero obbligati ad utilizzare le procedure di cui al DPR n. 602 del 1973 in contrasto con la potestà regolamentare loro riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e con l'articolo 24 dello stesso decreto n. 472, secondo il quale per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

17) si ritiene opportuno prevedere per le sanzioni irrogate mediante diretta iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, che entro il termine di decadenza le sanzioni devono essere iscritte nei ruoli come già previsto dall'articolo 17 del DPR n. 602/1997.

18) all'articolo 13, I° comma, punto c), si invita il Governo a sostituire il termine «un anno dall'omissione o dall'errore» con «tre mesi dall'omissione o dall'errore», per rendere la norma omogenea con le altre previsioni di ravvedimento e in particolare con il punto b).

19) all'articolo 13, II° comma, si invita il Governo a prevedere che nel caso di tributi riscossi mediante ruolo, il contribuente nell'atto di regolarizzazione degli errori e delle omissioni deve sottoscrivere l'adesione formale al pagamento del tributo e della sanzione ridotta e degli interessi moratori mediante iscrizione a ruolo.

20) all'articolo 17, III° comma, si invita il Governo a prevedere che per i tributi locali le sanzioni per omesso o ritardato pagamento siano irrogate con la procedura prevista al I° comma, contestualmente all'avviso di liquidazione e che la relativa riscossione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 24, I° comma.

21) agli artt. 16, III° comma e 17, II° si segnala al Governo l'opportunità che per i tributi locali la definizione agevolata sia applicabile secondo le modalità previste dalle norme specifiche per ogni tributo contenute nel capo IV del decreto legislativo 473/97.

all'articolo 1 recante modifiche al decreto legislativo 471/97

22) all'articolo 9, comma 5, viene colmata una lacuna prevedendo la sanzione per la ammissione della sottoscrizione delle dichiarazioni da parte dell'organo di controllo senza giustificato motivo. Nel richiamare il giustificato motivo la relazione ministeriale fa riferimento generico a controlli sulla regolarità delle dichiarazioni. Si invita il Governo a chiarire che i controlli riguardino la regolare tenuta delle scritture contabili e la conformità delle risultanze della contabilità con i dati esposti in dichiarazioni.

23) all'articolo 11, viene opportunamente precisato che l'omissione delle comunicazioni richieste dall'Amministrazione finanziaria devono riguardare quelle prescritte dalla legge tributaria; il Governo valuti l'opportunità di cassare il refuso «ovvero», perchè stravolge il senso di quanto voluto ed anche specificato nella relazione ministeriale.

24) si invita a chiarire ed eventualmente integrare nell'articolo 9 del decreto 471, riguardante le violazioni degli obblighi relativi alla contabilità, quali siano gli obblighi il cui mancato rispetto determina l'applicabilità della sanzione.

25) valuti il Governo l'opportunità di introdurre una specifica sanzione per l'indicazione volontaria e non determinata da errore di una aliquota inferiore a quella dovuta, visto che l'art. 6 comma 8, prevede la procedura per il cessionario o committente di regolarizzazione tendente ad evitare la sanzione propria.

all'articolo 4, recante modifiche al decreto legislativo n. 473/97

26) in materia di imposta sugli spettacoli (art. 7 comma 1 del decreto legislativo n. 473) al nuovo articolo 32 del DPR 26 ottobre n. 640 valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo la parola «omessa» le parole «o infedele» per prevedere sanzione per la condotta di presentazione di dichiarazione infedele di cui all'articolo 13.

27) al comma 2 dell'articolo 7 del decreto n. 473 si segnala un refuso di stampa: la titolarità del servizio di accertamento e riscossione è disciplinata dall'articolo 17 del DPR 26 ottobre 1972 n. 640 e non dall'articolo 13.

28) al primo comma, lettera b) dell'art. 7 del decreto n. 473, valuti il Governo l'opportunità di sostituire da «6 a 13» con da «6 a 19» e la lettera a) dell'art. 33 nuovo testo dovrebbe essere così riscritta «da lire centomila a lire un milione per ogni biglietto o abbonamento non rilasciato, rilasciato senza la preventiva punzonatura o comunque in modo irregolare», onde evitare che sfuggano a sanzione condotte di evasione totale mentre vi restano assoggettate ipotesi lievi come l'emissione di biglietti non punzonati.

29) il Governo valuti l'opportunità – sempre allo scopo di combattere l'evasione totale – di introdurre la violazione di omessa o infe-

dele presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 del DPR n. 640 del 1972 sanzionabile da uno a due milioni.

30) in materia di tasse automobilistiche, si segnala che la disciplina di cui all'articolo 17 del decreto n. 473 è stata formulata senza tenere conto delle intervenute modifiche al DPR 5 febbraio 1953 n. 39 da parte della legge n. 27/1978. Il Governo prenda in considerazione l'ipotesi che detto articolo venga sostituito tenendo conto delle modificazioni nel frattempo intervenute.

31) l'articolo 4, I° comma, punto c) abroga la lettera b) del I° comma dell'art. 12 del decreto legislativo 473. Tale abrogazione non è una rettifica di errore come scritto nella relazione illustrativa ma il ripristino della procedura ex lege 689/81 per le sanzioni amministrative in materia di impiantistica pubblicitaria. La nuova procedura è da ritenersi più semplice e gestibile da parte degli uffici tributari in quanto permette che le infrazioni siano contestate contestualmente dal funzionario responsabile invece che da agenti e funzionari di PG (come previsto dalla 689/81), con notevoli problemi di collegamento tra uffici tributari e Corpo di Polizia Municipale. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di lasciare il testo originario del decreto legislativo.

32) l'articolo 13 del decreto legislativo 473/93 prevede modifiche alle sanzioni in materia di ICIAP. Si ricorda che l'ICIAP è stata abrogata dal 31.12.97: il Governo prenda in considerazione l'ipotesi di astenersi dall'innovare il sistema sanzionatorio di una imposta che dal 1998 non si applica più. Potrebbe, al limite, essere previsto un meccanismo di adesione formale sulle sanzioni calcolate con la vecchia norma di legge (soprattassa più interessi).

ALLEGATO 2

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE**

Sostituire il punto 1) della proposta di parere con il seguente:

«La Commissione ritiene assolutamente necessario abrogare l'ultimo periodo del comma 3, laddove esclude la colpa grave per inadempimento occasionale, e il comma 4 aggiunto che circoscrive l'ambito di punibilità alla sola ipotesi del c.d. dolo specifico, escludendo le ipotesi del dolo eventuale e del dolo generico».

1. ALBERTINI

Sopprimere il punto 2).

2. ALBERTINI

Al punto 4) sopprimere il seguente periodo: «Valuti il Governo l'opportunità di collegare i detti termini a quelli previsti per l'accertamento dei singoli tributi».

3. ALBERTINI

Sopprimere il punto 5).

4. ALBERTINI

Al punto 10) della proposta di parere aggiungere:

Dopo il settimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, è aggiunto il seguente comma:

«8. Il mancato esercizio del diritto di regresso previsto dal primo comma non configura reddito imponibile per le persone fisiche che ne abbiano tratto vantaggio.

In tal caso, il costo sostenuto dal titolare del diritto di regresso non è deducibile dal proprio reddito».

5. PASQUINI

Al punto 12: inserire dopo le parole «la violazione» le seguenti «riguarda operazioni esenti o non imponibili».

6. BOSELLO

Al punto 13: inserire, in fine, le seguenti parole: «e dia luogo l'applicazione di sanzioni in misura ridotta rispetto a quelle ordinarie, se trattasi di irregolarità sostanziali».

7. BOSELLO

Sopprimere il punto 14).

8. ALBERTINI

Dopo il punto 21 della proposta di parere aggiungere la seguente osservazione:

Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, è aggiunto il seguente:

Articolo 24-bis.

Le disposizioni contenute nel presente decreto non costituiscono principi di ordine pubblico.

9. PASQUINI

Valuti il Governo le soluzioni più idonee a consentire la liceità dei contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio derivante dall'applicazione di sanzioni tributarie nei casi di colpa, ancorchè grave. Valuti, in particolare, se a tal fine sia percorribile la via di inserire una disposizione che escluda la qualificazione delle norme del decreto legislativo come principi di ordine pubblico al suddetto limitato effetto.

9. (nuova formulazione) PASQUINI

Dopo il punto 25 della proposta di parere aggiungere la seguente osservazione:

L'art. 6, comma 1 dello schema di decreto andrebbe riformulato applicando la sanzione – ora tra il 10 e il 15% – non già all'imponibile ma all'imposta. In tal caso la sanzione potrebbe anche essere aumentata.

10. BOSELLO

ALLEGATO 3

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA IN MATERIA DI RIFORMA FISCALE AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONTENENTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI NN. 471, 472 E 473 DEL 1997, IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Lo schema di decreto integrativo e correttivo, in sintonia con la delega di cui all'articolo 3, comma 133 della legge 662/1996, si propone di armonizzare la notevole riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale operata dal Governo con le giuste esigenze della pratica applicazione e le legittime aspettative degli operatori interessati.

La riforma nel suo complesso è apprezzabile per avere formulato in legge organica l'intero sistema sanzionatorio, riconosciuto la natura afflittiva della sanzione tributaria, riferito la sanzione all'autore della violazione e, mutuando principi del diritto penale, creato un deterrente alla Commissione di violazioni di carattere tributario. Inoltre l'entità delle sanzioni è stata ricondotta a livelli di ragionevolezza, è stata eliminata la moltiplicazione delle pene ed è stata introdotta la possibilità di non applicare le sanzioni nei casi di infrazioni incolpevoli.

Si ricorda che principio cardine per la assoggettabilità a sanzione è *la capacità di intendere e volere* unita ad una *azione od omissione cosciente e volontaria dell'autore*, significando che al di fuori delle predette ipotesi non può essere comminata alcuna sanzione.

La riforma introduce la «personalizzazione» delle sanzioni allo scopo di deterrente alla commissione delle violazioni ed è quindi funzionale al sistema che venga adeguatamente valutato l'elemento soggettivo. È inoltre importante sottolineare l'importanza e l'intensità del fatto che la sanzione è da comminarsi esclusivamente dopo avere verificato l'esistenza di una azione «cosciente e volontaria» che ha prodotto un comportamento non corretto. In questo contesto, le limitazioni introdotte nei casi di «colpa lieve» e le cause di non punibilità giustificano e rendono efficace la «personalizzazione» della sanzione. Peraltro, non sembra condivisibile l'obiezione che con questo sistema si crea un conflitto d'interesse tra il contribuente e la persona fisica che compie le scelte fiscali. Infatti, scopo della disciplina è quello di assicurare la corretta applicazione delle norme tributarie che è l'obiettivo della riforma e che è coerente con le introduzioni di limitazione della responsabilità nei casi di «dubbio» e di comportamenti non caratterizzati da colpa grave e dolo.

Ciò premesso, la Commissione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2 recante modifiche al decreto legislativo n. 472/97

1) il decreto definisce al comma 4 aggiunto del nuovo testo dell'articolo 5, il concetto di dolo specifico. Chiarisca il Governo che, così formulato ed integrato l'articolo, risultano definiti il dolo specifico tributario e la colpa grave tali da escludere, conseguentemente, qualsiasi altra fattispecie di dolo, compreso il dolo eventuale e il dolo generico che, congiuntamente all'onere della prova spettante all'Amministrazione finanziaria, collega le sanzioni ai comportamenti volontariamente diretti alla scorretta sottrazione di tributi, circoscrivendo e limitando il classico dolo penalistico e creando un discriminante più netto con la colpa lieve sanzionata in misura più contenuta.

2) all'articolo 6, comma 1, fra le cause di non punibilità, il Governo introduce una soglia di tollerabilità in caso di erronee rilevazioni o valutazioni delle poste in bilancio ai fini della determinazione del reddito d'impresa, purchè il tutto sia eseguito nel rispetto di corretti principi contabili e criteri di stima nonchè nella continuità dei valori nei diversi esercizi. La soglia del 5%, così come proposta, non appare chiara e nella riferibilità alle «valutazioni» sembra superflua dal momento che la fattispecie prevede «corretti criteri di stima», corretti principi contabili e continuità dei valori. Valuti il Governo l'opportunità di escludere ogni sanzione se sono rispettate le citate condizioni e di mantenere come ulteriore garanzia per le sole valutazioni estimative una soglia di tolleranza ulteriore.

3) la modifica del comma 3 dell'articolo 12 specifica che in caso di concorso di violazioni e continuazione le violazioni rilevano ai fini di più tributi erariali, mentre sarebbe opportuno specificare che le previsioni dei primi tre commi si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e di ciascun altro ente impositore.

4) all'articolo 20 viene unificato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione il termine di prescrizione e decadenza per la notifica del provvedimento di contestazione o irrogazione della sanzione. Valuti il Governo l'opportunità di collegare i detti termini a quelli previsti per l'accertamento dei singoli tributi.

5) all'articolo 25, comma 3, in ordine alla definizione delle sanzioni sui procedimenti in corso, vengono esclusi da tale definizione i casi in cui le stesse siano già iscritte a ruolo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Tale esclusione sembra discriminatoria in via generale, mentre sembrerebbe opportuna solo per le iscrizioni a ruolo di tributi dichiarati e non pagati e di liquidazioni ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del DPR 600/73 e degli articoli 54 bis e 60, 6° comma, del DPR 633/72.

6) la connotazione soggettivistica del sistema sanzionatorio non può e non deve tradursi in una esasperata ricerca dell'autore della violazione, specie ove si consideri che nella fisiologia del rapporto tributario il contribuente – responsabile dell'imposta è già individuato. Chiarisca il Governo che la ricerca degli elementi di fatto necessari a puntualmente ricostruire la responsabilità personale sarà effettivamente necessaria solo nei casi in cui non possono operare le normali presunzioni di colpa legate alla mera inosservanza di norme tributarie.

In definitiva l'Amministrazione finanziaria dovrebbe procedere ad approfonditi accertamenti solo nei casi in cui vengano in rilievo ipotesi di colpa grave o dolo, ciò anche in linea con altre esperienze di normative europee, che portano i principi della personalità della responsabilità ad operare nei casi di responsabilità più rilevanti. In questo senso, la responsabilità personale si dovrebbe attribuire solo ai soggetti detentori degli effettivi poteri decisionali delle varie strutture organizzative.

7) il Governo chiarisca che la sanzione è da comminarsi esclusivamente dopo aver verificato l'esistenza di una azione «cosciente e volontaria» che ha prodotto un comportamento non corretto.

8) in ordine alla figura dei «consulenti», da intendersi in senso lato, non compresi esplicitamente dalla normativa, essi vengono ad essere attratti negli articoli 9 (concorso di persone) o 10 (autore mediato). Non essendo gli stessi compresi fra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 11, per loro non vige la differenza tra colpa lieve, grave e dolo ai fini dell'applicazione del tetto e della responsabilità solidale. La disciplina sembra risultare penalizzante se si considera il tessuto dei servizi alle imprese formato in maggior numero dalle associazioni di categoria che si avvalgono di dipendenti propri per l'assistenza contabile e tributaria agli associati. Valuti il Governo se per tali categorie, e i consulenti in genere, tenuto conto della natura professionale da loro esercitata e del contenuto intellettuale della stessa, in linea con le previsioni del codice civile, non sia opportuno limitare la loro responsabilità ai soli casi di accertata colpa grave o dolo, escludendo qualsiasi altro elemento soggettivo.

9) il Governo specifichi le modalità di applicazione del tetto dei 100 milioni che, nel rispetto del principio dell'adeguatezza e proporzionalità della pena, dovrebbe essere considerato valido per tutte le sanzioni commesse fino alla «constatazione», siano esse accertate o meno dall'amministrazione.

10) in ordine al concetto di responsabilità solidale fra autore e contribuente, potrebbe essere opportuno utilizzare istituti già esistenti nel diritto tributario, basati sulla «responsabilità» per debito tributario altrui, al fine di garantire comunque la riscossione dell'intera sanzione all'erario e l'applicazione del tetto sulla persona fisica responsabile, al fine anche di escludere che il mancato esercizio del diritto di regresso configuri reddito imponibile per le persone fisiche che ne abbiano tratto vantaggio e che rappresenti un costo deducibile dal reddito del titolare del diritto di regresso.

11) in ordine alla riscossione anticipata di parte della sanzione dopo il giudizio di primo grado, si ritiene opportuno che la stessa

sia eseguita direttamente sul contribuente fino alla definitività del giudizio.

12) si ritiene opportuno che le sanzioni amministrative proporzionali non siano irrogate quando la violazione dipende da errori e irregolarità formali che non comportano evasione del tributo;

13) si ritiene opportuno che il ravvedimento del contribuente avvenuto prima dell'accertamento dell'errore o della irregolarità formale non dia luogo alla applicazione della sanzione;

14) non si ritiene opportuna la formulazione dell'art. 12 comma 7, laddove esclude del tutto l'ipotesi di fare operare la progressione (o continuazione) nei casi di accertamento con adesione, perchè in tal modo si rischia di rendere l'istituto dell'accertamento per adesione meno favorevole rispetto alle altre ipotesi di definizione agevolata previste dal decreto n. 472/1997. Valuti il Governo l'opportunità che, nei casi di accertamento con adesione, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta.

15) al comma 1 lettera f) punto 2 dell'art. 2 del correttivo, che modifica l'articolo 16 del decreto 472, la parola «irrogata» dovrebbe sostituirsi con la parola «indicata», poichè la disposizione è riferita all'atto di contestazione e non di irrogazione della sanzione.

16) valuti il Governo di inserire all'articolo 17 una integrazione, al fine di rendere possibile l'irrogazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento anche con il procedimento di cui all'articolo 16, quando le violazioni sono ritenute commesse con dolo o colpa grave e quindi è necessario motivare adeguatamente la pretesa. Inoltre, le province ed i comuni non sarebbero obbligati ad utilizzare le procedure di cui al DPR n. 602 del 1973 in contrasto con la potestà regolamentare loro riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e con l'articolo 24 dello stesso decreto n. 472, secondo il quale per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

17) si ritiene opportuno prevedere per le sanzioni irrogate mediante diretta iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, che entro il termine di decadenza le sanzioni devono essere iscritte nei ruoli come già previsto dall'articolo 17 del DPR n. 602/1997.

18) all'articolo 13, I° comma, punto c), si invita il Governo a sostituire il termine «un anno dall'omissione o dall'errore» con «tre mesi dall'omissione o dall'errore», per rendere la norma omogenea con le altre previsioni di ravvedimento e in particolare con il punto b).

19) all'articolo 13, II° comma, si invita il Governo a prevedere che nel caso di tributi riscossi mediante ruolo, il contribuente nell'atto di regolarizzazione degli errori e delle omissioni deve sottoscrivere l'adesione formale al pagamento del tributo e della sanzione ridotta e degli interessi moratori mediante iscrizione a ruolo.

20) all'articolo 17, III° comma, si invita il Governo a prevedere che per i tributi locali le sanzioni per omesso o ritardato pagamento siano irrogate con la procedura prevista al I° comma, contestualmente

all'avviso di liquidazione e che la relativa riscossione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 24, I° comma.

21) agli artt. 16, III° comma e 17, II° si segnala al Governo l'opportunità che per i tributi locali la definizione agevolata sia applicabile secondo le modalità previste dalle norme specifiche per ogni tributo contenute nel capo IV del decreto legislativo 473/97.

22) valuti il Governo le soluzioni più idonee a consentire la liceità dei contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio derivante dall'applicazione di sanzioni tributarie nei casi di colpa, ancorchè grave. Valuti, in particolare, se a tal fine sia percorribile la via di inserire una disposizione che escluda la qualificazione delle norme del decreto legislativo come principi di ordine pubblico al suddetto limitato effetto.

all'articolo 1 recante modifiche al decreto legislativo 471/97

23) all'articolo 9, comma 5, viene colmata una lacuna prevedendo la sanzione per la ammissione della sottoscrizione delle dichiarazioni da parte dell'organo di controllo senza giustificato motivo. Nel richiamare il giustificato motivo la relazione ministeriale fa riferimento generico a controlli sulla regolarità delle dichiarazioni. Si invita il Governo a chiarire che i controlli riguardino la regolare tenuta delle scritture contabili e la conformità delle risultanze della contabilità con i dati esposti in dichiarazioni.

24) all'articolo 11, viene opportunamente precisato che l'omissione delle comunicazioni richieste dall'Amministrazione finanziaria devono riguardare quelle prescritte dalla legge tributaria; il Governo valuti l'opportunità di cassare il refuso «ovvero», perchè stravolge il senso di quanto voluto ed anche specificato nella relazione ministeriale.

25) si invita a chiarire ed eventualmente integrare nell'articolo 9 del decreto 471, riguardante le violazioni degli obblighi relativi alla contabilità, quali siano gli obblighi il cui mancato rispetto determina l'applicabilità della sanzione.

26) valuti il Governo l'opportunità di introdurre una specifica sanzione per l'indicazione volontaria e non determinata da errore di una aliquota inferiore a quella dovuta, visto che l'art. 6 comma 8, prevede la procedura per il cessionario o committente di regolarizzazione tendente ad evitare la sanzione propria.

27) l'art. 6, comma 1 dello schema di decreto andrebbe riformulato applicando la sanzione - ora tra il 10 e il 15% - non già all'imponibile ma all'imposta. In tal caso la sanzione potrebbe anche essere aumentata.

all'articolo 4, recante modifiche al decreto legislativo n. 473/97

28) in materia di imposta sugli spettacoli (art. 7 comma 1 del decreto legislativo n. 473) al nuovo articolo 32 del DPR 26 ottobre n. 640 valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo la parola «omessa» le parole «o infedele» per prevedere sanzione per la condotta di presentazione di dichiarazione infedele di cui all'articolo 13.

29) al comma 2 dell'articolo 7 del decreto n. 473 si segnala un refuso di stampa: la titolarità del servizio di accertamento e riscossione è disciplinata dall'articolo 17 del DPR 26 ottobre 1972 n. 640 e non dall'articolo 13.

30) al primo comma, lettera b) dell'art. 7 del decreto n. 473, valuti il Governo l'opportunità di sostituire da «6 a 13» con da «6 a 19» e la lettera a) dell'art. 33 nuovo testo dovrebbe essere così riscritta «da lire centomila a lire un milione per ogni biglietto o abbonamento non rilasciato, rilasciato senza la preventiva punzonatura o comunque in modo irregolare», onde evitare che sfuggano a sanzione condotte di evasione totale mentre vi restano assoggettate ipotesi lievi come l'emissione di biglietti non punzonati.

31) il Governo valuti l'opportunità – sempre allo scopo di combattere l'evasione totale – di introdurre la violazione di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 del DPR n. 640 del 1972 sanzionabile da uno a due milioni.

32) in materia di tasse automobilistiche, si segnala che la disciplina di cui all'articolo 17 del decreto n. 473 è stata formulata senza tenere conto delle intervenute modifiche al DPR 5 febbraio 1953 n. 39 da parte della legge n. 27/1978. Il Governo prenda in considerazione l'ipotesi che detto articolo venga sostituito tenendo conto delle modificazioni nel frattempo intervenute.

33) l'articolo 4, 1° comma, punto c) abroga la lettera b) del 1° comma dell'art. 12 del decreto legislativo 473. Tale abrogazione non è una rettifica di errore come scritto nella relazione illustrativa ma il ripristino della procedura ex lege 689/81 per le sanzioni amministrative in materia di impiantistica pubblicitaria. La nuova procedura è da ritenersi più semplice e gestibile da parte degli uffici tributari in quanto permette che le infrazioni siano contestate contestualmente dal funzionario responsabile invece che da agenti e funzionari di PG (come previsto dalla 689/81), con notevoli problemi di collegamento tra uffici tributari e Corpo di Polizia Municipale. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di lasciare il testo originario del decreto legislativo.

34) l'articolo 13 del decreto legislativo 473/93 prevede modifiche alle sanzioni in materia di ICIAP. Si ricorda che l'ICIAP è stata abrogata dal 31.12.97: il Governo prenda in considerazione l'ipotesi di astenersi dall'innovare il sistema sanzionatorio di una imposta che dal 1998 non si applica più. Potrebbe, al limite, essere previsto un meccanismo di adesione formale sulle sanzioni calcolate con la vecchia norma di legge (soprattassa più interessi).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1998

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

La seduta inizia alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore generale della Telecom dottor Fulvio Conti e dell'amministratore delegato della FINSIEL dottor Andrea Pucci.
(R047 000, B62ª, 0004ª)

In apertura di seduta il presidente MANTICA rivolge un saluto al Direttore generale della Telecom dottor Conti ed all'amministratore delegato della Finsiel dottor Pucci. Li invita quindi a svolgere la loro relazione.

Il dottor CONTI premette che il mercato costituisce per sua natura un sistema concorrenziale aperto all'interno del quale si colloca il prodotto integrato (ICT) che, sovrapponendo sistemi di trasmissione delle voci e dei dati, il gruppo Telecom intende garantire agli utenti.

In questa prospettiva la Finsiel costituisce uno strumento di essenziale importanza, sia per le capacità tecniche del gruppo sia per le dimensioni di mercato che esso è in grado di coprire. Bisogna considerare a questo proposito che l'intera cifra della domanda servita dalla Telecom, ivi compresa la quota assicurata dalla Finsiel, ammonta a 3.300 miliardi, che corrisponde ad un quarto della spesa nazionale per informatica.

Conclude la sua breve introduzione ricordando come la efficienza consiste nella capacità di essere propositivi ed innovativi sul mercato e sfruttare in maniera sinergica tutte le ricadute possibili, tenuto conto che nel quadro dell'offerta complessiva la componente dovuta all'informatica assume una partecipazione crescente.

L'amministratore delegato della FINSIEL PUCCI premette che concettualmente la capacità di offrire servizi di livello adeguato dipende

dalla capacità di essere presenti in diversi segmenti di mercato. Questa è la prospettiva nella quale bisogna considerare le strategie rivolte verso la pubblica amministrazione ma anche verso comparti la cui logica si ispira essenzialmente a criteri privatistici (banche, industrie, eccetera).

Ricorda come la Finsiel abbia contribuito allo sviluppo della informatica in Italia attraverso la formazione di migliaia di addetti e rilevanti investimenti nell'innovazione, consolidamento e diffusione delle tecnologie informatiche di punta. Il gruppo si segnala ancora per la creazione di metodologie d'avanguardia finalizzate alla realizzazione di sistemi informativi di grandi dimensioni e criticità, nonché per le azioni svolte a supporto dell'introduzione delle metodiche della qualità e del miglioramento continuo.

Il gruppo Finsiel – prosegue il dottor PUCCI – costituisce il primo gruppo italiano per consulenza, soluzioni, e servizi informatici, l'unico in grado di competere a livello europeo. Il gruppo opera al servizio dei settori più importanti dell'economia italiana che sono la pubblica amministrazione, l'industria e i servizi, le telecomunicazioni, le banche, le assicurazioni, i trasporti.

Il mix di offerta copre l'intera filiera dei servizi IT, dalla consulenza allo sviluppo sw, alla system integration, all'outsourcing e al Facilities Management, e fa di Finsiel un operatore globale.

I ricavi realizzati dal gruppo coprono un margine operativo lordo per l'esercizio 1997 di 1.895 miliardi con un risultato netto di 34 miliardi. L'organico è costituito da 8.122 dipendenti con un valore aggiunto per addetto di 125 milioni.

Le società controllate sono 28 ed il numero delle sedi 67.

Per quanto riguarda il posizionamento competitivo in Italia nei diversi settori di mercato la Sinsiel si colloca come *leader* del mercato PAC (ministeri ed enti centrali), con una quota del 48 per cento della spesa di *softwares* e servizi IT. Il gruppo inoltre si posiziona come *leader* del mercato PAL, con una quota di circa il 13 per cento e come *leader* di mercato nelle banche con una quota del 7,8 per cento, alle spalle di IBM (11 per cento del mercato), ma a buona distanza di importanti operatori internazionali. Inoltre la Sinsiel è presente tra i principali operatori del mercato industria e servizi, terzo operatore nel mercato telecomunicazioni e secondo operatore sul mercato trasporti e turismo. Naturalmente il gruppo è presente nei diversi segmenti di prodotti e servizi IT, come *leader* nel mercato consulenza e formazione e come *leader* nei mercati sviluppo ed esercizio e co-leader del mercato integrazione.

La Finsiel ha recentemente deciso un incisivo riposizionamento della propria strategia e si è dotata di una nuova struttura, più adatta a raggiungere i nuovi obiettivi di riqualificazione dell'offerta, diversificazione della presenza sul mercato ed internalizzazione.

Nella nuova struttura organizzativa, operativa dal 1997, la penetrazione ed il presidio del mercato sono affidati a strutture verticali dedicate agli specifici settori di riferimento. Alle tre strutture orizzontali sono affidati invece i compiti di integrazione, identificazione e stimolo di nuove offerte, di nuovi *business*, di coordinamento dell'attività di *marketing*.

Per quanto riguarda il mercato dell'informatica pubblica il dottor PUCCI vuole precisare che i principali paesi europei hanno nella pubblica amministrazione una spesa largamente superiore a quella italiana, come risulta da recenti dati pubblicati da IDC, Eurostat. La differenza risalta particolarmente confrontando la spesa totale e procapite italiana con quella di paesi equivalenti per dimensioni economiche e popolazione, come Francia e Gran Bretagna. La spesa pro-capite italiana (57,6\$) è inferiore alla media europea che si attesta su 76\$.

Nella classifica della spesa IT per addetto dei primi 13 paesi europei l'Italia occupa la penultima posizione, con valore di \$ 1.399 per addetto, inferiore del 41 per cento alla media europea (\$ 2.375).

Il dottor PUCCI chiarisce inoltre che l'attività di consulenza non costituisce solo una chiave d'ingresso nel rapporto con gli utenti ma soprattutto un meccanismo di coinvolgimento e corresponsabilizzazione su obiettivi comuni. Rispondendo inoltre ad una precisa domanda dell'onorevole Danese e del presidente Mantica chiarisce che l'incidenza della SOGEI sul margine operativo lordo della Finsiel si attesta intorno al 20 per cento - 60 miliardi su 297 - e questo vale a smentire le illazioni secondo le quali l'intero utile del gruppo sarebbe da attribuire alla società concessionaria dei servizi informatici.

Il Direttore generale della Telecom CONTI, rispondendo anche lui ad una domanda del deputato Danese ribadisce che nel gruppo Telecom esiste la percezione netta, e quindi la decisione strategica di una convergenza necessaria tra informatica e telecomunicazione, sia per usufruire delle molteplici possibilità offerte dalle economie di scala sia per ulteriori sinergie con altri settori di mercato. La Telecom ha speso per l'acquisto del 77 per cento della Finsiel la cifra di circa 700 miliardi e si attende ovviamente che l'investimento sia remunerativo.

Il problema dunque non è di anticipare, come ha prospettato l'onorevole Danese, il rinnovo della concessione per rafforzare la funzione di controllo della pubblica amministrazione bensì di inserirsi stabilmente in un ritmo di crescita della domanda e delle tecnologie, che ci vede gravemente soccombenti nei confronti dei paesi più progrediti. La P.A. per poter andare avanti nel processo di ammodernamento e conseguire maggiore efficienza, deve concentrarsi sulla propria missione ed evitare di diventare fornitore di servizi per se stesso (insourcing) considerando che anche dal di fuori della SOGEI esistono altre realtà di mercato che sono competitive.

Il dottor PUCCI replica anche lui al deputato Danese, che aveva chiesto se l'AIPA congruendo le tariffe non interferisse con la realtà di mercato, ricordando come l'Autorità nasce per riempire un vuoto e svolgere una sua meritoria funzione di garanzia. Resta il fatto che lo Stato, se vuole per davvero modificare se stesso e la propria efficienza, deve confrontarsi con il mercato.

Conclude sottolineando quella che considera la carenza dei grandi progetti che la P.A. - superando l'attuale quadro di frammentazione degli interventi - potrebbe concepire per farsi promotrice degli im-

portanti cambiamenti che l'attuale dinamica dei rapporti Stato-cittadini richiede.

Le aziende *leader* del mondo occidentale, sia manifatturiere che di servizio, hanno da tempo investito per riprogettare i propri processi ricorrendo al supporto dell'informatica. Anzi si direbbe che lo sviluppo dell'informatica è stato insieme causa ed effetto di questi cambiamenti radicali e gli interventi di maggiore successo sono stati messi a segno da chi ha saputo al meglio avvalersi della leva informatica per il ridisegno del proprio *core business*.

Come operatore informatico responsabile di un'azienda *leader*, ma anche come cittadino, si augura che anche in Italia la P.A. si dia la possibilità di poter sfruttare in pieno l'informatica per il ridisegno dei processi strategici attraverso i quali una moderna amministrazione convoglia ai cittadini i propri servizi anche tenuto conto delle nuove opportunità consentite oggi dalla confluenza delle tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

Rileva infine come la attuale riforma fiscale costituisca un esempio importantissimo di ridisegno globale e di reingegnerizzazione dei processi fiscali e sia anche una delle più importanti premesse per il decentramento italiano, al quale è indispensabile assicurare, proprio per la rilevanza delle funzioni trasferite alla periferia, il supporto di competenze ad altissima specializzazione.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1998

Presidenza del Presidente
CERULLI IRELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 13,40.

Schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'ente tabacchi italiani, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31*, 0014°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento sospeso nella seduta di martedì 12 maggio 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI informa di aver avuto un incontro con rappresentanti della CGIL (Coordinamento Direzione Generale Monopoli di Stato) e con il segretario generale della CISL che, esprimendo una posizione comune alle tre Confederazioni CGIL-CISL-UIL, ha fatto presente che il testo deliberato dal Consiglio dei Ministri risulta difforme da quello su cui i sindacati avevano inizialmente espresso le loro osservazioni. A tal proposito sono stati evidenziati, in primo luogo, l'eliminazione nel testo attuale della possibilità per il personale di essere riammesso nei ruoli dell'amministrazione finanziaria anche in sovrannumero e, in secondo luogo, il richiamo alla disciplina sulla mobilità di cui agli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo n. 80 del 1998.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Fausto VIGEVANI comunica che il Governo – tenendo conto degli incontri con le organizzazioni sindacali avvenuti dopo la deliberazione sullo schema di decreto legislativo e fermi restando gli indirizzi che la Commissione vorrà formulare ! si dichiara disponibile ad inserire nel testo, in primo luogo, il richiamo

anche al criterio dell'anzianità e, in secondo luogo, ferma restando l'applicabilità degli articoli 35 e 35-*bis* del decreto legislativo n. 80 del 1998, la necessità di prevedere la ricollocazione del personale in esubero rispetto ai processi di ristrutturazione.

Il senatore Michele BONATESTA esprime perplessità sul provvedimento trattandosi di decreto legislativo con il quale il Governo ha deciso di intervenire su una materia che è già stata oggetto di esame da parte del Parlamento e, precisamente, da parte del Senato e della Commissione Finanze della Camera.

Non si può pertanto non essere d'accordo con chi ha denunciato la inopportunità di un provvedimento che ancora una volta tende a privare il Parlamento delle sue competenze ordinarie.

Già in altre occasioni si è parlato di incostituzionalità delle proposte governative, di eccesso di delega nella predisposizione di provvedimenti legislativi, di arroganza da parte del Governo.

Ritiene che anche in questo caso se ne potrebbe parlare, ma l'aspetto più evidente, questa volta, risulta essere proprio l'arroganza se così si vuole definire la pervicace ostinazione con cui si è deciso appunto di vanificare il lavoro già svolto dal Parlamento sulla trasformazione della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Ricorda che il Senato si era già espresso in Aula e che alla Camera dei deputati la Commissione Finanze stava esaminando con la dovuta attenzione il testo pervenuto dal Senato apportandovi modifiche ritenute evidentemente migliorative.

In entrambi i casi la certezza che si può avere è che il provvedimento era stato ampiamente analizzato, dibattuto, valutato, riservando allo stesso tutto il tempo che l'importanza dell'argomento giustamente richiedeva.

Ecco allora che non può non costituire altro elemento di perplessità e di critica il fatto che il Governo abbia deciso di vanificare un lavoro serio e accurato del Parlamento con un provvedimento il cui esame in questa commissione ancora una volta sarà viziato dai tempi troppo ristretti per una serena e approfondita valutazione, ma sarà viziato soprattutto dalla considerazione della pressochè totale inutilità del lavoro nel caso in cui il Governo come più volte ha fatto, ritenesse di non dover accogliere e di non dover comunque tenere in alcun conto le osservazioni e le proposte emendative che sicuramente giungeranno da questa Commissione, trattandosi di parere assolutamente non vincolante. Ed è in questa ottica, amara, giustamente critica, che anche oggi ci si accinge ad affrontare l'argomento.

È evidente che anche il Gruppo di Alleanza Nazionale ritiene ormai improcrastinabile la riforma dei Monopoli, ed è per questo che, al di là delle giuste critiche mosse, intende contribuire al miglioramento di questo schema di decreto sicuramente senza posizioni ostruzionistiche, ma cercando di ripristinare, per quanto possibile, il rispetto delle scelte più significative che il Parlamento aveva già fatto.

Ricorda solo per una maggiore completezza del quadro che nel caso in cui la Commissione fosse nel suo *plenum* ci sarebbero venti sena-

tori che sull'argomento già si sono pronunciati nonchè alcuni deputati, per cui quello che si sta chiedendo non sarebbe niente di più se non un ripensamento critico da parte di coloro che hanno già espresso un giudizio accompagnato, nel caso dei senatori, da un voto.

In primo luogo ritiene di fondamentale importanza che l'unitarietà dell'azienda venga salvaguardata, evitando che talune delle attività svolte attualmente dall'Amministrazione dei monopoli di Stato possano essere escluse dal processo di privatizzazione. Si riferisce in particolare all'esclusione del lotto e delle lotterie, prevista al comma 2 dell'articolo 1, che invece andrebbero incluse fra quelle svolte dall'Ente, dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione all'atto dell'entrata in vigore della legge.

Sarebbe altresì opportuno prevedere, al comma 6 dell'articolo 1, il collocamento sul mercato, mediante offerta pubblica di vendita, delle azioni della o delle società in cui si trasformerà l'Ente tabacchi, entro un anno dalla costituzione delle stesse, stabilendo la riserva di una parte delle stesse per l'azionario diffuso, ma non ponendo limiti alla quota azionaria acquisibile dal singolo azionista. Si tratta di una norma che permetterà agli amministratori dell'ente di realizzare una programmazione che tenga presente le esigenze di concludere entro tempi certi il processo di privatizzazione. A tali società dovranno essere espressamente trasferite tutte le attività produttive e commerciali già attribuite all'istituendo Ente, mentre dovranno essere riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già conferite o affidate all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed all'Ente Tabacchi Italiani.

Ai fini di una gestione omogenea delle attività, sarebbe opportuno altresì modificare il comma 7 dell'articolo 1 in modo che il nuovo Ente possa svolgere attività strumentali connesse o complementari con quelle indicate al comma 2 dello stesso articolo, ovvero a tal fine, prevedere la possibilità per l'Ente di costituire o partecipare a una o più società, nonchè procedere a scorpori o ad incorporazioni anche della Azienda tabacchi italiani (ATI) spa di cui alla legge 22 luglio 1982, n. 467.

Facendo riferimento all'Atto Camera 3852, ripetitivo nella sostanza del provvedimento in discussione, ritiene che sia opportuno modificare il testo dello schema di decreto ripristinando all'articolo 2, comma 2, in merito alla composizione del Comitato consultivo paritetico la partecipazione di un rappresentante della categoria dei tabaccai, così come era stato approvato dal Senato.

Non concorda con quanto detto dal sottosegretario sulla non determinante importanza della presenza del rappresentante dei tabaccai per il processo di ristrutturazione dell'Ente, a differenza del rappresentante dei lavoratori. Qualsiasi processo di ristrutturazione a chicchesia rivolto, infatti, non può prescindere dall'apporto sia di chi determina il processo (e quindi i lavoratori), sia di chi lo gestisce (e quindi i tabaccai).

Sarebbe poi opportuno riservare almeno nei primi tre anni di applicazione della legge la vendita al pubblico dei beni e dei servizi (sinora appartenenti all'Amministrazione dei monopoli di Stato) agli attuali titolari delle rivendite e a coloro che hanno i titoli per esercitare tale attività in base alle normative vigenti.

Resta poi aperto il problema connesso alla riscossione di imposte e tasse su tutti i generi sinora prodotti o distribuiti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato e sulle attività da esse svolte. Non si può certo sottovalutare l'esigenza di garantire per il futuro il rilevante gettito fiscale che l'Amministrazione dei monopoli assicura attualmente alle casse dello Stato.

Ritiene inoltre opportuno esplicitare che la produzione e l'importazione dei tabacchi greggi e lavorati, nonché il commercio di essi nel territorio nazionale, devono essere soggetti all'imposta di consumo di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1975, n. 724, ed all'imposta sul valore aggiunto.

Ritiene positiva la previsione del Comitato consultivo paritetico, chiamato ad esprimere un parere sulle determinazioni riguardanti le strategie produttive e commerciali e i processi di ristrutturazione. Tuttavia esprime perplessità in merito al termine di un anno previsto per l'espressione di tale parere, in quanto ciò potrebbe comportare la paradossale conseguenza che, qualora le determinazioni attinenti alle strategie di rilascio fossero assunte dopo tale termine, non sarebbe obbligatorio il parere del Comitato.

Un altro aspetto che suscita qualche perplessità riguarda la genericità del riferimento alle norme del codice civile contenuto nel comma 3 dell'articolo 1, il quale stabilisce che l'attività dell'Ente tabacchi sarà disciplinata dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

Non è chiaro se si intenda fare riferimento alla disciplina delle società ovvero a quella delle altre persone giuridiche private; tale aspetto non sembra peraltro che possa essere chiarito dallo statuto dell'Ente.

Manca inoltre un disegno chiaro circa il futuro dell'amministrazione dei Monopoli dopo l'istituzione dell'Ente tabacchi; non è definito, in particolare, se le funzioni e le attività di interesse generale rimarranno affidate all'amministrazione dei monopoli ovvero rientreranno nella competenza dell'amministrazione finanziaria.

Anche la natura del parere preventivo delle Commissioni parlamentari contemplato dal comma 6 dell'articolo 1, circa la trasformazione dell'Ente stesso dovrebbe essere meglio specificata, chiarendo altresì se la relazione del Ministro delle finanze sulla trasformazione dell'Ente prevista dallo stesso comma 6 debba essere presentata in ogni caso, ovvero solo nel caso in cui la trasformazione sia disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri.

Anche per quanto concerne le competenze del Ministro delle finanze rispetto agli atti del consiglio di amministrazione che, a norma del comma 2 dell'articolo 2, gli vengono trasmesse a cura del presidente dell'Ente, occorre chiarire quali in effetti siano, specificando se le deliberazioni di cui trattasi debbano essere sottoposte ad approvazione ovvero a mera presa d'atto.

In considerazione poi del disegno di legge presentato dal Governo (Atto Senato n. 1822), attualmente in esame alla Camera dei deputati (Atto Camera n. 3852), e ripetitivo nella sostanza della disciplina oggi in esame, ritiene di non condividere la scelta di stralcio dell'articolo 5 rela-

tivo alle norme sul contrabbando e sulla pubblicità, norme del tutto trascurate anche in questa sede. Ciò è tanto più grave dal momento che l'articolo 5 dello schema di decreto relativo alla istituzione dell'Ente tabacchi italiani, secondo una prassi ormai consueta, rimanda le disposizioni di attuazione a successivi decreti governativi e quindi non dà indicazioni su molti aspetti di fondamentale importanza, come già rilevato dall'onorevole Carrara.

La formulazione: «Per quanto non specificamente stabilito dagli articoli 1, 2, 3, del presente decreto legislativo, si provvede con decreto del Ministero delle finanze», sembra infatti introdurre la richiesta di un'ulteriore delega dai caratteri incerti dato che non sono specificati quali siano gli argomenti che i futuri decreti dovranno regolare.

Richiama poi il tema delicato della ristrutturazione del settore produttivo del sale e dei tabacchi, che coinvolge gli interessi di molti lavoratori e su cui il Governo intende procedere separatamente per quanto concerne il settore del sale e quello dei tabacchi.

Prima di concludere, ritiene di doversi soffermare più particolareggiatamente sugli aspetti relativi al personale, regolati dall'articolo 4 del provvedimento e conseguentemente sull'impianto normativo dell'articolo 1 per i riflessi che esso ha nella distribuzione dei dipendenti.

Occorre infatti tener conto che il disegno di legge governativo nell'istituire l'Ente tabacchi italiani, lascia in vita l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'articolo 1 attribuisce al nuovo Ente le attività produttive e commerciali già di pertinenza dell'amministrazione dei monopoli, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie; l'articolo 1, comma 2, precisa altresì, che «restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

Il comma 7 dello stesso articolo 1 autorizza inoltre l'Amministrazione dei monopoli «a dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria, attraverso specifiche convenzioni, attività di servizi di natura industriale e commerciale strumentali rispetto all'attività».

Da tale impostazione discende la previsione di una separazione del personale attualmente in servizio, parte del quale resterà presso l'amministrazione di origine e verrà adibito alle attività inerenti il lotto e le lotterie oltre che, probabilmente, ad attività di controllo fiscale, mentre un'altra consistente parte di personale verrà inserita temporaneamente presso l'Ente tabacchi nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'Ente medesimo. Quest'ultimo personale verrà successivamente, in tutto o in parte, progressivamente trasferito, in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti le strategie produttive e commerciali ed i processi di ristrutturazione, risanamento e rilascio della popolazione adottate entro un anno dall'insediamento del consiglio di amministrazione dell'Ente, sentito l'apposito comitato consultivo paritetico.

Questa divisione tra i dipendenti inseriti nei ruoli ad esaurimento ed i dipendenti che rimarranno in servizio presso l'amministrazione dei monopoli potrà tuttavia ingenerare una notevole conflittualità, in partico-

lare con riferimento a quei profili professionali aventi carattere promiscuo sussistenti in alcuni comparti dell'amministrazione, quali ad esempio la direzione generale e gli ispettori compartimentali. Non sarà semplice stabilire quali dipendenti resteranno in servizio e quali transiteranno nel ruolo provvisorio ad esaurimento.

Occorre chiedersi, a questo punto, se non sarebbe stato più opportuno inserire tutto il personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli in un unico ruolo ad esaurimento istituito presso il Ministero delle finanze, da cui attingere secondo le necessità e i fabbisogni sia della stessa amministrazione autonoma sia dell'Ente tabacchi, evitando di ingenerare fastidiose sperequazioni.

In Senato, nel corso del dibattito del disegno di legge presentato dal Governo (Atto Senato n. 1822) ripetitivo, nella sostanza, della disciplina dello schema di decreto legislativo in titolo, è emerso chiaramente e in senso univoco l'orientamento di tutte le organizzazioni sindacali confederali, le quali concordano sul fatto che la costituzione del ruolo provvisorio ad esaurimento possa creare disparità nel trattamento dei lavoratori nel periodo di attività dell'Ente; in particolare si può temere che il personale distaccato presso l'Ente si trovi, in caso di esubero, in una situazione di minor garanzia rispetto al personale che rimarrà assegnato all'amministrazione dei monopoli.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI sottolinea che i decreti legislativi sono stati emanati dal Governo tenendo in considerazione il parere della Commissione espresso recependo anche le osservazioni dei gruppi di opposizione.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE concorda con le soluzioni proposte in materia di personale. Quanto, poi, al Comitato paritetico consultivo di cui all'articolo 2, comma 2, chiede che sia ripristinato il testo approvato dal Senato, prevedendo in seno al medesimo Comitato la rappresentanza dei numerosi tabaccai che rivestono un ruolo fondamentale nel processo di distribuzione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, riassumendo i punti del provvedimento oggetto di maggiore riflessione, fa presente la opportunità per la Commissione di formulare indirizzi relativamente al personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), alla composizione del Comitato consultivo paritetico, alle funzioni di interesse generale che restano in capo alla AAMS e che possono successivamente essere date in concessione e, infine, relativamente al termine per la conclusione del meccanismo di trasferimento delle risorse all'Ente Tabacchi Italiani.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, apprezzando il contributo dei colleghi e ricordando che nella giornata di domani saranno trasmesse alla Commissione le osservazioni espresse dalla VI Commissione Finanze della Camera, rileva l'opportunità di tenere in considerazione il lavoro già svolto dal Senato e dalla VI Commissione Finanze della Ca-

mera in materia di trasformazione dell'AAMS. Conclude richiamando i punti critici evidenziati dal Presidente su alcuni dei quali ritiene siano state forniti gli opportuni chiarimenti.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Fausto VIGEVANI, intervenendo relativamente alla questione dei rappresentanti di altre categorie in seno al Comitato consultivo paritetico, precisa che in origine la richiesta delle organizzazioni sindacali mirava a implementare il sistema di relazioni sindacali verso forme più partecipate delle scelte aziendali. Fa presente l'inopportunità di rappresentanti dei tabaccai all'interno di un Comitato che è deputato a gestire il processo di ristrutturazione industriale. Non è in discussione il sistema di relazioni con i rappresentanti della categoria interessata, ma solo l'opportunità della partecipazione degli stessi ad un Comitato che interviene nell'ambito delle strategie di ristrutturazione.

Il deputato Nuccio CARRARA, evidenziando l'interesse dei tabaccai in termini di occupazione e di reddito nell'ambito del processo di ristrutturazione, fa presente che il futuro degli stessi dipende proprio dall'AAMS.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Fausto VIGEVANI, richiamando quanto detto in occasione della discussione sull'emendamento in materia di azionariato diffuso, presentato e poi respinto alla VI Commissione Finanze della Camera, rileva una contraddizione di fondo tra il concetto dell'azionariato diffuso e la rappresentanza affidata ad un solo membro della categoria interessata. Conclude evidenziando la necessità di risolvere anticipatamente la conflittualità che potrebbe determinarsi relativamente ai lavoratori sospesi nel ruolo ad esaurimento, che devono trovare una collocazione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,15.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1998

60^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 4^a Commissione:

(46-B) BERTONI ed altri. Nuove norme in materia di obiezione di coscienza, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni sul testo e sugli emendamenti;

alla 6^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale (n. 243): osservazioni favorevoli.
(R139 b00, C06^a, 0015^o)

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1998

121^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,55.

(3206) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale
(Parere all'Assemblea: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che il Ministero del lavoro, a correzione di quanto precedentemente indicato, ha trasmesso una nota nella quale comunica che nell'ambito del Fondo per l'occupazione risultano ancora disponibili 81 miliardi per l'anno 1998. Esprime, quindi, avviso favorevole sugli emendamenti 1.0.10, 1.400, 1.500, 1.600, 1.0.200 e 1.0.7 (nuovo testo), recanti oneri con copertura a carico del predetto Fondo, purchè il complessivo utilizzo non superi l'importo di 81 miliardi.

Il relatore MORANDO rileva che le informazioni fornite dal rappresentante del Governo richiedono una revisione del parere che la Sottocommissione ha espresso nella seduta di ieri; dopo aver ricordato che tale parere è stato formulato sulla base degli elementi relativi all'utilizzazione effettiva delle risorse del Fondo per l'occupazione – disponibili solo sulla base della gestione amministrativa del Fondo – auspica che il Governo fornisca in modo più tempestivo ed esaustivo le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività della Sottocommissione. Sottolinea che la formulazione dell'emendamento 1.0.7 (nuovo testo), nel quale si prevede la discrezionalità del Ministro del lavoro di effettuare gli interventi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo,

potrebbe essere estesa a tutti gli emendamenti trasmessi con analoga copertura: propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti 1.500, 1.600, 1.0.200, 1.0.10 e 1.400 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che siano riformulati nel senso di precisare che è facoltà del Ministro del lavoro prevedere la realizzazione degli interventi indicati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel Fondo per l'occupazione.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 13 MAGGIO 1998

24^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

(2712) BONATESTA ed altri. – *Nuove disposizioni sulla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF: concorso dei comuni*, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, a norma dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento: rinvio dell'emissione del parere;

alla 10^a Commissione:

(637-644B/bis) Disciplina della subfornitura nelle attività produttive, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Wilde ed altri; Tapparo ed altri, modificato dalla Camera e nuovamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, in data 30 aprile 1998 – *Doc. I, n. 3*): parere favorevole.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1998

26^a seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 9^a Commissione:

(3186) Misure in materia di pesca e di acquacoltura, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

alla 10^a Commissione:

(637-644 B/bis) Disciplina della subfornitura nelle attività produttive, approvato dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Wilde ed altri; Tapparo ed altri, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, in data 30 aprile 1998 – Doc. I, n. 3: parere favorevole.

alla Commissione speciale in materia di infanzia:

(2539) ZILIO ed altri: Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 14 maggio 1998, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 6440/97 RG - 18733/96 RNR, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonchè dei signori Alessandro Voci, Franco Carraro e Riccardo Triglia.
(Doc. IV-bis, n. 25)

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE**(1^a - Affari costituzionali)****(4^a - Difesa)***Giovedì 14 maggio 1998, ore 8,30**In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite).
- BERTONI e DE LUCA Michele. - Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (50).
- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- LORETO. - Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (358).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).
- PALOMBO. - Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (1386).
- BERTONI. - Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma (2958).
- PALOMBO e PELLICINI. - Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia (3060).
- e della petizione n. 242 ad essi attinente.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)*Giovedì 14 maggio 1998, ore 15**In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).

- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).

V. Seguito dell'esame del seguente documento:

- MIGONE ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (*Doc. XXII, n. 21*) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 31 marzo 1998*).

VI. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- DIANA Lino - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

In sede consultiva

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di attività produttive (3233) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Secondo semestre 1997) (*Doc. LXXXVII, n. 4*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'introduzione in via sperimentale in alcune aree territoriali dell'istituto del reddito minimo di inserimento (n. 255).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 14 maggio 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Esame del disegno di legge:

- PELLEGRINO. - Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari (3081).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (484-1504-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bucchiero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
 - CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 14 maggio 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto ministeriale di ripartizione dello stanziamento previsto a favore degli Enti, Istituti, Associazioni e fondazioni di cui alla Tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (n. 244).
 - Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella dei contributi agli Enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 1998-2000 (n. 247).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 14 maggio 1998, ore 9

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite).

- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (3142) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri*).
- SERENA. - Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio (2174).
- SPECCHIA. - Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie (3166).
(*Rimessi, il 7 aprile 1998, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).
- CASTELLANI Pierluigi. - Nuovi criteri di valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).

- VALLETTA. – Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
- VEGAS ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
- BEDIN ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato EURO predisposto in attuazione dell'articolo 14, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (n. 252).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 14 maggio 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di direttiva sul Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 241).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).
- FOLLONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).

- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- CORTIANA ed altri. - Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali (3167).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 14 maggio 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disciplina della subfornitura nelle attività produttive (637-644 B/*bis*) (*Approvato dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Wilde ed altri; Tapparo ed altri, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, in data 30 aprile 1998 - Doc. I, n. 3*).

- Disposizioni in materia di attività produttive (3233) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - DE CAROLIS ed altri. - Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano (1375).
 - MACONI ed altri. - Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico (1775).
 - MANTICA ed altri. - Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico (2129).
 - SELLA di MONTELUCE ed altri. - Norme per lo svolgimento delle attività fieristiche (2204).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Carpi e De Luca Michele; De Luca Athos; De Luca Athos; Pontone ed altri; Asciutti ed altri; Larizza ed altri; Cioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione delle procedure relative alla composizione ed al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'albo delle imprese artigiane (n. 250).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 14 maggio 1998, ore 14

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti del gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure: audizione del dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Alessandria e del Commissario della Azienda USL n. 22 di Novi Ligure.

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- BEDIN ed altri. - Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (799) (*limitatamente all'articolo 4, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 28 aprile*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- BONATESTA. - Modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di pensioni di inabilità e assegni di invalidità (2393).
- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- MANZI ed altri. - Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2615).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- BONATESTA e MULAS. - Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
- PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).
- MANFROI ed altri. - Riforma degli istituti di patronato (2940).
- MINARDO. - Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2950).
- BONATESTA ed altri. - Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale (2957).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- MANZI ed altri. - Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).
- MULAS ed altri. - Norme sul telelavoro e il suo sviluppo (3189).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 14 maggio 1998, ore 15

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane del 5 maggio 1998.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (64).

- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149).
 - BORTOLOTTO ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 14 maggio 1998, ore 15

Audizione del dottor Gianni Locatelli e del professor Natale Cascinelli, rispettivamente commissario straordinario e direttore scientifico dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 14 maggio 1998, ore 8,30

In sede referente

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1997) (*Doc. LXXXVII, n. 4*).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997 (3077).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Norme per lo svolgimento di attività fieristiche (2204).

- MANZI ed altri. – Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).
 - Disposizioni in materia di attività produttive (3233) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
 - Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale (3187).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 14 maggio 1998, ore 8,30

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica, del seguente atto:

Schema di relazione all'Assemblea sulle prospettive di riforma degli enti pubblici di previdenza e dei loro organi

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 14 maggio 1998, ore 14

Presentazione della relazione sul ciclo dei rifiuti in Campania.

Comunicazioni del Presidente.
